SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 199

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 27 agosto 1998 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1998, n. **309.**

Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 94/65/CE, relativa ai requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazione di carni . Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 1998, n. **310.**

Regolamento recante norme di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativamente all'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento della funzione pubblica . . . . . . Pag. 27

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 3 agosto 1998, n. **311.**

Regolamento recante incentivi fiscali per le piccole e medie imprese, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 . . . . . . Pag. 50

DECRETO 21 agosto 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico - ufficio provinciale di Chieti. Pag. 59

DECRETO 21 agosto 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico - ufficio provinciale di Teramo . . . . . . Pag. 59

Ministero di grazia e giustizia

DECRETO 10 agosto 1998.

Modificazione al decreto ministeriale 6 giugno 1998 recante riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei chimici .... Pag. 60

Ministero della pubblica istruzione

DECRETO 17 giugno 1998.

Approvazione dei piani e programmi di formazione e delle modalità di verifica finale dei corsi di riconversione professionale degli insegnanti per le classi di concorso 58/A - 60/A - 72/A .... Pag. 60

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 28 luglio 1998.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Pesaro .... Pag. 64

DECRETO 28 luglio 1998.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Ascoli Piceno .... Pag. 65

DECRETO 28 luglio 1998.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Macerata .... Pag. 66

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

DECRETO 12 agosto 1998.

Modalità di presentazione delle domande-dichiarazioni per le agevolazioni finanziarie a favore della ricerca .... Pag. 67

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 9 luglio 1998.

Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica (art. 1, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 430/1997). (Deliberazione n. 63/98) .. Pag. 70

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna

ORDINANZA 3 agosto 1998.

Collegamento impianto reflui Is Arenas a serbatoio Simbirizzi - 3° lotto. Ente attuatore: Ente autonomo del Flumendosa. Deroga per ridurre la documentazione da presentare in sede di gara d'appalto. (Ordinanza n. 105).............. Pag. 74

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Ratifica da parte della Repubblica italiana dell'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Armenia, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 22 aprile 1996 ... Pag. 75

Ratifica da parte della Repubblica italiana dell'accordo di partenariato e cooperazione che definisce un partenariato tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Uzbekistan, dall'altro, con cinque allegati, un protocollo e atto finale, firmato a Firenze il 21 giugno 1996. Pag. 75

Ratifica da parte della Repubblica italiana dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 10 giugno 1996. Pag. 75

Ratifica da parte della Repubblica italiana dell'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Azerbaijan, dall'altro, firmato a Lussemburgo il 22 aprile 1996 ... Pag. 75

Entrata in vigore dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, con allegati, protocollo, dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 14 giugno 1994, ed uno scambio di lettere effettuato a Lisbona il 17 dicembre 1994 Pag. 75

Entrata in vigore dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione di Russia, dall'altra, con dieci allegati e due protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di lettere riguardante l'Uruguay Round, fatto a Corfù il 24 giugno 1994 .... Pag. 75

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Cambi di riferimento del 26 agosto 1998 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312. Pag. 76

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa costruttori Salerno - C.C.S. Società cooperativa a r.l.», in Salerno . . . . Pag. 76

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola a r.l. «Rinascita nocerina», in Nocera Inferiore. . . . . Pag. 76

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Commissionaria acquisti esercenti spezzini - C.A.E.S. a r.l.», in La Spezia. . . . . Pag. 76

Prefettura di Trieste: Ripristino di cognome nella forma originaria. . . . . Pag. 76

Università «Federico II» di Napoli: Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima e seconda fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 77

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1998, n. 309.

Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 94/65/CE, relativa ai requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazione di carni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'articolo 4, comma 1, e l'allegato *C;*

Vista la direttiva 94/65/CE, del Consiglio del 14 dicembre 1994, che stabilisce i requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni e che abroga la direttiva 88/657/CEE, come modificata, da ultimo, dalla direttiva 92/110/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 227, recante regolamento di attuazione della direttiva 88/657/CEE;

Visto l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 aprile 1998;

Ritenuto di non dover aderire alla richiesta del Consiglio di Stato di riformulazione dell'articolo 5, comma 1, lettera *c)*, considerato che il testo originario fornisce maggiori garanzie di tutela della salute dei consumatori, consentendo l'impiego delle carni congelate nel rispetto dei limiti temporali di conservazione ivi indicati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le norme applicabili alla produzione ed immissione sul mercato dell'Unione europea, nonché alle importazioni di carni macinate e di preparazioni di carni.

2. Il presente regolamento non si applica:

a) alle carni macinate ed alle preparazioni di carni che sono prodotte, per la vendita diretta al consumatore finale, in esercizi per la vendita al minuto o in laboratori adiacenti ai punti di vendita;

b) alle carni, separate meccanicamente, destinate alla fabbricazione di prodotti a base di carne da sottoporre a trattamento termico in stabilimenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive modifiche.

3. La produzione e l'immissione sul mercato di carni destinate ad essere utilizzate come materia prima per la produzione del trito di salumeria restano disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano, ove necessario, le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, ed all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 231, e loro successive modifiche; inoltre si intende per:

a) carni macinate: le carni che sono state sottoposte ad una operazione di macinazione in frammenti o ad un passaggio in un mulino elicoidale;

b) preparazioni di carni: le carni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche, quelle di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, e successive modifiche, quelle di cui dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607, nonché le carni che soddisfano i requisiti di cui agli articoli 3, 6 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, e successive modifiche, che hanno subito un'aggiunta di prodotti alimentari, condimenti o additivi o un trattamento comunque insufficiente a modificare la struttura cellulare della carne al centro e a far venir meno le caratteristiche della carne fresca;

c) condimenti: il sale destinato al consumo umano, la senape, le spezie e loro estratti aromatici, le erbe aromatiche e loro estratti aromatici;

d) laboratorio di produzione: ogni laboratorio, in cui si procede alla preparazione di carni macinate o di preparazioni di carni, che:

1) è situato in un laboratorio di sezionamento riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e rispondente ai requisiti di cui all'allegato I, capitolo I, nel caso di produzione di carni macinate;

2) è situato in uno stabilimento riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, o del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, o del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, o del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, o del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607, e rispondente ai requisiti di cui all'allegato I, capitolo III, punto 1, nel caso di produzione di preparazioni di carni;

3) non è situato in uno degli stabilimenti di cui ai punti 1) e 2) e risponda ai requisiti di cui all'allegato I, capitolo I, punto 2, o di cui all'allegato I, capitolo III, punto 2. Tale laboratorio di produzione è definito «unità di produzione autonoma»;

e) scambi: scambi tra gli Stati membri ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del trattato;

f) autorità competente: il Ministero della sanità, la regione o provincia autonoma e l'azienda unità sanitaria locale competente per territorio ad effettuare i controlli veterinari;

g) veterinario ufficiale: il veterinario dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio responsabile della vigilanza e dell'ispezione nello stabilimento.

Art. 3.

Immissione sul mercato di carni macinate

1. Le carni fresche provenienti dalle specie bovina, suina, ovina e caprina, possono essere immesse sul mercato, sotto forma di carni macinate, solo se:

a) sono state preparate con muscoli striati, compresi i tessuti adiposi adiacenti, con l'esclusione dei muscoli del cuore, che soddisfano i requisiti di cui:

1) all'articolo 4 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche;

2) al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 231, e controllati conformemente al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, se importate;

b) sono state preparate nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, capitolo II, in un laboratorio di produzione che:

1) rispetti le prescrizioni di cui all'allegato I, capitolo I, punti 1, 2 e 3;

2) abbia ottenuto il riconoscimento previsto all'articolo 8;

c) sono state controllate conformemente alle disposizioni di cui all'allegato I, capitolo V e all'articolo 9;

d) sono state bollate ed etichettate conformemente alle disposizioni di cui all'allegato I, capitolo VI;

e) sono state confezionate, imballate e depositate conformemente alle disposizioni di cui all'allegato I, capitoli VII e VIII;

f) sono state trasportate conformemente alle disposizioni di cui all'allegato I, capitolo IX;

g) sono accompagnate durante il trasporto da:

1) un documento di accompagnamento commerciale, rilasciato nello stabilimento di spedizione, recante il numero di riconoscimento veterinario dello stabilimento. Tale documento deve essere conservato per un anno dal destinatario per essere presentato, su richiesta, all'autorità competente; se si tratta di dati informatici, questi vanno stampati a richiesta di tale autorità. Per le carni macinate destinate alla Finlandia ed alla Svezia, il documento di accompagnamento commerciale deve recare una delle indicazioni previste nell'allegato IV, parte IV, terzo trattino, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche. Tuttavia, se le carni spedite verso un Paese membro sono destinate poi ad essere esportate verso un Paese terzo dopo la macinatura, l'autorità competente dello Stato membro di destinazione può chiedere un certificato sanitario. Le spese sostenute per tale certificazione sono a carico degli operatori;

2) un certificato sanitario, in conformità all'allegato III, qualora si tratti di carni provenienti da un laboratorio di produzione situato in una regione o in una zona soggetta a restrizioni sanitarie o di carni destinate ad un altro Stato membro, con transito, in autocarro sigillato, attraverso un Paese terzo.

2. Le carni suine fresche, oltre a rispettare le prescrizioni di cui al comma 1, lettera *a)*, devono essere state sottoposte ad un esame per la ricerca delle trichinelle o ad un trattamento con il freddo conformemente a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 192, e successive modifiche.

3. Le carni macinate, oltre che conformi alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, devono:

a) essere ottenute da carni fresche che:

1) se congelate o surgelate e disossate sono state immagazzinate, per un periodo massimo di diciotto mesi se trattasi di carni bovine, di dodici mesi se trattasi di carni ovine e caprine e di sei mesi se trattasi di carni suine, in un deposito frigorifero autorizzato conformemente all'articolo 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche. Il veterinario ufficiale può tuttavia autorizzare il disossamento sul posto delle carni suine e ovine, immediatamente prima della loro macinazione, a condizione che quest'operazione si svolga in condizioni d'igiene e di sanità soddisfacenti;

2) se refrigerate sono state utilizzate entro un periodo massimo di sei giorni dalla macellazione degli animali, oppure entro un periodo massimo di quindici giorni dopo la macellazione nel caso di carni bovine disossate ed imballate sottovuoto. Il rispetto di tale condizione è verificato secondo il metodo indicato con provvedimento del Ministero della sanità;

b) essere sottoposte ad un trattamento a freddo al massimo entro un'ora dopo le operazioni di porzionatura e di confezionamento, salvo il caso in cui si ricorra a procedimenti che richiedano l'abbassamento della temperatura interna delle carni nel corso della loro preparazione;

c) essere confezionate ed imballate e presentarsi, alternativamente:

1) in stato di refrigerazione, a condizione che siano state preparate con carni di cui alla lettera *a)*, numero 2), e portate ad una temperatura al centro della massa inferiore a + 2 °C entro il minor tempo possibile. Per accelerare il processo di refrigerazione è tuttavia autorizzata, facendone menzione nell'etichettatura, l'aggiunta di un quantitativo limitato di carne congelata che soddisfi le condizioni previste alla lettera *a)*, numero 1); in tale caso la prescritta temperatura al centro della massa deve essere raggiunta in un'ora al massimo;

2) in stato di surgelazione, a condizione che siano state preparate con carni di cui alla lettera *a)* e portate ad una temperatura al centro della massa inferiore a – 18 °C entro il minor tempo possibile, conformemente all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 110, e successive modifiche;

d) non aver subito trattamenti con radiazioni ionizzanti o ultraviolette;

e) riportare sulla confezione le denominazioni di cui all'allegato II, punto I, eventualmente associate al nome della specie animale di cui sono state utilizzate le carni, solo qualora siano stati rispettati i requisiti di cui allo stesso allegato II, punto I, previsti per dette denominazioni.

4. Le carni macinate cui è stato aggiunto un massimo di 1% di sale sono assoggettate alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

Art. 4.

Deroghe per le carni macinate

1. In considerazione di particolari abitudini al consumo e nel rispetto dei requisiti sanitari generali previsti dal presente regolamento, il Ministro della sanità può consentire, con proprio decreto e previa comunicazione alla Commissione europea, la produzione e commercializzazione, limitatamente al territorio nazionale, delle carni macinate ottenute:

a) da carni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*;

b) da laboratori di produzione riconosciuti o registrati e che, inoltre, dispongono dei locali di cui all'allegato I;

c) in deroga:

1) al punto 4 del capitolo VI dell'allegato I;

2) all'articolo 3, comma 1, lettere *f)* e *g)*, e all'articolo 3, comma 3, salvo per quanto riguarda il primo, il secondo e il terzo trattino dell'allegato II, punto I.

2. Le carni macinate ottenute ai sensi del comma 1 non devono essere munite del bollo sanitario previsto al capitolo VI dell'allegato I; le caratteristiche del bollo sanitario sono stabilite con il decreto ministeriale di cui al comma 1.

Art. 5.

Immissione sul mercato delle preparazioni di carni

1. Le preparazioni di carni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, possono essere immesse sul mercato solo se:

a) sono state prodotte con carni fresche, diverse dalle carni di solipedi, che siano:

1) conformi alle disposizioni relative alle carni destinate agli scambi contenute nei provvedimenti normativi richiamati all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*;

2) se importate, conformi alle disposizioni sanitarie relative all'importazione e controllate secondo le modalità previste dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e successive modifiche. Qualora si tratti di carni fresche suine, devono essere state sottoposte ad un esame per la ricerca delle trichinelle o ad un trattamento con il freddo conformemente a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 192, e successive modifiche;

b) sono state prodotte in uno dei laboratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, che abbia:

1) i requisiti di cui all'allegato I, capitolo III;

2) ottenuto il riconoscimento ai sensi dell'articolo 8, comma 1;

c) sono state prodotte con carni le quali, se congelate o surgelate e disossate, sono state immagazzinate per un periodo, al massimo: di diciotto mesi, se trattasi di carni bovine, di dodici mesi, se trattasi di carni ovine e caprine, di pollame, di coniglio e selvaggina d'allevamento e di sei mesi, per le carni di altre specie animali. Il veterinario ufficiale può tuttavia autorizzare il disossamento sul posto immediatamente prima dell'elaborazione di preparazioni di carne suine ed ovine, a condizione che questa operazione si svolga in condizioni d'igiene e di sanità soddisfacenti;

d) sono state imballate e destinate ad essere immesse sul mercato:

1) in stato di refrigerazione, purché siano state portate entro il più breve tempo possibile ad una temperatura al centro della massa inferiore a + 2 °C per le preparazioni di carne ottenute a partire da carni macinate, a + 7 °C per le preparazioni ottenute a partire da carni fresche, a + 4 °C per le preparazioni di carne di pollame ed a + 3 °C per le preparazioni contenenti frattaglie;

2) in stato di surgelazione, purché siano state portate al più presto ad una temperatura al centro della massa inferiore a – 18 °C, conformemente all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 110, e successive modifiche.

2. Le preparazioni di carni devono, inoltre, rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni:

a) essere state prodotte conformemente all'allegato I, capitolo IV;

b) essere state controllate conformemente all'articolo 9 ed all'allegato I, capitolo V;

c) essere state bollate ed etichettate conformemente all'allegato I, capitolo VI;

d) essere state confezionate ed imballate conformemente all'allegato I, capitolo VII ed immagazzinate conformemente all'allegato I, capitolo VIII;

e) essere state trasportate conformemente all'allegato I, capitolo IX;

f) essere accompagnate, durante il trasporto, dal certificato sanitario di cui all'allegato V, che deve essere conservato dal destinatario per un periodo minimo di un anno ed essere presentato, su richiesta, all'autorità competente. Per le preparazioni di carni prodotte e commercializzate sul territorio nazionale, il certificato sanitario può essere sostituito dal documento di accompagnamento commerciale previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche.

3. Le preparazioni di carni ottenute con carni macinate appartenenti alle specie di animali di cui all'articolo 3, comma 1, possono essere immesse sul mercato solo se soddisfano i requisiti dello stesso articolo 3.

4. Alla produzione delle salsicce fresche si applicano i commi 1, 2, 5 e 6.

5. In attesa di disposizioni comunitarie in materia di ionizzazione, le preparazioni di carne non devono essere oggetto di un trattamento ai raggi ionizzanti, fatte comunque salve le disposizioni nazionali in materia di ionizzazione a fini sanitari.

6. Ferme restando, in materia, le disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive modifiche, ai laboratori di produzione non aventi struttura e capacità di produzione industriale già autorizzati alla produzione delle salsicce fresche non si applica l'allegato I, capitolo III.

Art. 6

Deroghe per le preparazioni di carni

1. In considerazione di particolari abitudini al consumo e nel rispetto dei requisiti sanitari generali previsti dal presente regolamento, il Ministro della sanità può consentire, con proprio decreto e previa comunicazione alla Commissione europea, la produzione e commercializzazione, limitatamente al territorio nazionale, delle preparazioni di carni ottenute:

a) da carni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b);*

b) da laboratori di produzione riconosciuti o registrati che, inoltre, dispongono dei locali di cui all'allegato I;

c) in deroga:

1) alle lettere *b)* e *d)* del capitolo IV dell'allegato I;

2) all'articolo 5, comma 1, lettere *c)* e *d);*

3) al punto 4 del capitolo VI dell'allegato I;

4) all'articolo 5, comma 2, lettere *e)* ed *f),* e comma 3.

2 Le preparazioni di carni ottenute ai sensi del comma 1 non devono essere munite del bollo sanitario previsto al capitolo VI dell'allegato I; le caratteristiche del bollo sanitario sono stabilite con il decreto ministeriale di cui al comma 1.

Art. 7.

Autocontrollo

1. Nei laboratori di produzione il conduttore, il proprietario o il suo rappresentante deve osservare le disposizioni prescritte dal presente regolamento in tutte le fasi della produzione; a tal fine egli deve procedere a costanti autocontrolli nel rispetto dei seguenti principi:

a) procedere a controlli sulle materie prime che entrano nello stabilimento per garantire il rispetto dei criteri contenuti negli allegati II e IV sul prodotto finale;

b) controllare i metodi di pulizia e disinfezione;

c) prelevare campioni da analizzare in un laboratorio interno o esterno riconosciuto;

d) conservare una traccia scritta o registrata dei dati relativi a tutte le procedure di controllo attuate, al fine della loro presentazione al veterinario ufficiale; in particolare, devono essere conservati, per un periodo di almeno 2 anni, i risultati dei diversi controlli ed esami di laboratorio, salvo che per i prodotti refrigerati per i quali tale termine può essere ridotto a sei mesi a decorrere dalla data limite per il consumo del prodotto;

e) fornire garanzie al veterinario ufficiale relative alle modalità di gestione della bollatura sanitaria ed in particolare delle etichette provviste di bollo sanitario;

f) informare il veterinario ufficiale qualora l'esito delle analisi di laboratorio o qualsiasi altra informazione rivelino la sussistenza di un rischio sanitario;

g) ritirare dal mercato, in caso di rischi immediati per la salute umana, il quantitativo di prodotti ottenuti in condizioni tecnologiche tali da presentare lo stesso rischio. Il quantitativo ritirato dal commercio deve rimanere sotto la sorveglianza e la responsabilità del veterinario ufficiale finché non venga distrutto, utilizzato a fini diversi dal consumo umano o, previa autorizzazione dello stesso veterinario, nuovamente trattato in modo da garantirne l'innocuità.

2. Ai fini del controllo, il soggetto di cui al comma 1 deve indicare, in modo visibile e leggibile sull'imballaggio del prodotto, la temperatura da rispettare durante il trasporto e l'immagazzinamento nonché il termine minimo di conservazione relativamente ai prodotti surgelati o la data di scadenza per i prodotti refrigerati.

3. Il soggetto di cui al comma 1 deve istituire un programma di formazione del personale che consenta a quest'ultimo di rispettare le condizioni di produzione igienica adattate alla struttura di produzione salvo il caso in cui il personale possegga già una qualifica sufficiente sancita da un titolo di studio. Il veterinario ufficiale deve partecipare alla predisposizione ed alla attuazione del programma.

4. Gli esami microbiologici, da effettuarsi nel laboratorio di analisi esistente presso lo stesso laboratorio di produzione ovvero in un altro laboratorio di analisi riconosciuto, devono rispettare la seguente frequenza:

a) giornaliera, per le carni macinate di cui all'articolo 3 e le preparazioni di carni a base di carni macinate di cui all'articolo 5;

b) almeno settimanale, per le altre carni macinate e per le preparazioni di carni, ivi comprese le salsicce fresche.

5. Per i fini di cui al comma 4:

a) il campione prelevato dev'essere costituito da cinque unità ed essere rappresentativo della produzione giornaliera; per le preparazioni di carni i prelievi devono essere effettuati in profondità nella muscolatura dopo cauterizzazione della superficie;

b) i controlli microbiologici devono essere effettuati secondo metodi scientifici riconosciuti quali quelli definiti nelle direttive comunitarie o in altre norme internazionali;

c) i risultati dei controlli microbiologici devono essere valutati secondo i criteri previsti all'allegato II per le carni macinate e per le preparazioni di carni ottenute da carni macinate di animali da macello, con esclusione delle salsicce fresche, e secondo i criteri previsti dall'allegato IV per le altre preparazioni di carni;

d) i metodi E.N. sono l'unico riferimento in caso di contestazione negli scambi intracomunitari.

6. Il soggetto di cui al comma 1 sottopone preventivamente le modalità di autocontrollo al veterinario ufficiale il quale procede a regolari verifiche per accertarne il rispetto.

Art. 8.

Procedura di riconoscimento

1. Il Ministero della sanità riconosce l'idoneità dei laboratori di produzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, attribuendo un numero di riconoscimento veterinario a ciascuno di essi e redige un elenco ufficiale; copia di tale elenco e di ogni modifica viene inviata agli altri Stati membri ed alla Commissione europea.

2. Al fine del riconoscimento di cui al comma 1 si applica la procedura prevista all'articolo 13, commi da 2 a 9 e comma 11 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche.

3. Il Ministero della sanità attribuisce:

a) a ciascun laboratorio di produzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, numeri 1) e 2), il numero di riconoscimento attribuito ai corrispondenti stabilimenti previsti dal decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, o dal decreto legislativo 8 giugno 1982, n. 503, o dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, o dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, e loro successive modifiche o dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607, con indicazione che si tratta di un riconoscimento per la produzione di carni macinate o di preparazioni di carni;

b) a ciascuna unità di produzione autonoma di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, numero 3), un numero di riconoscimento specifico.

4. Il Ministero della sanità può attribuire:

a) un unico numero di riconoscimento ad uno stabilimento che fabbrica preparazioni di carni a partire da materie prime o con materie prime disciplinate da più normative tra quelle indicate al comma 3, lettera *a)*;

b) un unico numero di riconoscimento ad uno stabilimento ubicato nello stesso sito di un altro già riconosciuto conformemente alle disposizioni di cui al comma 3, lettera *a)*.

5. I laboratori di produzione riconosciuti sono inseriti, con la specifica indicazione della produzione di carni macinate e della produzione di preparazioni di carni, in una apposita colonna dell'elenco degli stabilimenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, o di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607; l'unità di produzione autonoma è inserita in un distinto ed apposito elenco adottato nel rispetto degli stessi criteri.

6. Il riconoscimento di cui al comma 1 può avvenire solo se è comprovato che il laboratorio soddisfa i requisiti previsti dal presente regolamento in relazione al tipo di attività esercitata. Tuttavia, nel caso in cui un laboratorio che abbia avanzato richiesta di riconoscimento sia integrato in uno stabilimento già riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, o del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607, è consentito che i locali, le attrezzature e gli impianti predisposti per il personale, nonché tutti i locali che non presentano

rischio di contaminazione delle materie prime o dei prodotti non confezionati possano essere in comune con il predetto stabilimento.

7. Le spese connesse con la procedura di riconoscimento di cui al presente articolo sono a carico dei titolari dei laboratori di produzione secondo tariffe e modalità stabilite dal Ministro della sanità ai sensi dell'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

Art. 9.

Controlli veterinari

1. I laboratori di produzione devono restare sotto il controllo del veterinario ufficiale che procede alla loro ispezione e controllo secondo le seguenti frequenze:

a) per i laboratori annessi a laboratori di sezionamento, almeno una volta al giorno;

b) per i laboratori che fabbricano i prodotti di cui all'articolo 3, almeno una volta al giorno, durante la produzione delle carni macinate;

c) per gli altri laboratori di produzione, in funzione delle dimensioni dello stabilimento, del tipo di prodotto preparato, del sistema di valutazione dei rischi, nonché delle garanzie di cui all'articolo 7, comma 1.

2. Il veterinario ufficiale può accedere liberamente e in qualsiasi momento:

a) a tutte le parti dello stabilimento per accertare l'osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento;

b) in caso di dubbi sull'origine delle carni, ai documenti contabili che permettano di risalire al macello di origine e allo stabilimento di origine della materia prima;

c) ai risultati dell'autocontrollo di cui all'articolo 7, ivi compreso il risultato dei controlli sulle materie prime, per verificare il rispetto dei criteri fissati negli allegati II e IV. I dati informatici devono essere stampati su richiesta del veterinario ufficiale.

3. Il veterinario ufficiale deve:

a) procedere ad analisi regolari dei risultati dei controlli previsti dall'articolo 7; sulla base dei risultati ottenuti può far effettuare esami complementari in tutte le fasi della produzione o sui prodotti;

b) predisporre una relazione sui risultati relativi alla lettera *a)*, le cui conclusioni o raccomandazioni devono essere portate a conoscenza del soggetto di all'articolo 7, comma 1, che deve rimediare alle carenze riscontrate al fine di migliorare l'igiene.

4. Ai fini dei controlli, il veterinario ufficiale può essere coadiuvato da ausiliari che soddisfano i requisiti professionali previsti nell'allegato III al decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e nell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, e loro successive modifiche.

5. Qualora durante un controllo effettuato conformemente al capitolo V dell'allegato I il veterinario ufficiale accerti, dagli esiti degli esami di laboratorio svolti nell'ambito dell'autocontrollo, la ripetuta inosservanza dei criteri stabiliti agli allegati II e IV, esso rafforza le misure di controllo sulla produzione dello stabilimento in questione e può sequestrare le etichette e gli altri contrassegni che contengono il bollo di sanità di cui al capitolo VI dell'allegato I; se allo scadere del termine di quindici giorni non risultano ancora rispettati tali criteri, il veterinario ufficiale adotta tutte le misure appropriate per rimediare alle carenze constatate e, se necessario, prescrive la destinazione al trattamento termico dei prodotti dello stabilimento in questione. Se dette misure non sono sufficienti, il riconoscimento dello stabilimento viene sospeso.

6. Il veterinario ufficiale, qualora constati che le norme igieniche previste dal presente regolamento vengono disattese in maniera evidente o che viene intralciato il controllo sanitario:

a) interviene sulle modalità d'uso delle attrezzature e dei locali e adotta tutti i provvedimenti necessari, se del caso anche facendo rallentare il ritmo della produzione o facendo sospendere temporaneamente il processo produttivo;

b) segnala tempestivamente al Ministero della sanità, ai fini della sospensione del riconoscimento, eventualmente limitato al tipo di produzione in questione, l'insufficienza dei provvedimenti di cui alla lettera *a)* o dei provvedimenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *g)*.

7. Nell'ipotesi di cui al comma 6, se il soggetto di cui all'articolo 7, comma 1, non pone rimedio alle carenze constatate entro il termine stabilito dal veterinario ufficiale, il Ministero della sanità provvede alla revoca del riconoscimento.

8. Il Ministero della sanità è tenuto a conformarsi alle conclusioni di un eventuale controllo effettuato conformemente all'articolo 10 informando della sospensione o della revoca del riconoscimento gli altri Stati membri e la Commissione europea.

9. In caso di ripetute carenze il controllo è rafforzato e, se del caso, le etichette, i sigilli o altri supporti su cui e apposto il bollo sanitario sono sequestrati.

10. Le spese connesse con l'applicazione del presente articolo sono a carico del titolare del laboratorio di produzione.

11. I commi 5, 6 e 7 si applicano fatte salve le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 10.

Controlli veterinari comunitari

1. Il Ministero della sanità, la regione o provincia autonoma e l'azienda unità sanitaria locale assicurano, ciascuna per la parte di propria competenza, l'assistenza necessaria e ogni collaborazione agli esperti veterinari incaricati dalla Commissione europea di effettuare controlli sul posto al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni previste dal presente regolamento.

Art. 11.

Controlli negli scambi

1. Per quanto attiene all'organizzazione dei controlli negli scambi ed ai conseguenti provvedimenti, nonché alle misure di salvaguardia da applicarsi da parte dell'autorità competente, si applicano le norme fissate dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche.

Art. 12.

Aggiunta di additivi

1. L'eventuale aggiunta di additivi alle carni macinate o alle preparazioni di carne contemplate dal presente regolamento deve essere effettuata nel rispetto del decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209, e successive modifiche.

Art. 13.

Importazioni

1. Le carni macinate e la preparazione di carni in attesa che, in sede comunitaria vengano definiti gli elenchi dei Paesi terzi e dei laboratori di produzione nonché le eventuali condizioni sanitarie specifiche possono essere importate solo se:

a) sono state surgelate nel laboratorio di produzione di origine;

b) provengono da un Paese terzo o parte di esso dal quale non sono vietate le importazioni per motivi di polizia sanitaria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 231, e del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607, e loro successive modifiche;

c) sono accompagnate da un certificato sanitario completato da un'attestazione firmata dal veterinario ufficiale del Paese terzo che certifichi che le carni macinate e le preparazioni di carni rispettano almeno i requisiti previsti, rispettivamente, all'articolo 3 ed all'articolo 5;

d) provengono da laboratori riconosciuti dal Ministero della sanità;

e) sono state sottoposte con esito favorevole ai controlli previsti dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93.

2. Si applica il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e successive modifiche, in particolare per quanto riguarda l'organizzazione dei controlli da effettuare, il seguito da riservare a tali controlli nonché le misure di salvaguardia da attuare.

Art. 14.

Abrogazioni

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 227, è abrogato.

Art. 15.

Norme transitorie e finali

1. Il riconoscimento di idoneità ed il relativo numero di riconoscimento, rilasciato agli stabilimenti ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 227, mantengono la loro validità; tali stabilimenti tuttavia devono soddisfare i requisiti stabiliti dal presente regolamento.

2. Le domande di riconoscimento presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 227, mantengono la loro validità ai fini della procedura di riconoscimento prevista all'articolo 8.

3. Gli stabilimenti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive modifiche, che anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono stati riconosciuti ai sensi dell'articolo 8 dello citato decreto legislativo n. 537 del 1992 per la produzione di salsiccia fresca, possono continuare tale produzione nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5 purché entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento chiedano la convalida del riconoscimento ai fini del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BINDI, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1998
Atti di Governo, registro n. 114, foglio n. 4

ALLEGATO I

CAPITOLO I

Condizioni speciali di riconoscimento per i laboratori di produzione delle carni macinate

1. Laboratori di produzione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d).

Oltre che rispettare le condizioni generali stabilite nell'allegato I, capitolo I e capitolo III, punti da 1 a 13 e 15 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, i laboratori di produzione devono comprendere almeno:

a) un locale separato dal laboratorio di sezionamento per le operazioni di macinazione e di confezionamento, dotato di un termometro o di un teletermometro con dispositivo di registrazione. Tuttavia il Ministero della sanità può autorizzare la macinazione delle carni nel laboratorio di sezionamento, sempreché la macinazione sia effettuata in una zona specifica nettamente separata;

b) un locale per l'imballaggio, a meno che siano soddisfatte le condizioni previste nell'allegato I, capitolo XII, punto 63 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286;

c) un locale o dei contenitori per il magazzinaggio del sale;

d) impianti frigoriferi che garantiscano il rispetto delle temperature previste dal presente regolamento.

2. Oltre che rispettare le condizioni generali previste dall'allegato A, capitolo I del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, le unità di produzione autonome devono comprendere almeno:

a) locali quali quelli previsti nell'allegato B, capitolo I, punto 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537 e

b) locali quali quelli previsti al punto 1, lettera a) del presente capitolo.

3. Per quanto riguarda l'igiene del personale, dei locali e del materiale degli stabilimenti si applicano le regole previste all'allegato I, capitolo V del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286.

In caso di preparazione manuale il personale adibito alla produzione di carni macinate deve inoltre indossare una maschera bucco-nasale. Il veterinario ufficiale può altresì imporre di indossare guanti lisci, impermeabili, "usa e getta" o guanti di tipo analogo che possano essere puliti e disinfettati.

CAPITOLO II

Condizioni per la produzione di carni macinate

1. Le carni devono essere esaminate prima della macinazione o del frazionamento, conformemente all'articolo 7. Tutte le parti insudiciate o sospette sono tolte ed eliminate prima di procedere alla macinazione delle carni.

2. Le carni macinate non possono essere ottenute con resti di sezionamento o di mondatura o con carni separate meccanicamente.

In particolare esse non possono essere preparate con carni di cui all'articolo 7 e 10 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, né con carni provenienti dalle seguenti parti di bovini, suini, ovini e caprini: muscoli della testa, esclusi i masseteri, e parte non muscolosa della linea alba, regione del carpo e del tarso, rimasugli di carne raschiati dalle ossa. I muscoli del diaframma - previa asportazione delle sierose - e quelli dei masseteri possono essere utilizzati soltanto allorché sia accertata l'assenza della cisticercosi. Le carni fresche non devono contenere frammenti ossei.

Allorché le operazioni effettuate tra il momento in cui le carni sono introdotte nei locali di cui al capitolo I, e il momento in cui il prodotto finito è sottoposto al processo di refrigerazione o surgelazione sono eseguite entro un termine massimo di un'ora, la temperatura al centro della massa deve essere di + 7 °C al massimo e la temperatura dei locali di produzione deve essere di + 12 °C al massimo. Il veterinario ufficiale può autorizzare un periodo di tempo superiore per determinati casi in cui l'aggiunta di sale sia giustificata da motivi tecnici, sempreché le norme sanitarie non siano pregiudicate da questa deroga.

Se dette operazioni durano più di un'ora o più del periodo di tempo autorizzato dal veterinario ufficiale, le carni fresche possono essere utilizzate soltanto dopo che la temperatura al centro della massa sia stata riportata a + 4 °C, al massimo;

3. Le carni macinate devono essere sottoposte a una sola surgelazione.

4. Immediatamente dopo la produzione, le carni macinate debbono essere confezionate in modo igienico ed essere portate, previo imballaggio, alle temperature previste all'articolo 3, comma 3, lettera c).

CAPITOLO III

Condizioni speciali di riconoscimento per i laboratori di produzione di preparazioni di carni

1. I laboratori di produzione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) devono almeno disporre di locali rispondenti ai requisiti di cui:

a) all'allegato I, capitoli I e III del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, o di cui
b) all'allegato I, capitoli I e II del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, o di cui
c) all'allegato I, capitoli I e IV, punto I del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607,

e comprendere:

— un locale separato dal laboratorio di sezionamento per le operazioni di produzione delle preparazioni di carni, di aggiunta di altri prodotti alimentari e di confezionamento, dotato di un termometro con dispositivo di registrazione.

Tuttavia il Ministero della sanità può riconoscere un laboratorio in cui la produzione delle preparazioni di carni avvenga nel laboratorio di sezionamento, purché la produzione sia effettuata in una zona specifica nettamente separata; l'aggiunta di condimenti a carcasse intere di volatili da cortile può essere autorizzata in un locale specifico nettamente separato dal locale di macellazione;

— un locale per l'imballaggio, a meno che non siano soddisfatte le condizioni di cui all'allegato I, capitolo XII, punto 63 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286; ciò vale anche per i laboratori riconosciuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503 e del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607;

— un locale per il magazzinaggio di condimenti ed altri prodotti alimentari integri e pronti per l'utilizzazione;

— locali frigoriferi per il magazzinaggio:

— delle carni fresche di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a),

— delle preparazioni di carni;

— impianti frigoriferi che garantiscano il rispetto delle temperature previste dal presente regolamento.

2. Le unità di produzione autonome ed i laboratori di produzione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), punto 2, devono soddisfare i requisiti di cui all'allegato A, capitolo I ed all'allegato B, capitolo I del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537.

3. Si applicano per analogia le norme previste all'allegato I, capitolo V del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286 per quanto riguarda l'igiene del personale, dei locali e del materiale negli stabilimenti.

In caso di preparazione manuale, il personale adibito alla produzione delle preparazioni di carni deve inoltre indossare una maschera bucco-nasale. Il veterinario ufficiale può altresì imporre al suddetto personale di indossare guanti lisci, impermeabili, "usa e getta" o guanti di tipo analogo che possano essere puliti e disinfettati.

CAPITOLO IV

Prescrizioni particolari per la produzione delle preparazioni di carni

Indipendentemente dal rispetto delle condizioni generali del capitolo III ed a seconda del tipo di produzione interessata

a) la produzione di preparazioni di carni deve avvenire a temperatura controllata;

b) le preparazioni di carni devono essere confezionate in unità di spedizione in modo da evitare qualsiasi rischio di contaminazione;

c) le preparazioni di carni possono essere oggetto di una sola surgelazione e possono essere oggetto di scambi solo entro un termine non superiore a 18 mesi;

d) le preparazioni di carni devono, immediatamente dopo il processo di produzione, essere confezionate conformemente al capitolo VII e portate, previo imballaggio, alle temperature previste all'articolo 5, comma 1, lettera d).

CAPITOLO V

Controlli

1. I laboratori di produzione di carni macinate e di preparazioni di carni sono soggetti al controllo del veterinario ufficiale, il quale deve accertarsi del rispetto dei requisiti del presente regolamento ed in particolare:

a) controllare:

i) lo stato di pulizia dei locali, degli impianti e delle apparecchiature nonché l'igiene del personale;

ii) l'efficacia dei controlli effettuati dallo stabilimento, conformemente all'articolo 7 del presente regolamento, in particolare mediante l'esame dei risultati dell'autocontrollo;

iii) la qualità microbiologica ed igienica delle carni macinate e delle preparazioni di carni;

iv) l'apposita bollatura di sanità delle carni macinate e delle preparazioni di carni;

v) le condizioni di magazzinaggio e di trasporto;

b) eseguire, nell'ambito dei controlli ufficiali, qualsiasi prelievo necessario agli esami di laboratorio intesi a confermare i risultati dell'autocontrollo;

c) procedere a qualunque altro controllo che ritenga necessario effettuare per garantire il rispetto dei requisiti del presente regolamento, fermo restando che i risultati dei controlli microbiologici devono essere valutati sulla base dei criteri previsti nell'allegato II per le carni macinate e nell'allegato IV per le preparazioni di carni.

2. Il veterinario ufficiale deve avere libero accesso, in qualsiasi momento, ai depositi frigoriferi e a tutti i locali di lavoro per verificare il rispetto rigoroso delle suddette disposizioni.

CAPITOLO VI

Bollatura e etichettatura

1. Le carni macinate e le preparazioni di carni devono essere contrassegnate sulla confezione o sull'imballaggio con il bollo sanitario.

2. Il bollo sanitario comunitario può essere apposto soltanto sulle carni macinate ottenute conformemente all'articolo 3 e sulle preparazioni di carni ottenute conformemente all'articolo 5 in un laboratorio di produzione riconosciuto conformemente all'articolo 8; detto bollo di sanità deve essere conforme

a) per le carni macinate, all'allegato I, capitolo XI, punto 50 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286,

b) per le preparazioni di carni ottenute

i) con carni fresche di animali da macello o di selvaggina d'allevamento, all'allegato I, capitolo XI, punto 50 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286,

ii) con carni di pollame e di piccola selvaggina d'allevamento, di piuma o di pelo, all'allegato I, capitolo XII, punto 66 della direttiva 71/118/CEE,

iii) con carni di selvaggina cacciata, all'allegato I, capitolo VII, punto 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607.

3. Per la produzione di carni macinate o di preparazioni di carni in una unità di produzione autonoma, il bollo sanitario deve contenere il numero di riconoscimento attribuito conformemente all'articolo 8.

4. Fatto salvo il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, il produttore deve far figurare, ai fini del controllo, in modo visibile e leggibile sull'imballaggio, qualora non risulti chiaramente dalla denominazione di vendita del prodotto o dall'elenco degli ingredienti ai sensi del decreto suddetto, la specie o le specie animali da cui le carni sono state ottenute, e, in caso di mescolanza, la percentuale di ciascuna specie, e per gli imballaggi non destinati al consumatore finale, la data di produzione.

Per le carni macinate e le preparazioni di carni ottenute con carni macinate, ad eccezione delle salsicce fresche, recanti il bollo sanitario previsto al presente capitolo, devono inoltre figurare sull'etichettatura le indicazioni seguenti:

— tasso di grassi inferiore a ...";

— "rapporto collagene/proteine di carne inferiore a ...".

CAPITOLO VII

Confezionamento e imballaggio

1. Gli imballaggi (ad esempio casse, cartoni) devono essere conformi a tutte le norme igieniche, e in particolare devono essere:

— tali da non alterare le caratteristiche organolettiche delle carni macinate o delle preparazioni di carni,

— tali da non trasmettere alle carni macinate o alle preparazioni di carni sostanze nocive per la salute umana,

— sufficientemente solidi per garantire una protezione efficace delle carni macinate o delle preparazioni di carni durante il trasporto e le manipolazioni.

2. Gli imballaggi non devono essere riutilizzati per imballare carni macinate o preparazioni di carni, salvo se sono prodotti con materiali resistenti alla corrosione, di facile pulizia e se sono stati previamente puliti e disinfettati.

3. Le carni macinate o le preparazioni di carni confezionate devono essere imballate.

4. Tuttavia, quando l'involucro soddisfa tutte le condizioni protettive dell'imballaggio, non è necessario che esso sia trasparente o incolore e non è obbligatorio porlo in un secondo contenitore, purché siano rispettate le condizioni del punto 1.

CAPITOLO VIII

Deposito

1. Le carni macinate e le preparazioni di carni devono essere raffreddate immediatamente dopo il confezionamento e/o l'imballaggio. Le carni macinate devono essere immagazzinate alle temperature di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c) e le preparazioni di carni alle temperature di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d).

2. La surgelazione delle carni macinate e delle preparazioni di carni può essere effettuata unicamente nei locali dei laboratori di produzione o delle unità di produzione autonome o in un deposito frigorifero riconosciuto.

3. Nei depositi frigoriferi, le carni macinate e le preparazioni di carni non possono essere immagazzinate con altri prodotti alimentari, salvo casi in cui l'imballaggio di tali prodotti sia tale da consentire l'esclusione di un'influenza negativa degli stessi.

CAPITOLO IX

Trasporto

1. Le carni macinate e le preparazioni di carni devono essere spedite in modo che durante il trasporto siano protette dai fattori che possono contaminarle o avere su di esse un effetto nocivo, tenuto conto della durata, delle condizioni e dei mezzi di trasporto. In particolare, i mezzi utilizzati per il trasporto delle carni macinate e delle preparazioni di carni devono essere attrezzati in modo da garantire che durante il trasporto non siano superate le temperature indicate nel presente regolamento e essere muniti di un termometro con dispositivo di registrazione atto a registrare il rispetto di questa prescrizione.

2. In caso di transito attraverso un paese terzo e qualora il laboratorio di produzione sia situato in una zona soggetta a restrizioni per motivi di polizia sanitaria, il mezzo di trasporto dovrà rimanere sigillato.

ALLEGATO II

CRITERI DI COMPOSIZIONE E CRITERI MICROBIOLOGICI

I. **Criteri di composizione controllati sulla base di una media giornaliera**

	Percentuale di grassi	Rapporto collagene/proteine di carne
— Carni macinate magre	≤ 7 %	≤ 12
— Carni macinate di puro manzo	≤ 20 %	≤ 15
— Carni macinate contenenti maiale	≤ 30 %	≤ 18
— Carni macinate di altre specie	≤ 25 %	≤ 15

II. **Criteri microbiologici**

I laboratori di produzione o le unità di produzione autonoma debbono provvedere affinché, nei controlli di cui all'articolo 7, paragrafo 4, e secondo i metodi di interpretazione che seguono, le carni macinate soddisfino i seguenti criteri:

	M [a]	m [b]
Germi aerobi mesofili n [c] = 5; c [d] = 2	5×10^6/g	5×10^5/g
Colibacilli «Escherichia coli» n = 5; c = 2	5×10^2/g	50/g
Salmonelle n = 5; c = 0	assenza in 10 g	
Stafilococchi aurei n = 5; c = 2	10^3/g	10^2/g

[a] M = soglia limite di accettabilità oltre la quale i risultati non sono più ritenuti soddisfacenti; il valore di M è di 10 m al momento del conteggio effettuato in ambiente solido e di 30 m al momento del conteggio effettuato in ambiente liquido.
[b] m = soglia limite al di sotto della quale tutti i risultati sono ritenuti soddisfacenti.
[c] n = numero di unità componenti il campione.
[d] c = numero di unità del campione che danno valori situati tra m e M.

I risultati delle analisi microbiologiche vanno interpretati secondo:

A. Un piano a tre categorie di contaminazione per i germi aerobi mesofili, colibacilli «Escherichia coli» e stafilococcus aureu, vale a dire:

— una categoria inferiore o uguale al requisito m,

— una categoria compresa tra il requisito m e la soglia M,

— una categoria superiore alla soglia M.

1. La qualità della partita è ritenuta:

   a) soddisfacente quando tutti i valori riscontrati sono inferiori o pari a 3 m in ambiente solido o a 10 m in ambiente liquido;

   b) accettabile quando i valori riscontrati sono compresi tra:

      i) 3 m e 10 m (= M) in ambiente solido,

      ii) 10 m e 30 m (= M) in ambiente liquido,

      e quando c/n è inferiore o pari a due quinti con il piano n = 5 e c = 2 o qualsiasi altro piano di efficacia equivalente o superiore da riconoscere da parte della Comunità europea.

2. La qualità della partita è ritenuta insoddisfacente

— in tutti i casi in cui si riscontrano valori superiori a M;

— qualora c/n sia superiore a due quinti.

Tuttavia quando si verifica il superamento di quest'ultima soglia per i microorganismi aerobi a + 30 °C, posto che tutti gli altri requisiti siano rispettati, detto superamento deve essere oggetto di una interpretazione complementare, in particolare per i prodotti crudi.

Comunque, il prodotto deve essere ritenuto tossico o corrotto quando la contaminazione raggiunge il valore microbico limite S fissato, in genere, a $m \cdot 10^3$.

Per lo stafilococco aureo, tale valore S non deve mai superare $5 \cdot 10^4$.

Le tolleranze che dipendono dalle tecniche di analisi non si possono applicare ai valori di M e di S.

B. Un piano a due categorie per le salmonelle, senza alcuna tolleranza, che corrispondono alle espressioni:

— «Assenza in»: il risultato è ritenuto soddisfacente;

— «Presenza in» il risultato è ritenuto insoddisfacente.

ALLEGATO III

CERTIFICATO DI SANITÀ RELATIVO A CARNI MACINATE (1)

N. ....

Paese speditore: ....

Ministero: ....

Servizio: ....

Riferimento (2): ....

I. **Identificazione delle carni macinate**

Prodotti preparati con carni di: ....
(specie animale)

Natura dei prodotti (3): ....

Natura dell'imballaggio: ....

Numero dei pezzi o delle unità di imballaggio: ....

Temperatura di immagazzinamento e di trasporto: ....

Durata di conservazione: ....

Peso netto: ....

II. ***Provenienza delle carni macinate***

Indirizzo(i) e numero(i) del riconoscimento dello (degli) stabilimento(i) di produzione riconosciuto(i):

Se *necessario:*

Indirizzo(i) e numero(i) del riconoscimento veterinario del(i) deposito(i) frigorifero(i) riconosciuto(i):

III. Destinazione delle carni macinate

Le carni macinate sono spedite

da: ....
(luogo di spedizione)

a: ....
(paese di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto (4): ....

(1) Ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 94/65/CE.
(2) Facoltativo.
(3) Da completare con le menzioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e) della direttiva 94/65/CE.
(4) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione; per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome. Tali indicazioni vanno aggiornate in caso di trasbordo.

Nome e indirizzo dello speditore: ....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

IV. **Attestato di sanità**

Il sottoscritto certifica che le carni macinate

a) sono state preparate con carni nelle condizioni specifiche previste dalla direttiva 94/65/CE;

b) sono destinate alla Repubblica ellenica (1).

Fatto a ...., il ....
(luogo) (data)

(timbro e firma del veterinario ufficiale)
(nome in lettere maiuscole)

---

(1) Se opportuno.

ALLEGATO IV

CRITERI MICROBIOLOGICI

I laboratori di fabbricazione o le unità di produzione autonoma debbono provvedere affinché, nei controlli di cui all'articolo 7, paragrafo 4, e secondo i metodi di interpretazione indicati nell'allegato II, le preparazioni di carni soddisfino i seguenti criteri:

Preparazioni di carni	M [1]	m [2]
Escherichia coli (Colibacilli) n = 5; c = 2	5×10^3/g	5×10^2/g
Stafilococchi aurei n = 5; c = 1	5×10^3/g	5×10^2/g
Salmonelle n = 5; c = 0	Assenza in 1 g	

[1] M = soglia limite di accettabilità oltre la quale i risultati non sono più ritenuti soddisfacenti; il valore di M è di 10 m al momento del conteggio effettuato in ambiente solido e di 30 m al momento del conteggio effettuato in ambiente liquido.

[2] m = soglia limite al di sotto della quale tutti i risultati sono ritenuti soddisfacenti.

ALLEGATO V

CERTIFICATO DI SANITÀ RELATIVO A PREPARAZIONI DI CARNI (1)

N. ....

Paese speditore: ....

Ministero: ....

Servizio: ....

Riferimento (2): ....

I. **Identificazione delle preparazioni di carni**

Prodotti preparati con carni di: ....
(specie animale)

Natura dei prodotti (3): ....

Natura dell'imballaggio: ....

Numero dei pezzi o delle unità di imballaggio: ....

Temperatura di immagazzinamento e di trasporto: ....

Durata di conservazione: ....

Peso netto: ....

II. **Provenienza delle preparazioni di carni**

Indirizzo(i) e numero(i) del riconoscimento dello (degli) stabilimento(i) di produzione riconosciuto(i):

Se necessario:

Indirizzo(i) e numero(i) del riconoscimento veterinario del(i) deposito(i) frigorifero(i) riconosciuto(i):

III. Destinazione delle preparazioni di carni

I prodotti sono spediti

da: ....
(luogo di spedizione)

a: ....
(paese di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto (4): ....

---

(1) Ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 94/65/CE.
(2) Facoltativo.
(3) Eventuale menzione d'irradiamento ionizzante per motivi di carattere medico.
(4) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione; per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome. Tali indicazioni vanno aggiornate in caso di trasbordo.

Nome e indirizzo dello speditore: ....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

IV. **Attestato di sanità**

Il sottoscritto certifica che le preparazioni di carni:

a) sono state preparate con carni fresche nelle condizioni specifiche previste dalla direttiva 94/65/CE;

b) sono destinate alla Repubblica ellenica ([1]).

Fatto a ...., il ....
(luogo) (data)

(timbro e firma del veterinario ufficiale)
(nome in lettere maiuscole)

([1]) Cancellare la dicitura inutile.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione della leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione così recita:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: la «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri». L'art. 17, comma 1, della suddetta legge così recita:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge».

— La legge 22 febbraio 1994, n. 146, concerne le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993. L'art. 4 così recita:

«Art. 4 *(Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare)*. — 1. Il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1, lettera *c)*, e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C, applicando anche il disposto dell'art. 5, comma 1, della medesima legge n. 86 del 1989.

2. Gli schemi di regolamento per l'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato D sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 86, come sostituito dall'art. 3 della presente legge».

— L'allegato alla legge n. 146/1994 sopra citata così recita:

«ALLEGATO *C*
(art. 4, comma 1)

ELENCO DELLE DIRETTIVE DA ATTUARE
IN VIA REGOLAMENTARE

(Omissis).

92/110/CEE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1992, recante modifica della direttiva 88/657/CEE che fissa i requisiti relativi alla produzione ed agli scambi delle carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e delle preparazioni di carni.

(Omissis)».

— La direttiva 94/65/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 368 del 31 dicembre 1994.

— La direttiva 88/657/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 382 del 31 dicembre 1988.

— La direttiva 92/110/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 394 del 31 dicembre 1992.

— Il D.P.R. 1° marzo 1992, n. 227, concerne il regolamento di attuazione della direttiva 88/657/CEE che fissa i requisiti relativi alla produzione ed agli scambi di carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e delle preparazioni di carni.

— Il D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, riguarda la definizione e l'ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. L'art. 2, comma 3, così recita:

«3. La Conferenza Stato-regioni è obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro venti giorni. Resta fermo quanto previsto in ordine alle procedure di approvazione delle norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

Note all'art. 1:

— Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 537, reca: «Attuazione della direttiva 92/5/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale».

— Il D.Lgs. 18 aprile 1994, n. 286, reca: «Attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche».

Note all'art. 2:

— Per il D.Lgs. 18 aprile 1994, n. 286, vedi nelle note all'art. 1. L'art. 2 del suddetto decreto legislativo così recita:

«Art. 2 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) carni: tutte le parti atte al consumo umano di animali domestici appartenenti alle specie bovina (comprese le specie *Bubalus bubalis* e *Bison bison*), suina, ovina, caprina, nonché di solipedi domestici;

b) carni fresche: carni, comprese quelle confezionate sotto vuoto o in atmosfera modificata, che non hanno subito alcun trattamento diverso dal trattamento per mezzo del freddo destinato ad assicurarne la conservazione;

c) carni separate meccanicamente: carni separate meccanicamente da ossa carnose, escluse le ossa della testa, delle estremità degli arti al di sotto delle articolazioni carpali e tarsali, nonché le vertebre coccigee dei suini, destinati agli stabilimenti riconosciuti conformemente all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537;

d) carcassa: il corpo intero di un animale da macello dopo dissanguamento, eviscerazione, sezionamento ed asportazione delle estremità degli arti in corrispondenza del carpo e del tarso, della testa, della coda e delle mammelle, e inoltre, per i bovini, ovini, caprini e solipedi, dopo scuoiamento. Tuttavia, per i suini, l'asportazione dell'estremità degli arti in corrispondenza del carpo, del tarso e della testa può non essere praticata qualora le carni siano destinate ad essere trattate conformemente alle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537;

e) frattaglie: le carni fresche diverse da quelle della carcassa definita alla lettera *d)*, anche se in connessione naturale con la carcassa;

f) visceri: le frattaglie che si trovano nella cavità toracica, addominale e pelvica, compresi la trachea e l'esofago;

g) veterinario ufficiale: veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio responsabile della vigilanza e dell'ispezione nello stabilimento;

h) Paese speditore: lo Stato membro dal quale le carni fresche sono spedite;

i) Paese destinatario: lo Stato membro nel quale sono spedite le carni fresche provenienti da un altro Stato membro;

j) mez:zi di trasporto: le sezioni di autoveicoli, veicoli ferroviari ed aeromobili destinati al carico, nonché le stive delle navi o i contenitori destinati al trasporto per via terrestre, marittima od aerea;

k) stabilimento: macello riconosciuto, laboratorio di sezionamento riconosciuto, deposito frigorifero riconosciuto, o un insieme che riunisca più stabilimenti di questo tipo;

l) confezionamento: operazione diretta a proteggere le carni fresche con un primo involucro o contenitore a diretto contatto con esse;

m) imballaggio: la sistemazione delle carni fresche confezionate in un secondo contenitore, come pure questo stesso contenitore;

n) macellazione speciale d'urgenza: macellazione ordinata da un veterinario ufficiale in seguito ad un incidente o allorché l'animale soffra di gravi disturbi fisiologici e funzionali; la macellazione speciale d'urgenza è effettuata in luogo diverso dal macello allorché il veterinario ufficiale ritenga che il trasporto dell'animale sia impossibile o imporrebbe all'animale inutili sofferenze;

o) centro di reimballaggio: un laboratorio di sezionamento o un deposito frigorifero in cui si effettuano le operazioni di raggruppamento e/o di reimballaggio di carni confezionate destinate all'immissione sul mercato».

— Il D.P.R. 8 giugno 1982, n. 503, reca: «Attuazione delle direttive (CEE) numeri 71/118, 75/431 e 78/50 relative a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile nonché della direttiva (CEE) n. 77/27 relativa alla bollatura dei grandi imballaggi di carni fresche di volatili da cortile». L'art. 3 così recita:

«Art. 3. — Ai sensi del presente decreto si intende per:

a) carcassa: il corpo intero di un volatile da cortile dopo dissanguamento, spiumatura ed eviscerazione; tuttavia, l'asportazione dei reni, delle zampe sezionate all'altezza del tarso e della testa sono facoltativi;

b) parti della carcassa: le parti della carcassa quale è definita alla lettera *a)*;

c) frattaglie: le carni fresche diverse da quelle delle carcasse di cui alla lettera *a)*, anche se sono in connessione naturale con la carcassa, nonché la testa e le zampe quando sono separate dalla carcassa;

d) visceri: le frattaglie che si trovano nelle cavità toracica, addominale e pelvica, compresi la trachea e l'esofago ed eventualmente il gozzo;

e) ispezione sanitaria *ante mortem:* ispezione dei volatili da cortile vivi nel macello, conformemente al capitolo IV dell'allegato I;

f) ispezione sanitaria *post mortem:* ispezione dei volatili da cortile nel macello, immediatamente dopo la macellazione, in conformità del capitolo VI dell'allegato I;

g) veterinario ufficiale: il veterinario designato ai sensi del successivo art. 11;

h) ausiliario: il tecnico designato per l'assistenza al veterinario ufficiale, ai sensi dei successivi articoli 11-12;

i) Paese speditore: lo Stato membro dal quale le carni fresche di volatili da cortile sono spedite in un altro Stato membro;

j) Paese destinatario: lo Stato membro nel quale sono spedite le carni fresche di volatili da cortile provenienti da un altro Stato membro;

k) partita: quantità di carne garantita dallo stesso certificato;

l) stabilimento: macello o laboratorio di sezionamento riconosciuti alle condizioni di cui all'art. 9».

— Il D.P.R. 1° marzo 1992, n. 231, concerne il regolamento di attuazione delle direttive 83/91/CEE, 88/289/CEE e 91/266/CEE relative a problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di importazione di animali, della specie bovina e suina, e di carni fresche in provenienza da Paesi terzi, nonché di ricerca delle trichine nelle carni fresche di animali domestici della specie suina. L'art. 2 recita:

«Art. 2. — 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) veterinario ufficiale: il veterinario degli uffici veterinari di confine, o quello designato dall'autorità centrale competente di un Paese terzo;

b) Paese destinatario: lo Stato membro a destinazione del quale sono spediti animali o carni fresche provenienti da un Paese terzo;

c) Paese terzo: quello considerato tale dalla Comunità economica europea;

d) importazione: l'introduzione nel territorio comunitario di animali o di carni fresche provenienti da Paesi terzi;

e) azienda: il complesso agricolo, industriale o commerciale ufficialmente controllato, situato nel territorio di un Paese terzo, nel quale sono tenuti o allevati abitualmente animali da allevamento, da produzione o da macello;

f) zona indenne da epizoozia: zona in cui, in base a constatazioni ufficiali, gli animali non risultano essere stati colpiti da alcuna delle malattie contagiose comprese nell'elenco stabilito dalla Comunità economica europea, per il periodo ed entro il raggio definiti dalla Comunità medesima.

2. Per le altre definizioni valgono, ove necessario, quelle di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modificazioni, quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312, e quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 728, e successive modificazioni.

3. L'allegato I citato nel presente regolamento è l'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312».

— Il D.P.R. 17 ottobre 1996, n. 607, concerne il regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/45/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni. L'art. 2 così recita:

«Art. 2. — 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) selvaggina: i mammiferi terrestri selvatici da caccia, compresi i mammiferi selvatici che vivono in territorio chiuso, con autonomia di ricovero e di approvvigionamento in condizioni di libertà analoghe a quelle della selvaggina allo stato libero, nonché i volatili selvatici da caccia che non sono compresi nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, e successive modifiche;

b) selvaggina di grossa taglia: i mammiferi selvatici dell'ordine degli ungulati;

c) selvaggina di piccola taglia: i mammiferi selvatici dell'ordine dei leporidi e i volatili selvatici in libertà;

d) carni di selvaggina: tutte le parti di selvaggina idonee al consumo umano;

e) centro di lavorazione della selvaggina: ogni stabilimento riconosciuto ai sensi dell'art. 7 per la lavorazione della selvaggina, in cui le relative carni sono ottenute e sottoposte ad ispezione conformemente alle norme d'igiene del presente regolamento;

f) centro di raccolta: ogni sito in cui la selvaggina uccisa depositata conformemente alle norme d'igiene di cui all'allegato I, capitolo III, punto 2, in vista del trasporto verso un centro di lavorazione;

g) commercializzazione: la detenzione o esposizione a scopo di vendita, la messa in vendita, la vendita, la consegna ed ogni altra modalità di immissione sul mercato di carni di selvaggina destinate al consumo umano ad eccezione della cessione di cui all'art. 1, comma 2;

h) scambi: gli scambi tra Stati membri ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del trattato.

2. Ai fini del presente regolamento valgono, ove occorra, le definizioni contenute nell'art. 2 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche, nonché quelle di carni fresche e di veterinario ufficiale di cui al decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche».

— Il D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 559, concerne il regolamento per l'attuazione della direttiva 91/495/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia in materia di produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento. Gli articoli 3, 6 e 8 così recitano:

«Art. 3. — 1. Le carni di coniglio devono:

a) essere ottenute in uno stabilimento conforme ai requisiti generali del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, e riconosciuto, ai fini del presente capo, conformemente ai sensi dell'art. 14;

b) essere carni di animali provenienti da un'azienda o zona che non forma oggetto di divieti per motivi di polizia sanitaria;

c) provenire da animali che siano stati sottoposti all'ispezione veterinaria *ante mortem* ad opera di un veterinario ufficiale, conformemente all'allegato I, capitolo I, e che in seguito a tale esame siano considerati atti alla macellazione;

d) essere state trattate in condizioni igieniche soddisfacenti analoghe a quelle previste nell'allegato I, capitolo V del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, eccettuate quelle di cui ai punti 28-*bis* e 28-*ter;*

e) essere sottoposte ad un'ispezione sanitaria *post mortem* effettuata da un veterinario ufficiale, conformemente all'allegato I, capitolo II del presente regolamento, e non presentino alcuna alterazione, salvo lesioni traumatiche sopravvenute poco prima della macellazione oppure malformazioni localizzate, sempre che sia accertato, eventualmente con opportune analisi di laboratorio, che non rendano la carcassa e le frattaglie inadatte al consumo umano o pericolose per la salute dell'uomo;

f) essere munite di bollo sanitario in conformità all'allegato I, capitolo III. È possibile secondo le procedure comunitarie, modificare o completare le disposizioni di detto capitolo, in particolare per tener conto dei vari modi di presentazione commerciali, purché conformi alle norme di igiene;

g) essere conservate conformemente all'allegato I, capitolo IV dopo l'ispezione *post mortem*, in condizioni igieniche soddisfacenti, presso stabilimenti riconosciuti ai sensi dell'art. 14 o in depositi riconosciuti conformemente alla normativa comunitaria;

h) essere trasportate in condizioni igieniche soddisfacenti conformemente all'allegato I, capitolo V;

i) se si tratta di parti di carcassa; o di carni disossate, essere state ottenute in condizioni igieniche analoghe a quelle previste nel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, in uno stabilimento riconosciuto ai sensi dell'art. 14.

2. Le carni fresche di coniglio spedite verso il territorio di un altro Stato membro devono essere accompagnate da un certificato sanitario in originale rilasciato da un veterinario ufficiale all'atto della spedizione. Il certificato sanitario deve corrispondere al modello che figura nell'allegato II, deve essere redatto almeno nella lingua o nelle lingue del paese di destinazione e contenere le informazioni previste».

«Art. 6. — 1. Le carni di selvaggina d'allevamento provenienti da mammiferi terrestri selvatici biungulati devono rispondere ai requisiti di cui agli articoli 3 e 4, lettere da *b)* ad *h)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312, a condizione che la mandria d'origine sia sottoposta ad un controllo veterinario periodico e non formi oggetto di restrizioni a seguito di indagine eseguita ai sensi dell'art. 11 o a seguito di ispezione veterinaria. Le modalità di detto controllo sono stabilite dalla Comunità europea. Gli animali in questione devono essere trattati in momenti diversi rispetto agli animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina.

2. Il certificato sanitario che deve accompagnare le carni di cui al comma 1, deve essere conforme al modello che figura nell'allegato IV.

3. Le carni provenienti da cinghiali d'allevamento o da altre specie sensibili all'infestazione da trichine devono essere sottoposte ad un esame con il metodo della digestione conformemente alle disposizioni concernenti la ricerca delle trichine (*Trichinella spiralis*) all'importazione dai Paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina.

4. In deroga a quanto disposto dal comma 1, il servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per territorio può consentire la macellazione di selvaggina d'allevamento nel luogo d'origine se gli animali non possono essere trasportati, per evitare che chi li manipola corra dei rischi o per proteggere il benessere degli animali. Tale deroga può essere concessa se:

a) l'allevamento è sottoposto ad un controllo veterinario periodico e non è oggetto di restrizioni a sguito di indagine effettuata conformemente all'art. 12 o a seguito di ispezione veterinaria;

b) è presentata domanda dal proprietario degli animali;

c) il servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio viene informato in precedenza della data di macellazione di questi animali;

d) l'azienda dispone di un centro di raccolta degli animali selvatici in cui è possibile effettuare ispezione *ante mortem* del gruppo da macellare;

e) l'azienda dispone di un locale adatto per la macellazione, la jugulazione ed il dissanguamento degli animali;

f) la macellazione mediante jugulazione e dissanguamento è preceduta da uno stordimento effettuato alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni; il servizio veterinario dell'unità sanitaria locale può autorizzare la macellazione con palla in casi particolari;

g) gli animali macellati e dissanguati sono trasportati, sospesi, in condizioni igieniche soddisfacenti, verso un macello riconosciuto a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312, il più rapidamente possibile dopo la macellazione; qualora la selvaggina macellata nel luogo dell'allevamento non possa essere portata entro un'ora in un macello riconosciuto conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312, essa deve essere trasportata in un contenitore o con altro mezzo di trasporto in cui regni una temperatura compresa tra 0 °C e 4 °C. L'eviscerazione deve essere effettuata al più tardi tre ore dopo lo stordimento;

h) nel trasporto al macello gli animali macellati sono accompagnati da un attestato del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale da cui risulti il risultato positivo dell'ispezione *ante mortem*, la corretta esecuzione del dissanguamento e l'ora della macellazione; tale attestato deve essere conforme al modello che figura nell'allegato.

5. In attesa dell'adozione delle norme sanitarie applicabili alle carni riservate al mercato nazionale, il sindaco, in deroga a quanto disposto dal comma 1, può consentire che la macellazione di selvaggina grossa d'allevamento, il sezionamento ed il deposito delle carni siano effettuati in stabilimenti autorizzati per il mercato nazionale; tali carni non possono formare oggetto di scambi intracomunitari.

6. Le carni di cui al comma 5 devono essere contrassegnate con un bollo sanitario, ad inchiostro o a fuoco, recante in caratteri perfettamente leggibili le seguenti indicazioni, tenendo presente che i caratteri a stampa devono avere un'altezza di almeno 0,8 centimetri per le lettere e di un centimetro per le cifre e che, qualora porzioni di carni o di visceri siano posti in vendita in confezione originale, su di essi o sulle etichette devono essere riprodotte le diciture del bollo:

a) nella parte superiore, il nome del comune;

b) al centro, la sigla V.S.;

c) nella parte inferiore, la denominazione della ditta produttrice».

«Art. 8. — 1. Le carni di selvaggina d'allevamento da penna devono soddisfare ai requisiti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503.

2. Le carni di selvaggina d'allevamento da penna destinate agli scambi intracomunitari sono corredate del certificato sanitario conforme al modello che figura nell'allegato IV.

3. Se la tecnica di eviscerazione utilizzata non consente, per quanto concerne le quaglie ed i piccioni, di effettuare l'ispezione sanitaria completa delle viscere di ciascun animale, è consentito, in deroga a quanto previsto dall'allegato I, capitolo V, punto 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1982, effettuare tale ispezione su un campione relativo ad almeno il 5% degli animali per ogni partita di 500 animali e su una proporzione corrispondente oltre i 500 animali, purché si tratti di partite omogenee per natura, peso ed origine.

4. Qualora i risultati non siano sicuramente positivi, il parere espresso sulla commestibilità degli animali macellati in base a tale ispezione per campione delle viscere vale per tutta la partita».

— Per il D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 537, si veda in note all'art. 1.

Note all'art. 3:

— Per il D.Lgs. 18 aprile 1994, n. 286, si veda in note all'art. 1. L'art. 4 del suddetto decreto legislativo così recita:

«Art. 4 *(Prescrizioni generali)*. — 1. Le carcasse, le mezzene, le mezzene sezionate al massimo in tre pezzi o i quarti devono:

a) essere ottenuti in un macello di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*;

b) provenire da un animale da macello che un veterinario ufficiale abbia sottoposto all'ispezione *ante mortem* conformemente all'allegato I, capitolo VI, e che, in seguito a tale ispezione, sia stato riconosciuto atto alla macellazione ai sensi del presente decreto;

c) essere trattati in condizioni igieniche soddisfacenti in conformità dell'allegato I, capitoli V e VII;

d) essere stati sottoposti, in conformità dell'allegato I, capitolo VIII, all'ispezione *post mortem* effettuata da un veterinario ufficiale e non presentare alcuna alterazione, ad eccezione di lesioni traumatiche sopraggiunte poco prima della macellazione e di malformazioni o di alterazioni localizzate, purché sia constatato, se necessario, per mezzo di adeguate analisi di laboratorio, che tali lesioni, malformazioni o alterazioni non rendano le carcasse e le frattaglie inadatte al consumo umano o pericolose per la salute dell'uomo;

e) avere il bollo sanitario in conformità dell'allegato I, capitolo XI;

f) essere accompagnati durante il trasporto:

1) da un documento di accompagnamento commerciale che deve:

essere rilasciato dallo stabilimento di spedizione;

oltre alle indicazioni previste all'allegato I, capitolo XI, punto 50, recare il/la riproduzione prestampata del numero di riconoscimento veterinario dello stabilimento riconosciuto e, per le carni congelate, recare chiaramente l'indicazione del mese e dell'anno di congelazione;

per le carni destinate alla Finlandia ed alla Svezia, recare una delle indicazioni previste all'allegato IV, parte IV, terzo trattino;

essere conservato dal destinatario per poter essere presentato all'autorità competente, su richiesta di quest'ultima. Se si tratta di dati informatici, questi devono essere stampati a richiesta di detta autorità;

2) da un certificato conforme all'allegato IV, qualora si tratti di carni provenienti da un macello situato in una regione o in una zona soggetta a restrizioni o di carni destinate ad un altro Stato membro, con transito, in autocarro sigillato, attraverso un Paese terzo;

3) da un attestato sanitario, da presentarsi su richiesta dell'autorità competente dello Stato membro di destinazione, qualora le carni siano destinate ad essere esportate verso un Paese terzo dopo trasformazione. Le spese sostenute per tale attestato sono a carico degli operatori;

g) essere conservati dopo l'ispezione *post mortem* in condizioni igieniche soddisfacenti, in conformità all'allegato I, capitolo XIV, all'interno di stabilimenti controllati a norma dell'allegato I, capitolo X;

h) essere trasportati in condizioni igieniche soddisfacenti, in conformità alle disposizioni dell'allegato I, capitolo XV.

2. Le pezzature di carni inferiori a quelle di cui al comma 1 o le carni disossate, siano esse confezionate o meno, devono:

a) essere ottenute in un laboratorio di sezionamento riconosciuto a norma dell'art. 13;

b) essere ottenute conformemente all'allegato I, capitolo IX, e provenire da carni fresche rispondenti alle condizioni di cui al comma I, oppure da carni fresche importate da Paesi terzi conformemente al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93;

c) essere immagazzinate, in condizioni rispondenti alle disposizioni dell'allegato I, capitolo XIV, presso stabilimenti controllati a norma dell'allegato I, capitolo X;

d) essere controllate da un veterinario ufficiale conformemente all'allegato I, capitolo X;

e) rispondere per quanto riguarda l'imballaggio ed il confezionamento, alle prescrizioni dell'allegato I, capitolo XII;

f) soddisfare alle condizioni di cui al comma 1, lettere *c)*, *e)*, *f)* ed *h)*.

3. Le frattaglie devono provenire da un macello o laboratorio di sezionamento riconosciuto e soddisfare le condizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. Le carni fresche che sono state immagazzinate, conformemente alle disposizioni del presente decreto, in un deposito frigorifero di cui all'art. 3, comma 3, e non sono state da allora sottoposte ad alcuna manipolazione, salvo che per il magazzinaggio, devono:

a) soddisfare alle condizioni fissate al comma 1, lettere *c)*, *e)*, *g)* ed *h)*, ed ai commi 2 e 3, o essere importate da Paesi terzi conformemente al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93;

b) essere accompagnate, durante il trasporto verso il luogo di destinazione, dal documento di accompagnamento commerciale o dal certificato di cui al comma 1, lettera *f)*; quest'ultimo è redatto dal veterinario ufficiale in base ai certificati sanitari allegati alle spedizioni di carni fresche al momento dell'ammissione al magazzinaggio e contiene, in caso di carni importate, l'indicazione relativa all'origine. In tal caso, il numero di riconoscimento veterinario deve figurare sul documento di accompagnamento commerciale».

— Per il D.P.R. 1° marzo 1992, n. 231, si veda in note all'art. 2.

— Il D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 93, reca: «Attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea».

— Per il D.Lgs. 18 aprile 1994, n. 286, si veda in note all'art. 1.

— Il D.P.R. 17 maggio 1998, n. 192 reca: «Attuazione della direttiva CEE n. 84/319, concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai Paesi terzi di carni fesche provenienti da animali domestici della specie suina, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183».

— Per quanto concerne il D.Lgs. 18 aprile 1994, n. 286, si veda in note all'art. 1. L'art. 13 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica così recita:

«Art. 13 *(Procedura di riconoscimento per gli stabilimenti)*. — 1. Il Ministero della sanità riconosce l'idoneità degli stabilimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, comma 2, lettera *a)* e comma 3, lettera *a)*, attribuendo un numero di riconoscimento veterinario a ciascuno di essi e redige un elenco ufficiale; copia di tale elenco e di ogni modifica viene inviata agli altri Stati membri ed alla Commissione delle Comunità europee.

2. Al fine del riconoscimento di idoneità il titolare responsabile dello stabilimento presenta alla regione o provincia autonoma competente per territorio istanza di riconoscimento rivolta al Ministero della sanità corredata della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti strutturali e funzionali prescritti, unitamente al parere favorevole del servizio veterinario della unità sanitaria locale; copia dell'istanza presentata viene inviata per conoscenza al Ministero della sanità.

3. Entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, la regione, unitamente al proprio parere, trasmette al Ministero della sanità l'istanza, completa degli allegati e del verbale dell'ispezione eventualmente svolta al fine di accertare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2.

4. Sulla base degli atti istruttori o degli accertamenti ritenuti necessari, il Ministero della sanità, entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 3, riconosce l'idoneità rilasciando il numero CE, oppure dà comunicazione alla regione ed all'impresa interessata delle carenze da rimuovere con appositi interventi.

5. L'impresa interessata, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 4, rende noto alla regione, per la segnalazione al Ministero della sanità, la data prevista per il completamento dei lavori di adeguamento.

6. Completati i lavori di cui al comma 5, il Ministero della sanità, effettuati gli accertamenti eventualmente necessari, provvede al riconoscimento CE o al diniego del medesimo.

7. Il Ministero della sanità procede periodicamente, anche mediante ispezioni a sondaggio degli stabilimenti riconosciuti idonei, alla verifica dell'uniformità delle procedure ispettive e dei criteri di valutazione seguiti dagli organi territoriali.

8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della sanità indica la documentazione da allegare all'istanza di cui al comma 2.

9. Il Ministero della sanità, tenuto conto delle risultanze delle ispezioni e dei controlli di cui al comma 7, adotta le opportune misure nei confronti degli stabilimenti che risultano non in possesso dei requisiti prescritti.

10. Il riconoscimento di idoneità ed il relativo numero di riconoscimento CE rilasciati agli impianti di macellazione, ai laboratori di sezionamento ed ai depositi frigoriferi ai sensi della legge 29 novembre 1971, n. 1073, o del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312, mantengono la loro efficacia.

11. Il Ministero della sanità può concedere il riconoscimento provvisorio di idoneità su richiesta dell'interessato accompagnata da copia dell'istanza di riconoscimento presentata ai sensi del comma 2, e da copia del parere favorevole del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale ad essa allegato».

— Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 110, reca: «Attuazione della direttiva 89/108/CEE in materia di alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana». L'art. 2, comma 1, recita:

«Art. 2 *(Definizione)*. — 1. Per alimenti surgelati si intendono i prodotti alimentari:

a) sottoposti ad un processo speciale di congelamento, detto "surgelazione", che permette di superare con la rapidità necessaria, in funzione della natura del prodotto, la zona di cristallizzazione massima e di mantenere la temperatura del prodotto in tutti i suoi punti, dopo la stabilizzazione termica, ininterrottamente a valori pari o inferiori a -18 °C;

b) commercializzati come tali».

Note all'art. 5:

— Per il D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 93, si veda in note all'art. 3.

— Per il D.P.R. 17 maggio 1988, n. 192, si veda in note all'art. 3.

— Per l'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 110, si veda in note all'art. 3.

— Per l'art. 4, del D.Lgs. 18 aprile 1994, n. 286, si veda in note all'art. 3.

— Per il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 537, si veda in note all'art. 2.

Note all'art. 8:

— Per l'art. 13 del D.Lgs. 18 aprile 1994, n. 286, si veda in note all'art. 3.

— Per il D.Lgs. 8 giugno 1982, n. 503, si veda in note all'art. 2.

— Per il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 537, si veda in note all'art. 1.

— Per il D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 559, si veda in note all'art. 2.

— Per il D.P.R. 17 ottobre 1996, n. 607, si veda in note all'art. 2.

— Per il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 537, si veda in note all'art. 1. L'art. 8 del suddetto decreto legislativo così recita:

«Art. 8 *(Procedura di riconoscimento di stabilimenti per la produzione di prodotti a base di carne e degli altri prodotti di origine animale)*. — 1. Il Ministero della sanità riconosce l'idoneità degli stabilimenti di cui all'art. 2, lettera *a)*, attribuendo un numero di riconoscimento veterinario a ciascuno di essi e ne redige un elenco ufficiale.

2. Il riconoscimento di idoneità sostituisce, solo ai fini del presente decreto, l'autorizzazione prevista dall'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

3. Al fine del riconoscimento di idoneità il responsabile dello stabilimento presenta alla regione o provincia autonoma competente per territorio istanza di riconoscimento rivolta al Ministero della sanità corredata della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti strutturali e funzionali prescritti, unitamente al parere favorevole del servizio veterinario della unità sanitaria locale.

4. Copia dell'istanza di cui al comma 3 viene inviata al Ministero della sanità unitamente al parere favorevole del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale ai fini del rilascio del riconoscimento provvisorio; il Ministero della sanità, previo esame della documentazione ricevuta, rilascia il riconoscimento provvisorio ed il relativo numero ai fini dell'avvio dell'attività produttiva.

5. Entro novanta giorni dalla data di ricezione, la regione o provincia autonoma trasmette al Ministero della sanità l'istanza completa degli allegati, dei verbali delle ispezioni svolte e del proprio parere circa la sussistenza dei requisiti di cui al comma 3.

6. Sulla base degli atti istruttori e degli accertamenti ritenuti necessari, il Ministero della sanità, entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 5:

a) conferma o revoca il riconoscimento veterinario e il relativo numero;

b) comunica alla regione o provincia autonoma e all'impresa le carenze riscontrate assegnando un termine per la rimozione; a seguito della comunicazione dell'avvenuta esecuzione dei lavori o del decorso del termine, il Ministero della sanità effettua gli accertamenti necessari e provvede alla conferma o alla revoca del riconoscimento.

7. Il Ministero della sanità elabora e aggiorna modulistica e documentazione necessarie ai fini del procedimento previsto dal presente articolo.

8. Il Ministero della sanità procede periodicamaente, anche mediante ispezioni a sondaggio degli stabilimenti riconosciuti, alla verifica dell'uniformità delle procedure ispettive e dei criteri di valutazione seguiti dagli organi territoriali.

9. Il Ministero della sanità, tenuto conto delle risultanze delle ispezione e dei controlli di cui al comma 8, adotta le opportune misure nei confronti degli stabilimenti che non risultano in possesso dei requisiti prescritti.

10. Il Ministero della sanità invia copia dell'elenco di cui al comma 1 e di ogni sua modifica agli altri Stati membri ed alla Commissione europea».

— La legge 29 dicembre 1990, n. 407, reca: «Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993». L'art. 5, comma 12, così recita:

«12. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati le tariffe e i diritti spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilità di soggetti interessati, tenendo conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento; le relative entrate sono utilizzate per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero della sanità e degli istituti superiori predetti».

Note all'art. 9:

— Per quanto concerne il D.Lgs. 18 aprile 1994, n. 286, si veda in note all'art. 1.

— Per quanto concerne il D.P.R. 8 giugno 1982, n. 503, si veda in note all'art. 2.

— La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: «Modifiche al sistema penale».

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

Nota all'art. 11:

— Il D.Lgs. 30 gennaio 1993, n. 28, reca: «Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari».

Nota all'art. 12:

— Il D.M. 27 febbraio 1996, n. 289, concerne il regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE.

Note all'art. 13:

— Il D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 558, concerne il regolamento per l'attuazione della direttiva 91/494/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria intracomunitaria e le importazioni in provenienza da Paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile.

— Per il D.P.R. 8 giugno 1982, n. 503, si veda in note all'art. 2.

— Per il D.P.R. 1° marzo 1992, n. 231, si veda in note all'art. 2.

— Per il D.P.R. 17 ottobre 1996, n. 607, si veda in note all'art. 2.

— Per il D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 93, si veda in note all'art. 3.

Nota all'art. 14:

— Il D.P.R. 1° marzo 1992, n. 227, concerne il regolamento di attuazione della direttiva 88/657/CEE che fissa i requisiti relativi alla produzione ed agli scambi di carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e delle preparazioni di carni.

Note all'art. 15:

— Per il D.P.R. 1° marzo 1992, n. 227, si veda in note all'art. 14.

— Per il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 537, si veda in note all'art. 1. L'art. 9, comma 1, lettere *a)* e *b)* del suddetto decreto del Presidente della Repubblica così recita:

«Art. 9 *(Requisiti strutturali degli stabilimenti)*. — 1. Ai fini del riconoscimento delle condizioni di idoneità, gli stabilimenti per la produzione di prodotti a base di carne, sono distinti in:

a) stabilimenti aventi struttura e capacità di produzione industriale;

b) stabilimenti non aventi struttura e capacità di produzione industriale».

98G0363

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 1998, n. **310.**

Regolamento recante norme di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativamente all'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento della funzione pubblica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 1993, n. 597;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 321;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 16 luglio 1997, n. 323;

Visto il decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 ottobre 1993;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996 con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato delegato ad esercitare talune funzioni, comprese quelle attribuite dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri relative a tutte le materie che riguardano l'area della Funzione pubblica;

Considerate le modificazioni intervenute nell'organizzazione del Dipartimento della funzione pubblica a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 1993, n. 597, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 321, e del decreto del Ministro per la funzione pubblica 16 luglio 1997, n. 323;

Ritenuto che le modificazioni predette rendono necessario acquisire di nuovo il prescritto parere da parte del Consiglio di Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 15 giugno 1998;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza degli uffici del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio.

2. I procedimenti di competenza del Dipartimento della funzione pubblica devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione dell'organo e ufficio competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 2.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il Dipartimento della funzione pubblica abbia formale e documentata notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte del competente ufficio del Dipartimento della funzione pubblica, della richiesta o della proposta.

Art. 3.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dal Dipartimento, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli amministrati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.

3. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 7 della citata legge n. 241 e all'articolo 4 del presente regolamento. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dell'avviso stesso.

4. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro sessanta giorni, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

5. Restano salvi la facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti di ufficio, previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché il disposto di cui all'articolo 18, commi 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 4.

Comunicazione dell'inizio del procedimento

1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento nonché ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, ai quali dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, contenente, ove non rese già note ai sensi dell'articolo 3, comma 3, le indicazioni di cui all'articolo 8 della

legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per alcuni di essi, impossibile o particolarmente gravosa, nonché nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante forme di pubblicità da attuarsi con l'affissione e la pubblicazione di apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga, rispettivamente nell'albo del Dipartimento della funzione pubblica e nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione possono essere fatte valere, anche nel corso del procedimento solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unità organizzativa competente, il quale è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie entro dieci giorni, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento.

4. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 3 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.

Art. 5.

Partecipazione al procedimento

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso l'ufficio per le relazioni con il pubblico del Dipartimento della funzione pubblica sono rese note, mediante affissione in appositi albi o con altre idonee forme di pubblicità, le modalità per prendere visione degli atti del procedimento.

2. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *b)*, della medesima legge n. 241, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia già concluso. La presentazione di memorie e documenti oltre il detto termine non può comunque determinare lo spostamento del termine finale.

Art. 6.

Termine finale del procedimento

1. I termini di tempo per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. I tempi di cui al comma 1 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera il Dipartimento dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

3. Nei casi in cui il controllo sugli atti del Dipartimento della funzione pubblica abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

4. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

5. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale il Dipartimento deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.

Art. 7.

Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi od enti appositi

1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito da legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall'articolo 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Dipartimento può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Il responsabile del procedimento, ove ritenga di non avvalersi di tale facoltà, partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento ma che non può comunque essere superiore ad altri quarantacinque giorni.

2. Ove per disposizione di legge o regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'articolo 17, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al comma 1 del suindicato articolo 17, e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. In tali casi, per il periodo di sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche non viene computato ai fini del termine finale del procedimento. Entro il predetto termine di sei mesi il Ministro per la funzione pubblica individua, in via generale, d'intesa con gli organi, amministrazioni o enti pubblici interessati, gli altri soggetti, che siano dotati

di qualificazione e capacità tecnica equipollenti rispetto agli organi ordinari, ai quali sia possibile richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche, stabilendo i termini entro i quali le stesse devono essere rese. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per la funzione pubblica, provvede, ove occorra, ad apportare, con la prescritta forma regolamentare, le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti nelle tabelle allegate al presente regolamento. Fino a quando il Ministro per la funzione pubblica non avrà provveduto in via generale nei modi suindicati, il responsabile del procedimento provvederà di volta in volta ad individuare gli organi o i soggetti ai quali richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche.

Art. 8.

Parere facoltativo del Consiglio di Stato

1. Quando il Ministro per la funzione pubblica, fuori dei casi di parere obbligatorio, ritenga di dover promuovere la richiesta di parere in via facoltativa al Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento partecipa la determinazione ministeriale agli interessati, indicandone concisamente le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere, dalla richiesta alla sua ricezione, non è computato nel termine finale del procedimento, ove il parere medesimo sia reso nei termini di cui all'articolo 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. L'acquisizione in via facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, al di fuori del caso di cui al comma 1, ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.

Art. 9.

Unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale

1. Salvo diversa determinazione, l'unità organizzativa responsabile del procedimento dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, è l'ufficio competente, indicato nelle tabelle allegate al presente regolamento.

Art. 10.

Responsabile del procedimento

[illegible] responsabile del procedimento dell'unità orga[illegible]va può affidare ad altro dipendente addetto al[illegible] unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento.

2. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio nonché quelli attinenti all'applicazione della legge 4 agosto 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Art. 11.

Integrazione e modificazione del presente regolamento

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, il Dipartimento della funzione pubblica verifica lo stato di attuazione della normativa emanata ed apporta, nelle prescritte forme regolamentari, le modificazioni ritenute necessarie.

Art. 12.

Pubblicità aggiuntiva

1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è reso pubblico mediante ulteriori forme e modalità stabilite dal Ministro per la funzione pubblica. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.

2. L'ufficio per le relazioni con il pubblico del Dipartimento della funzione pubblica tiene a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti l'indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 giugno 1998

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1998
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 371

TABELLE (art. 1, comma 2, e art. 9)

UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Procedimenti	Norme	Unità organizzativa responsabile	Termini
Circolari indirizzate ad altre amministrazioni ai fini della ricezione di elementi e dati utili per la relazione al Parlamento		Servizio coord. e rapporti istituzionali e relazione al Parlamento	entro il 28 febbraio di ogni anno
Relazione dell'ISTAT e stato di attuazione del programma statistico nazionale	art. 24, comma 1, D.lgs 322/89	Servizio coord. e rapporti istituzionali e relazione al Parlamento	20 gg. antecedenti alla scadenza di legge (30.05 di ogni anno)
Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi	art. 20, comma 1, L. 59/97	Servizio coord. e rapporti istituzionali e relazione al Parlamento	allegato al disegno di legge annuale sulla semplificazione (31.01)

UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Procedimenti	Norme	Unità organizzativa responsabile	Termini	Note
Approvazione dei progetti finalizzati.	D.P.R. 19 aprile 1994 n. 303 artt. 4-5-6-7	Servizio Progetti finalizzati al miglioramento della efficienza delle amministrazioni	90 gg.	
Liberatoria di pagamento a seguito di intervenuta valutazione dello stato di avanzamento dei progetti finalizzati.	D.P.R. 19 aprile 1994 n. 303 art. 8	Servizio Progetti finalizzati al miglioramento della efficienza delle amministrazioni	30 gg.	
Rilascio di attestazione di iscrizione all'albo dei Dirigenti.	D. L.vo 3 febbraio 1993 n. 29 art. 23 e D.P.C.M. 11 marzo 1994 n. 374.	Servizio Informazione statistica e gestione del sistema automatizzato delle informazioni	15 gg.	

UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E PER IL PERSONALE

Procedimenti	Norme	Unità Organizzativa Responsabile	Termini	Note
Notifica provvedimenti al personale del ruolo della P.C.M., comandato o fuori ruolo	Legge 4.1.68, n. 15	Servizio Personale	7 gg.	
Rilascio attestati di servizio		Servizio Personale	7 gg.	
Contestazione di assenza a visita medica di controllo.	Art. 5 della legge 638/83;	Servizio Personale	10 gg.	
Denuncia agli organi competenti di infortunio sul lavoro o in itinere	D.P.R. 30.6.65, n. 1124	Servizio Personale	1 o 2 gg. secondo la gravità dell'infortunio	1 g. per morte o pericolo di morte; 2 gg. negli altri casi
Istruttoria per il riconoscimento di malattie dipendenti da causa di servizio	D.P.R. 20.4.94 n. 349	Servizio Personale	30 gg.	

UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E PER IL PERSONALE

Procedimenti	Norme	Unità Organizzativa Responsabile	Termini	Note
Relazione al Consiglio di Stato per richiesta di parere su ricorsi straordinari al Capo dello Stato	D.P.R. 24.11.71, n. 1199 art. 11	Servizio Personale	120 gg.	
D.P.R. di decisione	D.P.R. 24.11.71, n. 1199 art. 11	Servizio Personale	30 gg.	
Relazione all'Avvocatura dello Stato su ricorsi in sede giurisdizionale ai fini della costituzione in giudizio e difesa dell'Amministrazione		Servizio Personale	30 gg.	
Relazione all'Avvocatura dello Stato su ricorsi in sede giurisdizionale con richiesta incidentale di sospensione		Servizio Personale	5 gg.	

UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E PER IL PERSONALE

Procedimenti	Norme	Unità Organizzativa Responsabile	Termini	Note
Applicazione dei contratti di lavoro agli ex dipendenti degli Enti soppressi	Art. 11, co 1, della legge 482/88;	Servizio Amministrativo-contabile	180 gg.	
Rideterminazione di trattamenti di quiescenza degli ex dipendenti degli Enti soppressi	Artt. 6-7-8-10 della legge 482/88;	Servizio Amministrativo-contabile	180 gg.	
Rimborsi alle Amministrazioni per gli ex dipendenti degli Enti soppressi	D.P.R. 509/79 art. 1 commi 3 e 4;	Servizio Amministrativo-contabile	120 gg.	
Provvedimenti di previdenza per gli ex dipendenti degli Enti soppressi.	Leggi 523/54; 322/58; 335/70; 1092/73; 114/74 e 177/76;	Servizio Amministrativo-contabile	90 gg.	
Provvedimenti una tantum in luogo di pensione per gli ex dipendenti degli Enti soppressi	Leggi 523/54; 322/58; 335/70; 1092/73; 114/74 e 177/76;	Servizio Amministrativo-contabile	360 gg.	

UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E PER IL PERSONALE

Procedimenti	Norme	Unità Organizzativa Responsabile	Termini	Note
Revisione dell'inquadramento degli ex dipendenti degli Enti soppressi	Artt. 40 e 41 del D.P.R. 509/79.	Servizio Amministrativo-contabile	60 gg.	
Liquidazione dei compensi a componenti di Comitati e Commissioni	D.P.R. 11.1.56, n. 5 e D.P.R.	Servizio Amministrativo-contabile	60 gg.	
Liquidazione di missioni	R.D. 3.6.26, n. 948; 18.12.73, n.836, 26.7.78, n. 417 e successive modifiche e integr.;	Servizio Amministrativo-contabile	30 gg.	
Convenzioni e contratti per la fornitura di beni e servizi in ambito comunitario	R.D. 18.11.23, n. 2440; R.D. 23.5.24, n. 827; D. Lgs 24.7.92, n. 358; D. Lgs. 157/95	Servizio Amministrativo-contabile	250 gg.	

UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E PER IL PERSONALE

Procedimenti	Norme	Unità Organizzativa Responsabile	Termini	Note
Convenzioni e contratti per la fornitura di beni e servizi in ambito nazionale	R.D. 18.11.23, n. 2440; R.D. 23.5.24, n. 827;D.P.R. 18.4.1994, n. 573	Servizio Amministrativo-contabile	150 gg.	
Acquisto di beni e servizi a trattativa privata	R.D. 18.11.23, n. 2440; R.D. 23.5.24, n. 827;D.P.R. 18.4.94, n. 573; D.P.R. 5.6.85 n. 359	Servizio Amministrativo-contabile	60 gg.	
Liquidazione degli stati di avanzamento dei progetti finalizzati.		Servizio Amministrativo-contabile	60 gg.	
Liquidazione spese sostenute con procedure in economia.	R.D. 18.11.23, n. 2440; R.D. 23.5.24, n. 827; D.P.R. 5.6.85, n. 359.	Servizio Amministrativo-contabile	90 gg.	

UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E PER IL PERSONALE

Procedimenti	Norme	Unità Organizzativa Responsabile	Termini	Note
Liquidazione spese sostenute con procedura ordinaria	R.D. 18.11.23, n. 2440; R.D. 23.5.24, n. 827	Servizio Amministrativo-contabile	120 gg	
Accreditamento di fondi a funzionari delegati	R.D. 18.11.23, n. 2440; R.D. 23.5.24, n. 827	Servizio Amministrativo-contabile	60 gg.	

UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E PER IL PERSONALE

Procedimenti	Norme	Unità Organizzativa Responsabile	Termini	Note
Relazione al Consiglio di Stato per richiesta di parere su ricorsi straordinari al Capo dello Stato	D.P.R. 24.11.71, n. 1199 art. 11	Servizio Amministrativo-contabile	120 gg.	
D.P.R. di decisione	D.P.R. 24.11.71, n. 1199 art. 11	Servizio Amministrativo-contabile	30 gg.	
Relazione all'Avvocatura dello Stato su ricorsi in sede giurisdizionale ai fini della costituzione in giudizio e difesa dell'Amministrazione		Servizio Amministrativo-contabile	30 gg.	
Relazione all'Avvocatura dello Stato su ricorsi in sede giurisdizionale con richiesta incidentale di sospensione		Servizio Amministrativo-contabile	5 gg.	

UFFICIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Procedimenti	Norme	Unità Organizzativa Responsabile	Termini	Note
Verifica di congruità della metodologia di rilevazione dei carichi di lavoro per le amministrazioni di cui all'art. 6, comma 1, D.Lgs. 29/93 e per gli enti pubblici non economici vigilati ancora inadempienti, nonché, in via residuale, per gli enti locali strutturalmente deficitari.	Art. 22, comma 18, legge 724/94, come richiamato dall'art. 45, comma 9, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 - art. 3, commi 5 e 8, legge 537/93	Servizio carichi di lavoro	30 gg.	
Verifica biennale dei carichi di lavoro previa eventuale riduzione delle procedure, solo per le amministrazioni ancora inadempienti.	art. 22, comma 17, legge 724/94, come richiamato dall'art. 45, comma 9, D.Lgs. 80/98	Servizio carichi di lavoro	60 gg.	
Parere su deliberazioni dotazioni organiche degli enti pubblici non economici ai fini dell'approvazione del Ministero vigilante.	Artt. 25 e 29 della legge 70/75	Servizio dotazioni organiche	30 gg.	
Intesa su delibere dotazioni organiche degli ordini professionali con posizioni dirigenziali.	Art. 1, comma 5, D.P.R. 25 luglio 1997, n. 404.	Servizio dotazioni organiche	30 gg.	
Parere sulle deliberazioni degli ordini professionali concernenti le dotazioni organiche e su delibere dei Consigli e delle Federazioni Nazionali di approvazione delle stesse.	Art. 1, comma 4, D.P.R. 404/97	Servizio dotazioni organiche	15 gg.	

UFFICIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Procedimenti	Norme	Unità Organizzativa Responsabile	Termini	Note
Parere su provvedimenti da emanarsi secondo le modalità di cui all'art. 17, comma 4 bis, legge 400/88 in materia di determinazione della consistenza delle dotazioni organiche delle Amministrazioni dello Stato, previa verifica degli effettivi fabbisogni.	Art.6, comma 1, D.Lgs. 29/93, come sostituito dall'art. 5, comma 1, D.Lgs 80/98	Servizio dotazioni organiche	30 gg.	
D.P.C.M. di modifica della distribuzione delle dotazioni organiche nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della P.E.	Art. 6, comma 2, D. Lgs. 29/93, come sostituito dall'art. 5, comma 1, D.Lgs 80/98	Servizio dotazioni organiche	60 gg.	
Parere, per i soli Ministeri, su D.P.R. di concerto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della P.E. in materia di individuazione degli uffici dirigenziali.	Art. 13, comma 3, legge 59/97 e art. 31 D.Lgs. n. 29/93.	Servizio strutture	30 gg.	
Parere ai fini dell'approvazione da parte dell'Amministrazione vigilante delle delibere concernenti l'ordinamento dei servizi o atti di organizzazione relativi ad uffici dirigenziali degli enti pubblici non economici.	Artt. 25 e 29 legge 70/75.	Servizio strutture	30 gg.	

UFFICIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Procedimenti	Norme	Unità Organizzativa Responsabile	Termini	Note
Parere sulla proposta di regolamento costitutivo o sugli atti di organizzazione istitutivi dei servizi di controllo interno o nuclei di valutazione.	Art. 20, comma 7, D.Lgs. 29/93.	Servizio strutture	30 gg.	
Parere su provvedimenti da emanarsi, secondo le modalità di cui all'art. 17, comma 4 bis, legge 400/88 in materia di organizzazione e disciplina degli uffici nelle Pubbliche Amministrazioni	Art. 13, commi 1 e 3, legge 15 marzo 1997, n. 59.	Servizio strutture	30 gg.	
Relazione al Consiglio di Stato per richiesta di parere su ricorsi straordinari al Capo dello Stato	D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, art. 11	Servizio Strutture	120 gg.	
D.P.R. di decisione.	D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, art. 11	Servizio Strutture	30 gg.	
Relazione all'Avvocatura dello Stato su ricorsi in sede giurisdizionale ai fini della costituzione in giudizio e difesa dell'Amministrazione.		Servizio Strutture	30 gg.	
Relazione all'Avvocatura dello Stato su ricorsi in sede giurisdizionale con richiesta incidentale di sospensione.		Servizio Strutture	Entro 5 gg.	

UFFICIO PROCEDIMENTI ED EFFICIENZA AMMINISTRATIVA

Procedimenti	Norme	Unità organizzativa responsabile	Termini	Note
Relazioni al Consiglio di Stato per richiesta di parere sui ricorsi straordinari al Capo dello Stato.	D.P.R. 24/11/71, n. 1199 art. 11	Servizio Procedimenti amministrativi - Trasparenza - Autocertificazione	120 gg.	
D.P.R. di decisione del ricorso.	D.P.R. 24/11/71, n. 1199 art. 11	Servizio Procedimenti amministrativi - Trasparenza - Autocertificazione	30 gg.	
Relazioni all'Avvocatura dello Stato su ricorsi in sede giurisdizionale ai fini della costituzione in giudizio e difesa dell'amministrazone.		Servizio Procedimenti amministrativi - Trasparenza - Autocertificazione	30 giorni	
Relazioni all'Avvocatura dello Stato su ricorsi in sede giurisdizionale con richiesta incidentale di sospensione.		Servizio Procedimenti amministrativi - Trasparenza - Autocertificazione	entro 5 gg.	

UFFICIO PROCEDIMENTI ED EFFICIENZA AMMINISTRATIVA

Procedimenti	Norme	Unità organizzativa responsabile	Termini	Note
D.P.C.M. di emanazione di schemi generali di riferimento delle carte dei servizi pubblici a seguito di intervenuta intesa con le pubbliche amministrazioni di riferimento.	Direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.1.94 e art. 2 della legge 273/95	Servizio Qualità dei Servizi Pubblici	15 gg.	

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

PROCEDIMENTI	NORME	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINI	NOTE
Decreto di individuazione della delegazione sindacale per la stipulazione dell'accordo sindacale per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia, Corpo Forestale dello Stato).	Art.2 comma 1 lett. a) D. Lgvo n. 195 /1995.	Servizio Contrattazione collettiva	20 giorni	
Controllo sui regolamenti di organizzazione interna, funzionamento e gestione finanziaria dell'ARAN.	Art.50 comma 10 D.Lgvo 29/93 come sostituito dall'art.2 del D.Lgvo 396/97.	Servizio Contrattazione collettiva	15 giorni	
Direttiva all'ARAN, per la definizione dell'accordo sulla elezione ed il funzionamento delle rappresentanze unitarie del personale (r.u.p.).	Art.8 comma 1 lett.c) D.Lgvo 396/1997.	Servizio Contrattazione collettiva	30 giorni	
Ordinanza concernente la individuazione delle misure idonee ad assicurare adeguati livelli di funzionamento dei servizi pubblici essenziali e delle relative prestazioni indispensabili durante la attuazione dello sciopero.	Art.8 L.146/1990	Servizio Relazioni sindacali e scioperi	5 giorni	

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

PROCEDIMENTI	NORME	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE	NOTE
Irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e non, in caso di violazione della legge 146/1990 e della ordinanza ex art.8 della stessa legge.	Artt.4 e 9 Legge 146/1990.	Servizio Relazioni sindacali e scioperi.	60 giorni	
Assenso preventivo per l'autorizzazione da parte delle Amministrazioni pubbliche alla fruizione di distacchi sindacali retribuiti e di aspettative sindacali non retribuite.	Art.2 comma 6 e art.4 comma 2, D.P.C.M. n.770/94; D.M. 5 maggio 1995; CCNQ transitorio 26.05.1997.	Servizio relazioni sindacali e scioperi.	20 giorni	
Assenso preventivo per l'autorizzazione da parte delle Amministrazioni delle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato) alla fruizione di distacchi sindacali retribuiti e di aspettative sindacali non retribuite.	Art. 27, comma 1 e 2 e Art.29 comma 1 e 2 D.P.R. n.395/95; D.M. in corso di emanazione.	Servizio Relazioni sindacali e scioperi.	20 giorni	

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

PROCEDIMENTI	NORME	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE	NOTE
Decreto di ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili nell'ambito delle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di Polizia penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato).	Art.27 comma 1 e 2, D.P.R. n.395/95; Art.2, comma 1, lett. a) D.Lgs.n.195/95.	Servizio Relazioni sindacali e scioperi e Servizio Studi e consulenza.	Entro il primo trimestre di ogni quadriennio.	
D.P.C.M. per la individuazione delle mansioni da considerare equivalenti a quelle degli operai, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 7 dell'art. 59 della L.449/1997.	Art.59, comma 10 della l.449/97.	Servizio Studi e consulenza.	6 mesi a partire dalla entrata in vigore della l.449/97.	
Relazioni all'Avvocatura dello Stato su ricorsi in sede giurisdizionale ai fini della costituzione in giudizio e difesa dell'Amministrazione.		Servizio Contenzioso	30 giorni	
Relazioni all'Avvocatura dello Stato su ricorsi in sede giurisdizionale con richiesta incidentale di sospensione.		Servizio Contenzioso	5 giorni	
Relazione al C.d.S. per richiesta di parere su ricorso straordinario al Capo dello Stato.	D.P.R. n.1199/1971	Servizio Contenzioso	120 giorni	
D.P.R. di decisione in seguito a ricorso straordinario al Capo dello Stato.	Art.11 D.P.R. n.1199/1971.	Servizio Contenzioso	30 giorni	

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

«Art. 2. — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

«Art. 4. — 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

— Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 17, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Si riporta il testo dell'art. 27 della legge n. 93/1983:

«Art. 27 *(Istituzione, attribuzione ed ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica)*. — Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Dipartimento della funzione pubblica, cui competono:

1) la tutela dell'albo dei dipendenti civili dello Stato e dei dipendenti italiani operanti presso le organizzazioni internazionali;

2) l'attività di indirizzo e di coordinamento generale in materia di pubblico impiego;

3) il coordinamento delle iniziative di riordino della pubblica amministrazione e di organizzazione dei relativi servizi, anche per quanto concerne i connessi aspetti informatici (6/b);

4) il controllo sulla efficienza e la economicità dell'azione amministrativa anche mediante la valutazione della produttività e dei risultati conseguiti;

5) le attività istruttorie e preparatorie delle trattative con le organizzazioni sindacali, la stipulazione degli accordi per i vari comparti del pubblico impiego ed il controllo sulla loro attuazione;

6) il coordinamento delle iniziative riguardanti la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei pubblici dipendenti e la definizione degli indirizzi e delle direttive per i conseguenti adempimenti amministrativi;

7) la individuazione dei fabbisogni di personale e la programmazione del relativo reclutamento;

8) gli adempimenti per il concerto dei singoli Ministri in ordine ai disegni di legge ed agli altri provvedimenti concernenti il personale e gli aspetti funzionali ed organizzativi specifici dei singoli ministeri;

9) le attività necessarie per assicurare, sentito il Ministero del tesoro, Provveditorato generale dello Stato, la pianificazione dei mezzi materiali e delle attrezzature occorrenti per il funzionamento degli uffici dello Stato e la massima utilizzazione ed il coordinamento delle tecnologie e della informatica nella pubblica amministrazione;

10) le attività connesse con il funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

11) la cura, sentito il Ministero degli affari esteri, dei rapporti con l'OCSE, l'UES e gli altri organismi internazionali che svolgono attività nel campo della pubblica amministrazione.

Nelle suddette materie il Dipartimento si avvale dell'apporto del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

Ai fini della determinazione delle previsioni di spesa e delle impostazioni retributive-funzionali nel quadro degli accordi da definire con le organizzazioni sindacali, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici di cui alla presente legge sono tenuti a fornire, nei tempi prescritti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, tutti i dati globali e disaggregati riguardanti il personale nonché la relativa distribuzione funzionale e territoriale.

Alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, è posto un contingente di cinque ispettori di finanza comandati dalla Ragioneria generale dello Stato e di cinque funzionari particolarmente esperti in materia, comandati dal Ministero dell'interno, i quali avranno il compito di verificare la corretta applicazione degli accordi collettivi stipulati presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, presso le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici di cui alla presente legge. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l'obbligo di denunciare alla procura generale della Corte dei conti le irregolarità riscontrate.

Il Dipartimento della funzione pubblica sarà ordinato in servizi per la gestione amministrativa degli affari di competenza. Le attività di studio, ricerca ed impulso saranno organizzate in funzione di strutture aperte e flessibili di supporto tecnico per le pubbliche amministrazioni.

Dovrà essere definito il numero dei dipendenti da assegnare al Dipartimento. Il personale dovrà essere distaccato da altre amministrazioni, enti pubblici ed aziende pubbliche tenendo conto dei precisi requisiti di professionalità e specializzazione e collocato anche in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Potrà essere utilizzato anche il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97.

All'ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica si provvederà, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, a seguito di delibera del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sulla base dei principi stabiliti nei commi precedenti».

— Il decreto legislativo n. 29/1993 reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 597/1993 reca: «Regolamento recante norme sulle competenze e sull'organizzazione del Dipartimento della funzione pubblica».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 321/1994 reca: «Regolamento per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e delle relative funzioni del Dipartimento della funzione pubblica».

— Il decreto del Ministro per la funzione pubblica n. 323/1997 reca: «Regolamento recante l'individuazione dei servizi e relative funzioni nell'ambito degli uffici dirigenziali del Dipartimento della funzione pubblica».

— Il decreto legislativo n. 396/1997 reca: «Modificazioni al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di contrattazione collettiva e di rappresentatività sindacale nel settore del pubblico impiego, a norma dell'art. 11, commi 4 e 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Il decreto legislativo n. 80/1998 reca: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 2 della legge n. 241/1990, si rimanda alle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo degli articoli 7, 8 e 18, commi 2 e 3, della legge n. 241/1990:

«Art. 7. — 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari».

«Art. 8. — 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l'amministrazione competente;

b) l'oggetto del procedimento promosso;

c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;

d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista».

«Art. 18. — 1. *(Omissis).*

2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare».

— Si riporta il testo degli articoli 2 e 10 della legge n. 15/1968 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme:

«Art. 2 *(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni).* — La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione o in albi o elenchi tenuti dalla p.a. sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni».

«Art. 10 *(Accertamenti d'ufficio).* — La buona condotta, l'assenza di precedenti penali e l'assenza di carichi pendenti, ove richieste, sono accertate d'ufficio, presso gli uffici pubblici competenti, dall'amministrazione che deve emettere il provvedimento.

Le singole amministrazioni non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualità personali che risultino attestati in documenti già in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare».

Nota all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 10 della legge n. 241/1990:

«Art. 10. — 1. I soggetti di cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24;

b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento».

Nota all'art. 7:

— Si riporta il testo degli articoli 16 e 17 della legge n. 241/1990:

«Art. 16. — 1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso.

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.

4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine di cui al comma 1 può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.

6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti».

«Art. 17. — 1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'art. 16».

Nota all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 16, commi 1 e 4, della legge n. 241/1990, si rimanda alla nota all'art. 7.

Note all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'art. 6 della legge n. 241/1990:

«Art. 6. — 1. Il responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione».

— Per il titolo della legge n. 15/1968 si rimanda alle note all'art. 3.

98G0361

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 agosto 1998, n. 311.

Regolamento recante incentivi fiscali per le piccole e medie imprese, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» pubblicata nel supplemento ordinario n. 255/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 1997;

Visto, in particolare, l'articolo 4, commi da 1 a 12, della predetta legge che prevede la concessione di incentivi per le piccole e medie imprese nella forma del credito d'imposta;

Visto il comma 10 del predetto articolo 4, che esclude l'applicazione di detti incentivi ai settori di cui alla comunicazione della commissione delle Comunità europee 96/C/68/06;

Tenuto conto che, ai sensi del comma 11 del citato articolo 4, gli oneri derivanti dall'attuazione dei predetti incentivi gravano sulle quote messe a riserva dal CIPE in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse e che tali somme, iscritte all'unità previsionale di base «Devoluzione di proventi» dello stato di previsione del Ministero delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;

Visto il comma 6 del citato articolo 4 il quale prevede che con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite anche le procedure di controllo in funzione del contenimento dell'evasione fiscale e contributiva, nonché specifiche cause di decadenza dal diritto al credito;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi del 13 luglio 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, inviata a norma del comma 3 dell'articolo 17 della predetta legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota 3-4085 del 29 luglio 1998;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Riconoscimento del credito d'imposta

1. Le piccole e medie imprese, come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, e successive modificazioni, che dal 1° ottobre 1997 al 31 dicembre 2000 effettuano assunzioni di dipendenti, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono ammesse, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, a fruire di un credito d'imposta per un importo pari a lire 10 milioni per il primo dipendente assunto e a lire 8 milioni per ciascuno dei dipendenti assunti successivamente. Tali importi sono incrementati di un milione di lire quando ricorre una delle condizioni di cui al comma 9 del citato articolo 4 della legge n. 449 del 1997. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo pieno con scadenza almeno triennale il credito d'imposta spetta nella misura del 50 per cento; per le assunzioni con contratti di lavoro a tempo parziale e indeterminato il suddetto credito spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale e per un numero massimo di cinque dipendenti. Il predetto credito di imposta non è riconosciuto alle imprese operanti nei settori esclusi di cui alla comunicazione della commissione delle Comunità europee 96/C 68/06.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto nel rispetto delle regole relative agli aiuti di Stato di cui alla comunicazione della commissione CEE 96/C 68/06 e non può eccedere, per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione e per i due successivi, l'importo complessivo di lire 180 milioni nel triennio. Per le assunzioni effettuate dal 1° ottobre 1997 al 31 dicembre 1997 il credito d'imposta è riconosciuto nei predetti limiti nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e nei due successivi.

Art. 2.

Ambito territoriale

1. L'assunzione di dipendenti presso uffici, stabilimenti e basi fisse ubicati nelle aree indicate nel comma 2 dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è presupposto per fruire dell'agevolazione anche se la sede legale delle piccole e medie imprese beneficiarie è ubicata altrove.

Art. 3.

Soggetti operanti nelle aree interessate dai patti territoriali

1. Le piccole e medie imprese che assumono dipendenti presso uffici, stabilimenti e basi fisse ubicati nel territorio dei comuni dove sono localizzati gli interventi previsti dai patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono fruire del credito d'imposta, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al citato articolo 4 della legge n. 449 del 1997, anche se le stesse non aderiscono al patto territoriale.

Art. 4.

Utilizzo del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta può essere fatto valere nei limiti di 60 milioni annui ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta sul valore aggiunto, anche in compensazione, ai sensi degli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Il credito d'imposta non utilizzato entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello dell'assunzione di cui all'articolo 1, comma 2, del presente regolamento, può essere utilizzato in diminuzione dei versamenti delle imposte di cui al comma 1, da effettuare nei periodi d'imposta immediatamente successivi.

Art. 5.

Richiesta di riconoscimento del credito d'imposta

1. Per il riconoscimento del credito d'imposta le piccole e medie imprese presentano la richiesta entro trenta giorni dall'assunzione del dipendente mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al Centro di servizio delle imposte dirette e indirette di Pescara. La richiesta è redatta su stampato conforme al modello approvato con decreto dirigenziale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Per le assunzioni effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento le piccole e medie imprese interessate presentano la richiesta del credito d'imposta nei trenta giorni successivi a tale data, indicando nella richiesta stessa le modalità e gli importi di credito d'imposta eventualmente utilizzato per i versamenti; detta indicazione è attestata anche nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenuta nella medesima richiesta del credito di imposta.

3. La richiesta del credito d'imposta, sottoscritta dal legale rappresentante della piccola e media impresa contiene la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968,

n. 15, attestante l'osservanza delle condizioni previste dai commi 5, 8 e 9 dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché gli importi e il tipo di agevolazioni di cui l'impresa fruisce ai sensi della comunicazione della Commissione CEE 96/C 68/06; quest'ultima attestazione è resa anche nel caso in cui l'impresa non fruisce di agevolazioni di questo ultimo tipo.

Art. 6.

Procedura di comunicazione e di riconoscimento del credito di imposta

1. All'atto del ricevimento delle richieste di cui all'articolo 5, il Centro di servizio delle imposte dirette e indirette di Pescara provvede ad ordinarle cronologicamente in elenco secondo la data di spedizione predisponendo apposito elenco. A parità di data di spedizione delle richieste, ai fini dell'inserimento nell'elenco, vengono scelte le richieste con date di assunzione più remote; nel caso sussista la coincidenza, ai fini della preferenza, si fa riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento delle richieste, il Centro di servizio previa verifica della completezza e della regolarità delle stesse accerta la sussistenza delle disponibilità finanziarie entro le quali è ammissibile il riconoscimento del credito d'imposta dandone comunicazione alle imprese richiedenti mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Dalla data di ricevimento della comunicazione le imprese utilizzano il credito d'imposta per i versamenti delle imposte con le modalità previste dall'articolo 4 del presente regolamento.

3. L'incompleta compilazione del modello costituisce causa di non riconoscimento del credito d'imposta, se l'impresa invitata a regolarizzare la richiesta non ottempera entro quindici giorni dal ricevimento dell'invito. In tale caso, ai fini della predisposizione dell'elenco di cui al comma 1, rileva la data di spedizione della integrazione della richiesta.

4. Se la richiesta è priva di uno dei requisiti previsti dalla normativa vigente, ovvero se risultano esauriti i fondi disponibili, il Centro di servizio comunica all'impresa il diniego del beneficio entro il predetto termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

5. Le piccole e medie imprese interessate hanno diritto al credito d'imposta esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione comunica, con avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento dei fondi disponibili.

Art. 7.

Controlli

1. Il Ministero delle finanze e le altre amministrazioni interessate dispongono, ciascuna per le materie di competenza, ispezioni, anche a campione intese a verificare i presupposti e le condizioni fissate dalla legge per fruire delle agevolazioni. Gli esiti dei controlli saranno segnalati direttamente al Centro di servizio delle imposte dirette e indirette di Pescara per la revoca delle agevolazioni ai sensi dell'articolo 8.

Art. 8.

Revoca dei benefici e applicazione delle sanzioni

1. Il Centro di servizio delle imposte dirette e indirette di Pescara procede alla revoca totale o parziale del credito d'imposta, anche sulla base delle segnalazioni effettuate a seguito dei controlli di cui all'articolo 7, quando non ricorrono i presupposti previsti dalla legge e, in particolare, quando:

a) sono state definitivamente accertate le violazioni di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

b) la richiesta proviene da imprese che operano nei settori esclusi di cui alla comunicazione della commissione delle Comunità europee 96/C 68/06 e cioè nei settori disciplinati dal Trattato Ceca, ovvero nel settore delle costruzioni navali, dei trasporti, dell'agricoltura e della pesca;

c) non sono osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro e i contratti collettivi di lavoro;

d) non sono rispettate le condizioni di cui ai commi 5, 8, e in caso di incremento del credito d'imposta quelle di cui al comma 9 dell'articolo 4 della predetta legge n. 449 del 1997;

e) è superato il limite massimo di credito d'imposta riconoscibile, previsto dal comma 1 dell'articolo 1 del presente regolamento anche per effetto di cumulo con altre agevolazioni eventualmente concesse ai sensi della comunicazione della commissione delle Comunità europee 96/C 68/06.

Il Centro di servizio di Pescara, salva la facoltà di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica all'impresa cui è stato concesso il credito d'imposta l'avvio del procedimento di revoca del credito medesimo con l'indicazione delle violazioni riscontrate, relativamente alle quali l'impresa interessata può fornire le proprie giustificazioni entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvio del procedimento stesso.

2. Il recupero delle somme versate in meno relativamente ai periodi d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1, o del maggior credito riportato, nonché

l'applicazione delle sanzioni connesse alle singole violazioni sono effettuate dall'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale dell'impresa entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si è reso definitivo il provvedimento di revoca.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 agosto 1998

Il Ministro: VISCO

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1998
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 236

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R, 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 27 dicembre 1997, n. 449, reca misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

— Per i commi da 1 a 12 dell'art. 4 della legge n. 449 del 1997, si veda in note all'art. 1.

— Per la comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C/68/06, si veda in note all'art. 1.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 1:

— Si trascrive il testo del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 18 settembre 1997, recante l'adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese:

«Art. 1. — 1. Ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive è definita piccola e media l'impresa che:

a) ha meno di 250 dipendenti; e,

b) ha un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ECU;

c) ed è in possesso del requisito di indipendenza, come definito al successivo comma 4.

Ove sia necessario distinguere, è definita piccola l'impresa che:

a) ha meno di 50 dipendenti; e,

b) ha un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di ECU, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di ECU;

c) ed è in possesso del requisito di indipendenza, come definito al successivo comma 4.

2. Qualora le norme agevolative in vigore prevedano, con riferimento ad imprese operanti in particolari settori di attività, parametri dimensionali inferiori a quelli massimi previsti dalla previgente definizione di piccola e media impresa o di piccola impresa secondo il caso, per tali imprese i limiti dimensionali già utilizzati sono rideterminati tenuto conto del rapporto esistente tra i limiti dimensionali di cui al comma 1 ed i predetti limiti massimi previgenti.

3. Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione detenga, anche indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di una o più imprese, il numero dei dipendenti, l'ammontare del fatturato annuo o il totale di bilancio, per la verifica dei limiti di cui al comma 1, sono calcolati come somma dei valori riferiti a ciascuna delle imprese. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente dall'impresa richiedente qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese il cui capitale o i cui diritti di voto sono posseduti per il 25% o più dall'impresa richiedente medesima.

4. Ai fini del presente decreto è considerata indipendente l'impresa il cui capitale o i diritti di voto non siano detenuti per il 25% o più da una sola impresa oppure congiuntamente da più imprese non conformi alle definizioni di piccola e media impresa o di piccola impresa secondo il caso, pertanto, al fine di effettuare la verifica del requisito di indipendenza, debbono essere sommate tutte le partecipazioni al capitale sociale o i diritti di voto detenuti da imprese di dimensioni superiori. La predetta soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:

a) se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto, sull'impresa;

b) se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza.

5. Fatto salvo quanto previsto al comma 6 per le nuove imprese:

a) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;

b) il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile approvato precedentemente la sottoscrizione della domanda di agevolazione, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte dall'ultima dichiarazione dei red-

diti presentata, ed in particolare, per quelle relative all'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 689/1974 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile;

c) il numero di dipendenti occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di cui al precedente punto *b)*; per dipendenti occupati si intendono quelli a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria;

d) la composizione della compagine sociale o dei diritti di voto dell'impresa richiedente, se costituita sotto forma di società di capitali, è quella risultante alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

6. Agli stessi fini di cui al comma 5, per le imprese costituite da non oltre un anno alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, sono considerati esclusivamente il numero delle unità lavorative in azienda, la composizione della compagine sociale o dei diritti di voto dell'impresa richiedente ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

7. Il tasso di conversione lira/ECU è calcolato in ciascun anno, per la determinazione del valore del fatturato e del totale di bilancio relativi all'esercizio precedente, sulla base della media dei tassi di conversione registrati nell'anno precedente medesimo. Il tasso da applicare nei casi di cui al comma 6 è l'ultimo fissato prima della data di presentazione della domanda. Il tasso di conversione per i bilanci chiusi al 31 dicembre 1996 è pari a L. 1.932,7.

8. Con separati provvedimenti, sarà fissata, per ciascuna delle norme agevolative vigenti, la data a decorrere dalla quale è disposta l'applicazione della definizione di cui al presente decreto, comunque non successiva al 31 dicembre 1997».

— Si trascrive il testo dell'art. 4 della legge n. 449 del 1997:

«Art. 4. *(Incentivi per le piccole e medie imprese)*. — 1. Alle piccole e medie imprese, come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997, in conformità alla disciplina comunitaria, che dal 1° ottobre 1997 al 31 dicembre 2000 assumono nuovi dipendenti è concesso, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, un credito di imposta per un importo pari a 10 milioni di lire per il primo nuovo dipendente ed a 8 milioni di lire per ciascuno dei successivi. Il credito di imposta non può comunque superare l'importo complessivo di lire 60 milioni annui in ciascuno dei tre periodi d'imposta successivi alla prima assunzione.

2. Le imprese di cui al comma 1 devono operare nelle seguenti aree comunque situate nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni, e in quelli per i quali la Commissione delle Comunità europee ha riconosciuto la necessità di intervento con decisione n. 836 dell'11 aprile 1997, confermata con decisione n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997:

a) aree interessate dai patti territoriali di cui all'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

b) aree urbane svantaggiate dei comuni con popolazione superiore a 120.000 abitanti che presentano indici socio-economici inferiori sia rispetto alla media nazionale sia rispetto alla media delle città cui appartengono, nella misura stabilita con delibera del CIPE sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con riguardo, in particolare, al tasso di disoccupazione giovanile, all'indice di scolarizzazione e ad altri appropriati indicatori socio-demografici e ambientali;

c) comuni che partecipano alle aree di sviluppo industriale e ai nuclei industriali istituiti a norma del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e della legge 14 maggio 1981, n. 219, e comuni montani;

d) isole, con esclusione della Sicilia e della Sardegna, salvo quanto stabilito dalle lettere *a)*, *b)* e *c)*.

3. Per le aree di cui alla lettera *d)* del comma 2 possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze, previa deliberazione del CIPE, variazioni dei crediti di imposta di cui al comma 1, avuto riguardo alla misura dei maggiori costi di trasporto sopportati dalle imprese ivi localizzate.

4. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è comunque riportabile nei periodi di imposta successivi, può essere fatto valere ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i soggetti nei confronti dei quali trova applicazione tale normativa. Il credito di imposta non è rimborsabile; tuttavia, esso non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante.

5. Le agevolazioni previste dal comma 1 si applicano a condizione che:

a) l'impresa di cui al comma 1, anche di nuova costituzione, realizzi un incremento del numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato. Per le imprese già costituite al 30 settembre 1997, l'incremento è commisurato al numero di dipendenti esistenti a tale data;

b) l'impresa di nuova costituzione eserciti attività che non assorbono neppure in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie;

c) il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato;

d) l'incremento della base occupazionale venga considerato al netto delle diminuzioni occupazionali in società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto;

e) i nuovi dipendenti siano iscritti nelle liste di collocamento o di mobilità oppure fruiscano della cassa integrazione guadagni nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/1988, e successive modificazioni;

f) i contratti di lavoro siano a tempo indeterminato;

g) siano osservati i contratti collettivi nazionali per i soggetti assunti;

h) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;

i) siano rispettati i parametri delle prestazioni ambientali come definiti dall'art. 6, comma 6, lettera *f)*, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite anche le procedure di controllo in funzione del contenimento dell'evasione fiscale e contributiva prevedendosi altresì specifiche cause di decadenza dal diritto al credito.

7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono previste sanzioni di importo superiore a lire tre milioni, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, prevista dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo, le agevolazioni sono revocate, si fa luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggior credito riportato e si applicano le relative sanzioni.

8. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo pieno con scadenza almeno triennale i crediti d'imposta di cui al comma 1 spettano nella misura del 50 per cento; per le assunzioni con contratti di lavoro a tempo parziale e indeterminato, spettano in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale e sono concedibili per un numero massimo di cinque dipendenti.

9. I crediti di imposta di cui al comma 1 possono essere incrementati di un milione di lire qualora le imprese beneficiarie:

a) abbiano aderito al sistema comunitario di ecogestione e *audit* previsto dal regolamento (CEE) n. 1836/1993 del Consiglio, del 29 giugno 1993;

b) abbiano aderito ad accordi di programma per la riduzione delle emissioni inquinanti;

c) producano prodotti che possiedono il marchio di qualità ecologica previsto dal regolamento (CEE) n. 880/1992 del Consiglio, del 23 marzo 1992;

d) rientrino tra le imprese classificate alle lettere *a)* e *c)* del primo comma dell'art. 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e abbiano provveduto all'adeguamento alle norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, 7, 8 e 9 non si applicano per i settori esclusi di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06. Le agevolazioni previste sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purché non venga superato il limite massimo previsto nel comma 1.

11. Gli oneri derivanti dal presente articolo fanno carico sulle quote messe a riserva dal CIPE in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse. Tali somme, iscritte all'unità previsionale di base "Devoluzione di proventi" dello stato di previsione del Ministero delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

12. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta di cui al comma 1.

13. Il primo periodo del nono comma dell'art. 9 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, è sostituito dal seguente: "A favore delle cooperative e dei consorzi costituiti da soggetti operanti nel settore del commercio e del turismo, ovvero da questi e da altri soggetti operanti nel settore dei servizi, ed aventi come scopo sociale la prestazione di garanzie al fine di facilitare la concessione di crediti di esercizio o per investimenti ai soci, è concesso annualmente un contributo diretto ad aumentare le disponibilità del fondo di garanzia".

14. Il termine di cui al comma 3 dell'art. 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, prorogato al 31 dicembre 1997 dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996 n. 649, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1999. Alle relative minori entrate provvede la Cassa per la piccola proprietà contadina, mediante versamento, previo accertamento da parte della Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato.

15. Le agevolazioni previste per i progetti relativi all'avvio di attività autonome realizzate da inoccupati e disoccupati di cui all'art. 9-*septies* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono estese alle aree che presentano rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro secondo quanto previsto dall'art. 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come individuate con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 15 giugno 1995, ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Gli oneri derivanti dal presente comma fanno carico sulle quote che il CIPE, in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse, riserva alle aree di cui al periodo precedente in una percentuale non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate per analoghe finalità alle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni.

16. Per i soggetti di età inferiore a 32 anni che si iscrivono per la prima volta alla gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 il versamento dei contributi dovuti per i due anni successivi all'iscrizione può essere differito a domanda per un importo pari al 50 per cento dell'aliquota contributiva vigente per le gestioni predette. Il versamento differito dei contributi è effettuato nei quattro anni successivi alla data di cessazione del beneficio e ripartito in misura uniforme in ciascuno degli anni del quadriennio. Le modalità di attuazione della presente disposizione ed il tasso di interesse di differimento, da stabilire tenendo conto di quelli medi degli interessi sui titoli del debito pubblico, sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

17. Alle imprese già beneficiarie dello sgravio contributivo generale previsto, da ultimo, dall'art. 27, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, è concesso a decorrere dal periodo di paga dal 1° dicembre 1997 fino al 31 dicembre 1999 un contributo, sotto forma capitaria, per i lavoratori occupati alla data del 1° dicembre 1997 che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici non superiore a lire 36 milioni su base annua nell'anno solare precedente. Il contributo spetta altresì, fermo restando il requisito retributivo anzidetto, per i lavoratori assunti successivamente al 1° dicembre 1997 a seguito di *turn-over* ed escludendo i casi di licenziamento effettuati nei dodici mesi precedenti all'assunzione.

18. Il contributo capitario di cui al comma 17 è concesso nella misura annua di seguito indicata ed è corrisposto in quote mensili fino ad un massimo di dodici, mediante conguaglio di ogni quota con i contributi mensilmente dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell'INPS, fino a concorrenza dell'importo contributivo riferito a ciascun lavoratore interessato: lire 1.600.000 fino al 31 dicembre 1998; lire 1.050.000 fino al 31 dicembre 1999.

19. Il contributo di cui al comma 17 non trova applicazione nei confronti dei dipendenti delle imprese del settore della costruzione navale, dei settori disciplinati dal trattato CECA. Per il settore delle fibre sintetiche e per il settore automobilistico, quale definito nella "Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato all'industria automobilistica" (97 C279/01) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 279 del 15 settembre 1997, il predetto contributo trova applicazione nei confronti delle stesse categorie di lavoratori e con gli stessi criteri e modalità di cui ai commi 17 e 18, alle seguenti condizioni: per ciascuna impresa l'ammontare complessivo del contributo non può, comunque, superare il tetto massimo annuale di 50.000 ECU; la concessione del contributo dovrà avvenire in conformità alla disciplina degli aiuti *de minimis* prevista dalla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 68 del 6 marzo 1996; qualsiasi altro aiuto supplementare concesso alla medesima impresa a titolo della regola *de minimis* non deve far si che l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* di cui l'impresa beneficia ecceda il limite di 100.000 ECU in un periodo di tre anni.

20. Al contributo di cui al comma 17 si applicano le disposizioni di cui ai commi 9, 10, 12 e 13 dell'art. 6 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dall'art. 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Il contributo stesso è alternativo ad ogni altra agevolazione prevista sulle contribuzioni previdenziali ed assistenziali ad eccezione della fiscalizzazione degli oneri sociali.

21. Per i nuovi assunti nei periodi di cui al comma 17 successivamente al 30 novembre 1997 e al 30 novembre 1998 ad incremento, rispettivamente, delle unità effettivamente occupate alle stesse date, nelle imprese di cui al comma 17, lo sgravio contributivo di cui all'art. 14 della legge 2 maggio 1976, n. 183, è riconosciuto, esclusivamente per le attività svolte nei territori indicati nel predetto comma 17, con l'aggiunta di quelli dell'Abruzzo e del Molise, in misura totale dei contributi dovuti all'INPS a carico dei datori di lavoro, per

un periodo di un anno dalla data di assunzione del singolo lavoratore, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il fondo pensioni lavoratori dipendenti.

22. L'onere derivante dall'applicazione dei commi da 17 a 21, che è rimborsato dallo Stato all'INPS sulla base di apposita rendicontazione, e pari a lire 1.440 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 950 miliardi per l'anno 2001».

— La comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06, concernente gli aiuti *de minimis*, ritenuti compatibili con l'art. 92 del trattato CE, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 6 marzo 1996. Essa prevede, tra l'altro, che la regola *de minimis* non si applica ai settori disciplinati dal trattato CECA alla costruzione navale, al settore dei trasporti e agli aiuti concessi per spese relative ad attività dell'agricoltura o della pesca.

Nota all'art. 2:

— Per il comma 2 dell'art. 4 della legge n. 449 del 1997 si veda le note all'art. 1.

Nota all'art. 3:

— La legge 23 dicembre 1996, n. 662, reca: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica». Si riporta il testo del comma 203 dell'art. 2:

«203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali regionali e delle provincie autonome nonché degli enti locali possono essere regolati sulla base di accordi così definiti:

a) "Programmazione negoziata", come tale intendendosi la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalità di sviluppo che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza;

b) "Intesa istituzionale di programma", come tale intendendosi l'accordo tra l'amministrazione centrale, regionale o delle provincie autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati;

c) "Accordo di programma quadro", come tale intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla lettera *b)*, in attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati. L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le attività e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalità di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili dell'attuazione delle singole attività ed interventi; 3) gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie per l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun soggetto, nonché del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di intervento a valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati. L'accordo di programma quadro è vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli atti e sulle attività posti in essere in attuazione dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera *f)*, gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e contabilità, salve restando le esigenze di concorrenzialità e trasparenza e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle predette aree di cui alla lettera *f)*, determinazioni congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati territorialmente e per competenza istituzionale in materia urbanistica possono comportare gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici già previsti dall'art. 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

d) "Patto territoriale", come tale intendendosi l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui alla lettera *c)*, relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale;

e) "Contratto di programma", come tale intendendosi il contratto stipulato tra l'amministrazione statale competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanze di distretti industriali per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata;

f) "Contratto di area", come tale intendendosi lo strumento operativo, concordato tra amministrazioni anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/1988, nonché delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, che presentino requisiti di più rapida attivazione di investimenti di disponibilità di aree attrezzate e di risorse private o derivanti da interventi normativi. Anche nell'ambito dei contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i trattamenti retributivi previsti dall'art. 6, comma 9, lett. *c)*, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389».

Nota all'art. 4:

— Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, reca: «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei risultati e dell'imposta sul valore aggiunto nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni». Si riporta il testo degli articoli da 17 a 25:

«Art. 17 *(Oggetto)*. — 1. I contribuenti titolari di partita IVA eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:

a) alle imposte sui redditi e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74;

c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;.

h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20».

«Art. 18 *(Termini di versamento)*. — 1. Le somme di cui all'art. 17 devono essere versate entro il giorno 15 del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

2. I versamenti dovuti da soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, per le quote contributive comprese entro il minimale, sono effettuati nei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre.

3. Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali.

4. I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi».

«Art. 19 *(Modalità di versamento mediante delega)*. — 1. I versamenti delle imposte, dei contributi, dei premi previdenziali ed assistenziali e delle altre somme, al netto della compensazione, sono eseguiti mediante delega irrevocabile ad una banca convenzionata ai sensi del comma 5.

2. La banca rilascia al contribuente un'attestazione conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, recante l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che effettua il versamento, la data, la causale e gli importi dell'ordine di pagamento, nonché l'impegno ad effettuare il pagamento agli enti destinatari per conto del delegante. L'attestazione deve recare altresì l'indicazione dei crediti per i quali il contribuente si è avvalso della facoltà di compensazione.

3. La delega deve essere conferita dal contribuente anche nell'ipotesi in cui le somme dovute risultano totalmente compensate ai sensi dell'art. 17. La parte di credito che non ha trovato capienza nella compensazione è utilizzata in occasione del primo versamento successivo.

4. Per l'omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, si applica la sanzione di L. 300.000, ridotta a L. 100.000 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi.

5. Con convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti le modalità di conferimento della delega e di svolgimento del servizio, i dati delle operazioni da trasmettere e le relative modalità di trasmissione e di conservazione, tenendo conto dei termini di cui all'art. 13 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, nonché le penalità per l'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa e la misura del compenso per il servizio svolto dalle banche. Quest'ultima è determinata tenendo conto del costo di svolgimento del servizio, del numero dei moduli presentati dal contribuente e di quello delle operazioni in esso incluse, della tipologia degli adempimenti da svolgere e dell'ammontare complessivo dei versamenti gestito dal sistema. La convenzione ha durata triennale e può essere tacitamente rinnovata.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, la delega di pagamento può essere conferita all'Ente poste italiane, secondo modalità e termini in esso fissati. All'Ente poste italiane si applicano le disposizioni del presente decreto».

«Art. 20 *(Pagamenti rateali)*. — 1. Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS possono essere versate, previa opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica, in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi di cui al comma 2, decorrenti dal mese di scadenza; in ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione o della denuncia. La disposizione non si applica per le somme dovute ai sensi del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. La misura dell'interesse è pari al tasso previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, maggiorato di un punto percentuale.

3. La facoltà del comma 1 può essere esercitata anche dai soggetti non ammessi alla compensazione di cui all'art. 17, comma 1.

4. I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno 15 di ciascun mese per i soggetti titolari di partita IVA, ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti.

5. Le disposizioni del comma 2 si applicano per il calcolo degli interessi di cui all'art. 3, commi 8 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, riguardante gli adempimenti del sostituto d'imposta per il controllo della dichiarazione e per la liquidazione delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale».

«Art. 21 *(Adempimenti delle banche)*. — 1. Entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, la banca versa le somme riscosse alla tesoreria dello Stato o alla Cassa regionale siciliana di Palermo, al netto del compenso ad essa spettante. Si considerano non lavorativi i giorni di sabato e quelli festivi.

2. Entro il termine di cui al comma 1, la banca predispone ed invia telematicamente alla struttura di gestione di cui all'art. 22 i dati riepilogativi delle somme a debito e a credito complessivamente evidenziate nelle deleghe di pagamento, distinte per ciascun ente destinatario.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalità applicative, nonché i criteri per i controlli relativi all'esecuzione del servizio da parte delle banche e le modalità di scambio dei dati fra gli interessati».

«Art. 22 *(Suddivisione delle somme tra gli enti destinatari)*. — 1. Entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di versamento delle somme da parte delle banche e di ricevimento dei relativi dati riepilogativi, un'apposita struttura di gestione attribuisce agli enti destinatari le somme a ciascuno di essi spettanti, tenendo conto dell'eventuale compensazione eseguita dai contribuenti.

2. Gli enti destinatari delle somme dispongono con cadenza trimestrale le regolazioni contabili sulle contabilità di pertinenza a copertura delle somme compensate dai contribuenti.

3. La struttura di gestione di cui al comma 1, è individuata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalità per l'attribuzione delle somme.

4. La compensazione di cui all'art. 17 può operare soltanto dopo l'emanazione dei decreti indicati nel comma 3».

«Art. 23 *(Pagamento con mezzi diversi dal contante)*. — 1. I contribuenti possono mettere a disposizione delle banche convenzionate ai sensi del comma 2, le somme oggetto della delega anche mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento. Se gli assegni risultano scoperti o comunque non pagabili, il conferimento della delega si considera non effettuato e il versamento omesso.

2. Le modalità di esecuzione dei pagamenti mediante i sistemi di cui al comma 1, sono stabilite con convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro».

«Art. 24 *(Modalità di versamento)*. — 1. Fino alla scadenza delle concessioni conferite ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, riguardanti, rispettivamente, la durata della concessione e le modalità di affidamento del servizio e i requisiti di idoneità, i versamenti unitari eseguiti dai titolari di partita IVA sono effettuati ai concessionari della riscossione anche mediante delega ad una banca convenzionata.

2. Le somme relative ai contributi previdenziali sono versate dalle banche direttamente alla tesoreria dello Stato, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 10; le somme di cui all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono versate dalle banche direttamente alla tesoreria dello Stato.

3. I concessionari, per le somme di cui al comma 2, ricevute direttamente dai contribuenti, eseguono i medesimi versamenti sempre con le modalità stabilite dal regolamento previsto al comma 10.

4. Le distinte di versamento con le quali sono effettuati i pagamenti di cui al comma 1, sono approvate con decreto del Ministero delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Per la riscossione dei versamenti diretti previsti dal presente articolo, riscossi direttamente o tramite delega, spetta ai concessionari la commissione prevista dall'art. 61, comma 3, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, tenendo altresì conto di ciascun modulo di versamento presentato dal contribuente, dell'ammontare complessivo dei versamenti gestiti dal sistema, della tipologia delle operazioni e del costo del servizio, sentita l'associazione di categoria interessata.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, è abrogato l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1973, n. 602.

7. Le disposizioni contenute nell'art. 23 si applicano anche ai concessionari della riscossione. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di esecuzione dei pagamenti mediante sistemi diversi dal contante.

8. Per le banche si applicano le disposizioni di cui all'art. 19, comma 4. La convenzione rimane in vigore per il periodo previsto dai commi 1 e 4 del presente articolo e, in ogni caso, per non più di tre anni, e può essere rinnovata tacitamente.

9. All'attivazione della riscossione mediante conferimento all'Ente poste italiane di delega di versamento al concessionario della riscossione, si provvederà successivamente all'emanazione del decreto previsto dall'art. 19, comma 5.

10. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati, sulla base delle previsioni contenute nella sezione I del presente Capo, e dell'art. 11 del decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567, le modalità di versamento in tesoreria delle somme riscosse dai soggetti indicati nel presente articolo durante il periodo transitorio di cui al comma 1 e l'invio telematico dei relativi dati alla struttura di gestione di cui all'art. 22».

«Art. 25 *(Decorrenza e garanzie)*. — 1. Il regime dei versamenti unitari entra in funzione per tutti i contribuenti a partire dall'anno 1998. Sono ammessi alla compensazione:

a) dall'anno 1998 le persone fisiche titolari di partita IVA;

b) dall'anno 1999 le società di persone ed equiparate ai fini fiscali;

c) dall'anno 2000 i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

2. Il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi che possono essere compensati, è, fino all'anno 2000, fissato in lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, possono essere modificati i termini di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, tenendo conto delle esigenze organizzative e di bilancio.

4. I contribuenti titolari di partita IVA non ammessi alla compensazione o, seppure ammessi, per la parte che non trova capienza nella compensazione, pur nel rispetto del limite di cui al comma 2, possono ricorrere alla procedura di rimborso prevista dal titolo II del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567. La prestazione della garanzia prevista dall'art. 22 del predetto regolamento riguarda la solvibilità del contribuente per tutta la durata per la quale è prestata e fino a concorrenza dell'importo garantito. La garanzia è prestata in favore dell'ufficio tributario competente al rimborso e copre qualsiasi credito vantato dall'ufficio stesso, indipendentemente dall'atto in base al quale la garanzia è stata prestata. La garanzia deve avere la durata di un quinquennio decorrente dall'anno successivo a quello in cui il rimborso è stato eseguito».

Note all'art. 5:

— La legge 4 gennaio 1968, n. 15, reca: «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme». Si riporta il testo dell'art. 4:

«Art. 4 *(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà)*. — L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'art. 20».

— Per i commi 5, 8 e 9 dell'art. 4 della legge n. 449 del 1997, si veda le note all'art. 1.

— Per la comunicazione della commissione CEE 96/C/68/06 si veda le note all'art. 1.

Note all'art. 8:

— Per il comma 7 dell'art. 4 della legge n. 449 del 1997, si veda le note all'art. 1.

— Per la comunicazione della commissione CEE 96/C/68/06 si veda le note all'art. 1.

— Per i commi 5, 8 e 9 dell'art. 4 della legge n. 449 del 1997, si veda le note all'art. 1.

98G0368

DECRETO 21 agosto 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico - ufficio provinciale di Chieti.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'ABRUZZO - L'AQUILA

Vista la legge 29 settembre 1991, n. 358, recante le norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze e successive modificazioni;

Visto il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, recante norme per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto prot. 1998/11772 datato 28 gennaio 1998 emanato dal direttore generale del Dipartimento delle entrate, con il quale i direttori regionali, territorialmente competenti, sono stati delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota prot. n. 1107/8 del 21 maggio 1998, trasmessa a questa direzione regionale delle entrate il 13 agosto 1998, con la quale il dirigente reggente del P.R.A. - ufficio provinciale di Chieti ha comunicato, alla procura della Repubblica di L'Aquila, che il giorno 15 giugno 1998 l'ufficio doveva restare chiuso per permettere la sostituzione degli apparati HARDWARE con rinnovo delle apparecchiature deputate alla gestione delle procedure automatizzate;

Vista la nota n. 1/1378/24, datata 13 agosto 1998, della procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di L'Aquila con la quale la stessa ha comunicato a questa direzione regionale delle entrate di aver autorizzato la chiusura del P.R.A. di Chieti in data 15 giugno 1998 per la sostituzione dei predetti apparati;

Vista la nota n. 2024 del 12 agosto 1998 del P.R.A. - ufficio provinciale di Chieti con la quale è stata comunicata l'avvenuta chiusura;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha impedito il regolare funzionamento dell'ufficio;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 15 GIUGNO 1998

Regione Abruzzo:

pubblico registro automobilistico - ufficio provinciale di Chieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 21 agosto 1998

Il sostituto del direttore regionale: SPEZZAFERRI

98A7716

DECRETO 21 agosto 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico - ufficio provinciale di Teramo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'ABRUZZO - L'AQUILA

Vista la legge 29 settembre 1991, n. 358, recante le norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze e successive modificazioni;

Visto il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, recante norme per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto prot. 1998/11772, datato 28 gennaio 1998, emanato dal direttore generale del Dipartimento delle entrate, con il quale i direttori regionali, territorialmente competenti, sono stati delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota prot. n. 191 del 9 giugno 1998, trasmessa a questa direzione regionale delle entrate il 17 agosto 1998, con la quale il conservatore del P.R.A. - ufficio provinciale di Teramo ha comunicato, alla Procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di L'Aquila, che il giorno 15 giugno 1998 l'ufficio doveva restare chiuso per permettere la sostituzione degli apparati HARDWARE con rinnovo delle apparecchiature deputate alla gestione delle procedure automatizzate;

Vista la nota n. 1/1378/24, datata 13 agosto 1998, della procura generale della Repubblica di L'Aquila con la quale la stessa ha comunicato a questa direzione regionale delle entrate di aver autorizzato la chiusura del P.R.A. di Teramo, in data 15 giugno 1998, per la sostituzione dei predetti apparati;

Vista la nota n. 192 del 14 agosto 1998 del P.R.A. - ufficio provinciale di Teramo con la quale è stata comunicata l'avvenuta chiusura;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha impedito il regolare funzionamento dell'ufficio;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 15 GIUGNO 1998

Regione Abruzzo:

pubblico registro automobilistico - ufficio provinciale di Teramo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 21 agosto 1998

Il sostituto del direttore regionale: SPEZZAFERRI

98A7717

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 10 agosto 1998.

Modificazione al decreto ministeriale 6 giugno 1998 recante riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei chimici.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il proprio decreto datato 6 giugno 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1998;

Rilevato che, per mero errore materiale, è stato fatto riferimento all'Ordine nazionale dei biologi anziché al Consiglio nazionale dei chimici;

Ritenuto necessario provvedere alla correzione;

Decreta:

Il decreto datato 6 giugno 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1998, è modificato come segue: nella premessa le parole «sentito il rappresentante dell'Ordine nazionale dei biologi» sono sostituite con le parole «sentito il rappresentante del Consiglio nazionale dei chimici».

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 6 giugno 1998.

Roma, 10 agosto 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A7676

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 17 giugno 1998.

Approvazione dei piani e programmi di formazione e delle modalità di verifica finale dei corsi di riconversione professionale degli insegnanti per le classi di concorso 58/A - 60/A - 72/A.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1996, n. 457, concernente modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 23 luglio 1994, n. 231, relativo ai corsi di riconversione professionale del personale docente;

Visti i decreti ministeriali n. 176 del 27 maggio 1995 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 149 del 28 giugno 1995) e n. 334 del 25 ottobre 1995 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 22 dicembre 1995), con i quali sono stati approvati, tra gli altri, i programmi di formazione e le modalità di verifica finale dei corsi di riconversione professionale degli insegnanti per le classi di concorso 58/A-Scienze e meccanica agraria e tecniche gestione aziendale, fitopatologia ed entomologia agraria (decreto ministeriale 334/1995), 60/A-Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia (decreto ministeriale 176/1995) e 72/A-Topografia generale, costruzioni rurali e disegno (decreto ministeriale 334/1995);

Considerato che con l'emanazione dei decreti ministeriali 230/1996 e 231/1997 di modifica ed integrazione al decreto ministeriale 334/1994, concernente un nuovo ordinamento delle classi di abilitazione all'insegnamento e di concorsi a cattedre e posti nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, le classi di concorso in questione hanno cambiato denominazione e subìto sostanziali modifiche di ordinamento relativamente agli insegnamenti cui danno adito;

Considerata la necessità di ridefinire i programmi di formazione dei corsi di riconversione professionale degli insegnanti per le classi di concorso in questione mediante l'eliminazione degli argomenti relativi a insegnamenti non più compresi nella nuova classe e l'inserimento di quelli relativi alle discipline che ora appartengono alla classe stessa e di procedere alla approvazione dell'intero programma dei corsi in questione, in sostituzione di quelli già approvati e pubblicati;

Sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, che ha reso il proprio parere nell'adunanza del 22 maggio 1998;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, in sostituzione di quello stabilito con decreto ministeriale n. 176 del 27 maggio 1995 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 149 del 28 giugno 1995, fermo restando quanto disposto dallo stesso decreto ministeriale agli articoli 2 e 3, il piano e il programma di formazione e le modalità di verifica finale del corso di riconversione professionale degli insegnanti per la classe di concorso 60/A-Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia, secondo quanto previsto dall'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Sono approvati, in sostituzione di quelli stabiliti con decreto ministeriale n. 334 del 25 ottobre 1995 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 22 dicembre 1995), fermo restando quant'altro disposto dallo stesso decreto ministeriale, i piani e i programmi di formazione e le modalità di verifica finale dei corsi di riconversione professionale degli insegnanti per le classi di concorso 58/A-Scienze e meccanica agraria e tecniche di gestione aziendale, fitopatologia ed entomologia agraria e 72/A-Topografia generale, costruzioni rurali e disegno, secondo quanto previsto dall'allegato al presente decreto.

Il presente decreto è soggetto ai prescritti controlli di legge.

Roma, 17 giugno 1998

Il Ministro: BERLINGUER

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1998
Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 244

ALLEGATO

PROGRAMMI E MODALITÀ D'ESAME DEI CORSI DI RICONVERSIONE PROFESSIONALI DEGLI INSEGNANTI

CLASSI DI CONCORSO

58/A - Scienze e meccanica agraria e tecniche di gestione aziendale, fitopatologia ed entomologia agraria;

60/A - Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia;

72/A - Topografia generale, costruzioni rurali e disegno.

A. *Indicazioni generali.*

Tenuto conto che:

la natura degli insegnamenti interessati e la diversità delle esperienze professionali pregresse richiedono ai corsisti un notevole impegno nel recupero della preparazione disciplinare specifica;

l'articolazione e la tipologia degli insegnamenti in questione presuppongono l'utilizzo di parte delle modalità didattico-metodologiche già in possesso dei corsisti;

i corsi sono così strutturati:

B. *Struttura dei corsi.*

Relativa alle seguenti classi: 58/A - 60/A - 72/A

Attività	Ore	Perc.
1) Approfondimento e/o aggiornamenti disciplinari (1)	40	50%
2) Analisi della/e disciplina/e (2)	16	20%
3) Didattica della disciplina (3)	24	30%
Totale . . .	80	100%

---

(1) Gli interventi dovranno riguardare tematiche generali che, per la loro complessità ed il loro carattere di novità, non solo rivestono particolare importanza, ma presentano anche oggettiva difficoltà ad essere apprese autonomamente.

(2) L'attività dovrà consistere nello stimolare i corsisti, con una o più lezioni introduttive, ad individuare la struttura concettuale che connota la/le disciplina/e per giungere a dominarla/e e coglierne tanto la valenza formativa quanto la rilevanza professionale.

(3) L'azione formativa dovrà essere tesa ad impegnare i corsisti in attività di programmazione, nella stesura di piani di lavoro (riferiti ad alcuni fra i percorsi più diffusi), nell'elaborazione di moduli didattici, nella produzione di prove di verifica strutturate o semistrutturate.

Si dovrà aver cura di articolare il corso in momenti di lezione, momenti di lavoro di gruppo e di autoformazione, eventuali attività di laboratorio e momenti di verifica periodica del lavoro svolto.

Si suggerisce di fornire ai corsisti un'adeguata bibliografia sulle tematiche affrontate.

C. *Modalità di verifica finale.*

a) La verifica finale dei corsi aventi valore abilitante si basa su una prova scritta ed una orale.

1) La prova scritta consiste nella trattazione di un argomento scelto fra tre proposti nell'ambito degli argomenti previsti dai programmi dei corsi. Nella trattazione ne sarà anche posta in evidenza l'organizzazione didattica indicando:

la collocazione dell'intervento didattico in un ipotetico piano di lavoro annuale;

i prerequisiti degli alunni;

l'organizzazione dell'intervento didattico in una o più ore di lezione con la specificazione degli esiti formativi e della scaletta dei contenuti;

le modalità di acquisizione degli elementi per la valutazione, nonché l'individuazione degli strumenti di verifica ritenuti più idonei;

la descrizione degli strumenti didattici e dei metodi da utilizzare.

2) La prova orale si avvia con la discussione sul contenuto della prova scritta e continua con un colloquio sugli argomenti oggetto dei moduli che formano il programma d'esame.

b) I corsi di riconversione non aventi valore abilitante si concludono, a norma dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 457/1996, con il rilascio ai docenti corsisti, che hanno partecipato con regolarità e profitto ad almeno l'80% delle ore di attività modulare, di un attestato di frequenza del corso medesimo che contenga l'indicazione di eventuali crediti formativi, come anche previsto dal decreto sopra citato.

D. *Argomenti dei percorsi formativi.*

CLASSE DI CONCORSO

58/A - *Scienze e meccanica agraria e tecnica di gestione aziendale, fitopatologia ed entomologia agraria*

A) Meccanica agraria:

Macchine motrici;
Macchine operatrici;
Criteri di scelta di una macchina;
Utilizzazione e produttività delle macchine.

B) Patologia vegetale ed entomologia agraria:

I fitofagi dannosi alle colture agrarie;
Funghi, virus, micoplasmi;
Insetti, aracnidi, nematodi;
Criteri per l'applicazione della lotta guidata;
La lotta integrata;
L'agricoltura biologica;
Lo schema logico della microeconomia;
Il bilancio dell'azienda agraria ed i criteri per le scelte;
I miglioramenti fondiari.

C) Zimotecnia:

Lieviti e batteri agenti di fermentazione e di alterazione;
Cicli biologici relativi;
Il controllo delle fermentazioni;
Lieviti selezionati in Zimotecnia;
Principi di teoria estimativa;
Aspetti economici e loro individuazione nel giudizio di stima;
L'estimo e il catasto.

D) Agronomia e coltivazione:

I rapporti suolo-acqua-piante;
Gli interventi agronomici per l'ottimizzazione delle rese;
Criteri per la scelta delle colture erbacee;
I cicli delle colture arboree;
Le tecniche colturali;
La scelta delle specie e delle cultivar.

CLASSE DI CONCORSO

60/A - *Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia*

Premessa:

La molteplicità di insegnamenti cui dà adito questa classe di concorso, afferenti a discipline con paradigmi epistemologici assai diversificati e con funzione formativa che assume connotati diversi a seconda degli indirizzi di studio, costringe ad ipotizzare una serie di temi non omogenei, necessariamente limitati ad alcuni aspetti di rilevante importanza concettuale e didattica.

La natura sperimentale di quasi tutte le discipline inserite in questa classe di concorso e il fatto che nella realtà dei vari curricoli scolastici sia spesso prevista una specifica attività di laboratorio ha indotto a inserire alcune ipotesi di moduli relativi a questo ambito nel processo di insegnamento/apprendimento.

Per scelta dello sviluppo dell'uno o dell'altro fra i temi proposti si dovrà tener conto della preparazione di base dei docenti (laurea) e della loro esperienza di insegnamento.

Chimica

Tema 1 - *Aspetti energetici e cinetici delle relazioni chimiche.*

Scambi di energia fra sistemi chimici ed ambiente;

Calore di reazione;

Costanza ed additività delle energie di legame, energia di attivazione;

Fattori di ordine/disordine nelle reazioni. Energia libera (aspetti qualitativi);

Cinetica chimica e catalizzatori. Catalisi enzimatica.

Tema 2 - *L'equilibrio chimico.*

Stato di equilibrio e sua interpretazione a livello fenomenologico e microscopico;

Fattori che influenzano l'equilibrio. Principio di Le Chatelier. Legge dell'azione di massa. Costanti di equilibrio;

Equilibri acido-base. Equilibri di idrolisi. Soluzioni tampone.

Tema 3 - *I processi elettrochimici.*

Processi redox ed aspetti energetici connessi;

Serie elettrochimica degli elementi;

Pile e celle elettrolitiche;

Reazioni redox e reazioni acido-base da un punto di vista unitario.

Tema 4 - *Microbiologia applicata alle problematiche ambientali.*

Ruolo dei microrganismi nei processi di inquinamento e di depurazione delle acque;

Microbiologia del suolo: mineralizzazione delle sostanze organiche, induzione biologica dell'azoto atmosferico;

I microrganismi come agenti di detossificazione dell'ambiente (biodegradazione dei detersivi, delle sostanze plastiche, ecc.).

Tema 5 - *Microbiologia applicata ai processi produttivi industriali.*

Isolamento, conservazione e miglioramento dei microrganismi per uso industriale;

Cinetica della crescita microbica;

Problemi connessi all'utilizzazione dei microrganismi nelle produzioni industriali: e formulazione delle soluzioni nutritive, controllo dei parametri che influiscono sulla crescita microbica, sterilizzazione delle apparecchiature, delle soluzioni, dell'aria, ecc;

Esemplificazioni rappresentative di processi biotecnologici (ad es. produzione di anticorpi monoclonali, enzimi, amminoacidi, trasformazione di residui agricoli e/o industriali, ecc.).

Tema 6 - *Attività di laboratorio.*

Struttura del laboratorio biologico e norme di comportamento e di sicurezza;

Tecniche di sterilizzazione, preparazione di terreni di coltura, tecniche di semina;

Colture batteriche, curve di crescita, conta microbica;

Isolamento ed identificazione di alcune specie batteriche mediante test biochimici;

Analisi con metodi enzimatici dei principali componenti del siero.

Geografia economica.

Tema 1 - *Sistemi ambientali e sistemi economici.*

Concetto di risorsa. L'ambiente come fonte di risorse: risorse fisiche rinnovabili e non rinnovabili, risorse umane;

Distribuzione geografica delle popolazioni. Dinamiche demografiche e fattori che le influenzano;

Limiti delle risorse e sviluppo sostenibile.

Tema 2 - *Caratteristiche e problemi della mondializzazione della economia.*

L'ambiente di impresa e la sua crescente complessità ed ampliamento;

Nuove tendenze della divisione territoriale del lavoro;

L'intensificazione dei flussi internazionali di merci e di informazioni cause ed effetti nell'economia mondiale e dei singoli paesi;

Gli squilibri Nord-Sud e i modelli teorico interpretativi della disparità.

Biologia.

Blocchi tematici:

La materia vivente;

L'organizzazione cellulare;

La moltiplicazione;

La riproduzione;

L'ereditarietà;

L'evoluzione;

Il controllo ormonale.

Scienze della terra.

Blocchi tematici:

L'origine del sistema solare;

La costituzione della terra;

La dinamica endogena;

La dinamica esogena;

L'atmosfera;

Le acque continentali e marine;

Il ciclo dell'acqua;

Le ere geologiche.

CLASSE DI CONCORSO

72/A - *Topografia generale, costruzioni rurali e disegno*

1) La rappresentazione del terreno coi piani quotati e con le linee di livello.

2) Scarti, errore quadratico medio, errore quadratico medio della media e valore più probabile di una grandezza.

3) La livellazione.

4) Fotogrammetria terrestre. I restitutori analogici e digitali. Collaudo della cartografia fotogrammetrica.

5) Operazioni catastali: formazione, attivazione, aggiornamenti e conservazione.

6) La cartografia ufficiale italiana.

7) Il progetto stradale.

8) Caratteristiche distributive e progettazione degli edifici rurali.

9) Caratteristiche e progettazione delle costruzioni per le industrie di trasformazione.

98A7246

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 luglio 1998.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Pesaro.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il comma 15 dell'art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996 n. 608 il quale stabilisce che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni nonché delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame;

Visto l'art. 9-*quinquies*, commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18 della legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1971 con il quale è stata approvata la deliberazione del 12 novembre 1970 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Pesaro;

Considerato che la locale Commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, non ha provveduto alla revisione dei valori medi per ettaro coltura e per ciascun capo di bestiame, di cui al comma 15 dell'art. 9-*quinquies*, legge n. 608/1996, precedentemente approvati con il predetto decreto ministeriale;

Visto il comma 17 dell'art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608, che dispone che in caso di mancato invio, entro la data prevista dal suddetto articolo, delle proposte delle commissioni provinciali per la manodopera agricola, si provveda con il solo parere della commissione centrale;

Visto il conforme parere della commissione centrale di cui all'art. 9-*sexies*, comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

Decreta:

I valori medi di impiego di manodopera, per singola coltura e per ciascun capo di bestiame nella provincia di Pesaro, sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella secondo la proposta contenuta nella deliberazione datata 26 gennaio 1998 della commissione centrale, ai sensi dell'art. 9-*quinquies*, comma 17, della legge 28 novembre 1996, n. 608.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 1998

Il Ministro: TREU

ALLEGATO

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME AI SENSI DEL COMMA 15, ART. 9-*QUINQUIES*, LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608 PER LA PROVINCIA DI PESARO.

Colture	Giornate per ettaro
Barbabietola da zucchero	20
Cavolfiore	40
Cereali minori (orzo, sorgo)	10
Erbai intercalari	12
Frumento	7
Frutteto promiscuo	16
Frutteto specializzato	70
Granoturco	12
Leguminose da granella (fava e favino)	10
Olivo	60
Ortaggi pieno campo	45
Orto specializzato irriguo	130
Patate	25
Pomodoro da conserva	40
Pomodoro da mensa	100
Prato artificiale	10
Tabacco	100
Vigneto specializzato	63
Vivaio vite e fruttiferi	100
Vivaio piante ornamentali	300

Allevamenti	Giornate per capo
Bovini da carne	6
Vacche da latte	9
Suini	4
Ovini-caprini	1
Equini	5

98A7624

DECRETO 28 luglio 1998.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il comma 15 dell'art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996 n. 608 il quale stabilisce che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni nonché delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame;

Visto l'art. 9-*quinquies*, commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18 della legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1989 con il quale sono state approvate le deliberazioni del 24 marzo 1988 e 11 gennaio 1989 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Ascoli Piceno;

Considerato che la locale commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, non ha provveduto alla revisione dei valori medi per ettaro coltura e per ciascun capo di bestiame, di cui al comma 15 dell'art. 9-*quinquies*, legge n. 608/1996, precedentemente approvati con il predetto decreto ministeriale;

Visto il comma 17 dell'art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608, che dispone che in caso di mancato invio, entro la data prevista dal suddetto articolo, delle proposte delle commissioni provinciali per la manodopera agricola, si provveda con il solo parere della commissione centrale;

Visto il conforme parere della commissione centrale di cui all'art. 9-*sexies*, comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

Decreta:

I valori medi di impiego di manodopera, per singola coltura e per ciascun capo di bestiame nella provincia di Ascoli Piceno, sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella secondo la proposta contenuta nella deliberazione datata 26 gennaio 1998 della commissione centrale, ai sensi dell'art. 9-*quinquies*, comma 17, della legge 28 novembre 1996, n. 608.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 1998

Il Ministro: TREU

ALLEGATO

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME AI SENSI DEL COMMA 15, ART. 9-*QUINQUIES*, LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608 PER LA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO.

Colture	Giornate per ettaro
Grano	7
Mais	8
Mais irriguo e/o ceroso	12
Barbabietola da zucchero	18
Foraggere avvicendate	6
Erbaio	12
Pomodori coltivazione asciutta	24
Pomodoro da tavola	100
Peperoni	60
Finocchi	40
Cavolfiore	40
Insalata	70
Oliveto specializzato	65
Oliveto con raccolta meccanizzata	31
Vigneto specializzato	63
Frutteto	70
Coltura protetta non riscaldata	63
Coltura condizionata	125

Allevamenti	Giornate per capo
Bovini da carne adulti	6
Bovini da latte	9
Suini	4
Ovini	1

98A7625

DECRETO 28 luglio 1998.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Macerata.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il comma 15 dell'art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996 n. 608 il quale stabilisce che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni nonché delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame;

Visto l'art. 9-*quinquies*, commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18 della legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1995 con il quale è stata approvata la deliberazione del 21 aprile 1994 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Macerata;

Considerato che la locale commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, non ha provveduto alla revisione dei valori medi per ettaro coltura e per ciascun capo di bestiame, di cui al comma 15 dell'art. 9-*quinquies*, legge n. 608/1996, precedentemente approvati con il predetto decreto ministeriale;

Visto il comma 17 dell'art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608, che dispone che in caso di mancato invio, entro la data prevista dal suddetto articolo, delle proposte delle commissioni provinciali per la manodopera agricola, si provveda con il solo parere della commissione centrale;

Visto il conforme parere della commissione centrale di cui all'art. 9-*sexies*, comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

Decreta:

I valori medi di impiego di manodopera, per singola coltura e per ciascun capo di bestiame nella provincia di Macerata, sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella secondo la proposta contenuta nella deliberazione datata 26 gennaio 1998 della commissione centrale, ai sensi dell'art. 9-*quinquies*, comma 17, della legge 28 novembre 1996, n. 608.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 1998

Il Ministro: TREU

ALLEGATO

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME AI SENSI DEL COMMA 15, ART. 9-*QUINQUIES*, LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608 PER LA PROVINCIA DI MACERATA.

Colture	Giornate per ettaro
Grano	7
Mais asciutto e girasole	7
Mais irriguo e/o ceroso	12
Barbabietola da zucchero	18
Foraggere avvicendate	5
Erbaio	10
Pomodori coltivazione asciutta	24
Pomodoro da tavola e peperoni	90
Finocchi	35
Cavolfiore	35
Insalata	40
Oliveto specializzato	65
Oliveto con raccolta meccanizzata	25
Vigneto specializzato	63
Frutteto	70
Coltura protetta non riscaldata	60
Coltura condizionata	125

Allevamenti	Giornate per capo
Bovini da carne adulti	6
Bovini da latte	9
Suini	4
Ovini	1

98A7626

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 12 agosto 1998.

Modalità di presentazione delle domande-dichiarazioni per le agevolazioni finanziarie a favore della ricerca.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», pubblicata sul supplemento ordinario n. 255/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 1997;

Visto, in particolare, l'art. 5 della predetta legge che prevede la concessione di incentivi fiscali alla ricerca nella forma del credito di imposta, rinviando, al comma 7, ad uno o più decreti emanati dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la determinazione delle specifiche modalità di attuazione;

Visto il decreto del 22 luglio 1998 del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1998, n. 2, foglio 221, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'11 agosto 1998;

Visto l'art. 4 del predetto decreto interministeriale che stabilisce che i soggetti che intendono avvalersi delle agevolazioni ivi disciplinate devono inoltrare al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica una domanda-dichiarazione secondo lo schema approvato dallo stesso Ministero;

Visto l'art. 8 del predetto decreto interministeriale che, al comma primo, stabilisce che i termini di presentazione delle domande di cui all'art. 4, nonché le modalità di comunicazione utilizzate dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nei confronti dei soggetti beneficiari, sono determinati da decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Tenuto conto che, ai sensi del comma 7 del citato art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, gli oneri derivanti dall'attuazione dello stesso articolo sono posti a carico, per quanto concerne gli interventi nelle aree depresse, delle quote messe a riserva dal CIPE in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle stesse aree depresse, ai sensi del comma 11 dell'art. 4 della richiamata legge e, per quanto riguarda gli interventi nelle altre aree del Paese, delle risorse finanziarie del fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'art. 4 della legge n. 1089/68;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 5, comma 7, le agevolazioni sono concesse nei limiti di apposite quote nell'ambito delle predette risorse finanziarie;

Vista la deliberazione n. 42 del 6 maggio 1998 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, «Assegnazioni e carico delle risorse per le aree depresse: modifiche e indicazioni procedurali», che, all'art. 1, ha assegnato al Ministero delle finanze, l'importo di 10 miliardi di lire a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 5 della legge n. 449/1997;

Visto il decreto ministeriale n. 515-Ric. del 13 maggio 1998 che, in sede di ripartizione delle disponibilità, per l'esercizio 1998, del fondo speciale per la ricerca applicata, ha assegnato ai crediti di imposta previsti dal richiamato art. 5 della legge n. 449/1997, per le finalità di cui allo stesso articolo, una quota delle predette disponibilità pari a 20 miliardi di lire;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'esercizio 1998, le domande-dichiarazioni di cui all'art. 4 del decreto interministeriale del 22 luglio 1998, di cui in premessa, devono essere inoltrate, a pena di inammissibilità, e secondo le modalità ivi indicate, al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, Dipartimento per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca, ufficio III, a decorrere dal giorno 10 settembre 1998 e non oltre il giorno 10 ottobre 1998.

2. I soggetti beneficiari, per l'esercizio 1998, sono determinati ai sensi dell'art. 5, comma 5, del predetto decreto interministeriale del 22 luglio 1998.

3. Le domande-dichiarazioni di cui al comma 1 del presente articolo devono essere redatte secondo gli schemi allegati al presente decreto.

Art. 2.

1. Nei limiti delle disponibilità di cui alla deliberazione CIPE del 6 maggio 1998 e del decreto ministeriale n. 515-Ric. del 13 maggio 1998, citati nelle premesse del presente decreto, e secondo i criteri di cui all'art. 5, comma 1, del citato decreto interministeriale, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica predisporrà l'elenco dei soggetti beneficiari.

2. Entro il 30 ottobre 1998, l'ufficio ministeriale competente darà comunicazione scritta dell'esito della domanda a tutti i soggetti richiedenti.

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 1998

Il Ministro: BERLINGUER

Schema di domanda-dichiarazione per la richiesta delle agevolazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) *del decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Murst e il Ministero del tesoro, del 22 luglio 1998 di attuazione dell 'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.*

BOLLO

Spett.le
Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
Dipartimento S.P.A.R. - Uff. III
Piazzale J. F. Kennedy, 20
00144 ROMA

L'impresa (ragione sociale, veste giuridica, sede legale, settore di attività, recapito di posta elettronica), chiede di poter fruire delle agevolazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)* del decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Murst e il Ministero del tesoro, del 22 luglio 1998.

A tal fine, dichiara di:

configurarsi come soggetto ammissibile ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto del 22 luglio 1998 in quanto rientrante nella figura giuridica di cui alla lett. .... dello stesso articolo, come da documentazione allegata;

aver assunto a partire dal 1° gennaio 1998 (ovvero: assumere) n. soggetti in possesso dei requisiti indicati alla lettera *a)* dell'art. 3, comma 1, del citato decreto del 22 luglio 1997, ai quali sono (ovvero: saranno) attribuite le seguenti funzioni: (descrizione sintetica delle stesse);

di aver fruito, o aver in corso richiesta di fruizione, per n. ... dei soggetti di cui al punto precedente, dei contributi di cui all'art. 14 della legge 24 giugno 1997, n. 1996, e/o del credito di imposta di cui all'art. 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140;

di non aver fruito di altre agevolazioni disposte da normative nazionali o comunitarie per l'assunzione dello stesso personale;

di realizzare, nell'anno di riferimento del credito di imposta, un incremento netto del numero dei dipendenti a tempo pieno rispetto all'anno precedente, ivi compresi i dipendenti assunti a tempo determinato e con contratti di formazione-lavoro;

di esercitare attività, ove di nuova costituzione, che non assorbono neppure in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie;

che il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subirà riduzioni nel corso del periodo agevolato;

che l'incremento della base occupazionale viene considerato al netto delle diminuzioni occupazionali in società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona allo stesso soggetto richiedente;

che i nuovi dipendenti sono iscritti nelle liste di collocamento o di mobilità o fruiscono della cassa integrazione guadagni. (*)

Si allega:

Curriculum vitae del/i soggetto/i per la cui assunzione è richiesta l'agevolazione;

C.C.I.A.A.;

notizie sul soggetto richiedente atte ad accertare il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Murst e il Ministero del tesoro del 22 luglio 1998.

Il richiedente si impegna a trasmettere al Ministero, entro il 31 dicembre 1998, copia autenticata dei contratti di assunzione, ovvero, in alternativa, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, e dal presidente del collegio sindacale ove esistente, attestante l'avvenuta assunzione di personale con i requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, con gli estremi identificativi del medesimo personale.

Ai fini istruttori si potrà prendere contatto con (*indicare il responsabile della ricerca ed eventuali altri incaricati con qualifiche, recapiti, telefoni e indirizzo di posta elettronica*).

Distinti saluti.

(*sede, data*) Il legale rappresentante
(*firma*)

(*) Si precisa che tale formulazione, differente da quanto previsto nel decreto interministeriale all'art. 4, comma 2, lett. *g)*, recepisce la disposizione dell 'art. 2, comma 1, della legge «Interventi finanziari per l'università e la ricerca», promulgata dal Presidente della Repubblica e in corso di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Schema di domanda-dichiarazione per la richiesta delle agevolazioni di cui all'art. 3, comma 2, lettera a) *del decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Murst e il Ministero del tesoro, del 22 luglio 1998 di attuazione dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.*

BOLLO

Spett.le
Ministero dell'Università
e della ricerca scientifica e tecnologica
Dipartimento S.P.A.R. - Uff. III
Piazzale J. F. Kennedy, 20
00144 ROMA

L'impresa (ragione sociale, veste giuridica, sede legale, settore di attività, recapito di posta elettronica), chiede di poter fruire delle agevolazioni di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)* del decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Murst e il Ministero del tesoro, del 22 luglio 1998.

A tal fine, dichiara di:

configurarsi come soggetto ammissibile ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto del 22 luglio 1998 in quanto rientrante nella figura giuridica di cui alla lett. .... dello stesso articolo, come da documentazione allegata;

aver commissionato a partire dal 1° gennaio 1998 (ovvero: commissionare) n. nuovi contratti per attività di ricerca ai soggetti in possesso dei requisiti indicati alla lettera *a)* dell'art. 3, comma 2, del citato decreto del 22 luglio 1997 (descrizione sintetica della tipologia di contratto e del relativo oggetto);

di aver fruito, o aver in corso richiesta di fruizione, per n. ... dei contratti di cui al punto precedente, del credito di imposta di cui all'art. 13 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140;

di non aver fruito di altre agevolazioni disposte da normative nazionali o comunitarie per l'assunzione dello stesso personale;

di realizzare, nell'anno di riferimento del credito di imposta, un incremento netto degli importi dei contratti di ricerca commissionati;

per i soli soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) *del regolamento di attuazione:* che l'investimento in ricerca di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)* è da ritenersi aggiuntivo, secondo i parametri di cui al paragrafo 6.2 della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (96/C 45/06) di seguito riportato:

«Per verificare che grazie agli aiuti previsti, le imprese effettuino una quantità di ricerca superiore a quella che avrebbero svolto in assenza di aiuti, la Commissione terrà conto in particolare di fattori quantificabili (come l'evoluzione delle spese destinate alla R&S, quella del numero delle persone che si dedicano ad attività di R&S e quella del rapporto tra R&S e fatturato), delle lacune del mercato, dei costi supplementari connessi alla collaborazione transfrontaliera, nonché di altri fattori pertinenti indicati dallo Stato membro che ha trasmesso la notifica. Un progetto di aiuto potrà essere inoltre accettato se contribuisce alla realizzazione di una ricerca che in assenza di aiuto sarebbe stata meno ambiziosa o non avrebbe potuto essere realizzata entro gli stessi limiti di tempo».

Si allega:

C.C.I.A.A.;

notizie sul soggetto richiedente atte ad accertare il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Murst e il Ministero del tesoro, del 22 luglio 1998.

Il richiedente si impegna a trasmettere al Ministero, entro il 31 dicembre 1998, copia autenticata dei contratti di ricerca, ovvero, in alternativa, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, e dal presidente del collegio sindacale ove esistente, attestante l'avvenuta stipula del contratto con i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, con gli estremi identificativi del medesimo soggetto e con l'indicazione dell'attività di ricerca oggetto del contratto.

Ai fini istruttori si potrà prendere contatto con (*indicare il responsabile della ricerca ed eventuali altri incaricati con qualifiche, recapiti, telefoni e indirizzo di posta elettronica*).

Distinti saluti.

(*sede, data*) Il legale rappresentante (*firma*)

Schema di domanda-dichiarazione per la richiesta delle agevolazioni di cui all'art. 3, comma 2, lettera b) *del decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Murst e il Ministero del tesoro, del 22 luglio 1998 di attuazione dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.*

BOLLO

Spett.le
Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
Dipartimento S.P.A.R. - Uff. III
Piazzale J. F. Kennedy, 20
00144 ROMA

L'impresa (ragione sociale, veste giuridica, sede legale, settore di attività, recapito di posta elettronica), chiede di poter fruire delle agevolazioni di cui all'art. 3, comma 2, lettera *b)* del decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Murst e il Ministero del tesoro, del 22 luglio 1998.

A tal fine, dichiara di:

configurarsi come soggetto ammissibile ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto del 22 luglio 1998 in quanto rientrante nella figura giuridica di cui alla lett. .... dello stesso articolo, come da documentazione allegata;

aver concesso a partire dal 1° gennaio 1998 (ovvero: commissionare) n. nuove borse di studio per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca secondo le condizioni previste dall'art. 3, comma 2, lettera *b)* del citato decreto del 22 luglio 1997 (descrizione sintetica delle borse);

di aver fruito, o aver in corso richiesta di fruizione, per n. ... delle borse di cui al punto precedente, del credito di imposta di cui all'art. 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140;

di non aver fruito di altre agevolazioni disposte da normative nazionali o comunitarie per l'assunzione dello stesso personale;

di realizzare, nell'anno di riferimento del credito di imposta, un incremento netto della spesa per la copertura di oneri relativi a borse di dottorato;

per i soli soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) *del regolamento di attuazione:* che l'investimento in ricerca di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)* è da ritenersi aggiuntivo, secondo i parametri di cui al paragrafo 6.2 della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (96/C 45/06) di seguito riportato:

«Per verificare che grazie agli aiuti previsti, le imprese effettuino una quantità di ricerca superiore a quella che avrebbero svolto in assenza di aiuti, la Commissione terrà conto in particolare di fattori quantificabili (come l'evoluzione delle spese destinate alla R&S, quella del numero delle persone che si dedicano ad attività di R&S e quella del rapporto tra R&S e fatturato), delle lacune del mercato, dei costi supplementari connessi alla collaborazione transfrontaliera, nonché di altri fattori pertinenti indicati dallo Stato membro che ha trasmesso la notifica. Un progetto di aiuto potrà essere inoltre accettato se contribuisce alla realizzazione di una ricerca che in assenza di aiuto sarebbe stata meno ambiziosa o non avrebbe potuto essere realizzata entro gli stessi limiti di tempo».

Si allega:

C.C.I.A.A.;

notizie sul soggetto richiedente atte ad accertare il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Murst e il Ministero del tesoro, del 22 luglio 1998.

Il richiedente si impegna a trasmettere al Ministero, entro il 31 dicembre 1998, copia autenticata dell'intesa con l'università, ovvero, in alternativa, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, e dal presidente del collegio sindacale ove esistente, attestante l'avvenuta sottoscrizione di intesa con l'università ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *b)*, con l'indicazione del numero delle borse di dottorato e del programma di ricerca.

Ai fini istruttori si potrà prendere contatto con (*indicare il responsabile della ricerca ed eventuali altri incaricati con qualifiche, recapiti, telefoni e indirizzo di posta elettronica*).

Distinti saluti.

(*sede, data*) Il legale rappresentante (*firma*)

98A7677

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 9 luglio 1998.

Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica (art. 1, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 430/1997). (Deliberazione n. 63/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48 ed in particolare l'art. 16, concernente l'istituzione del CIPE, Comitato interministeriale per la programmazione economica, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in particolare l'art. 24, concernente l'accesso ai documenti amministrativi;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed in particolare l'art. 3, recante norme in materia di controllo della Corte dei conti;

Visti la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed enti locali ed il conseguente decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente fra l'altro la definizione e l'ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94 ed in particolare l'art. 7 che, nel disporre l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica, delega il Governo ad emanare appositi decreti legislativi per la ridefinizione, fra l'altro, delle attribuzioni di questo Comitato;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 ed in particolare i commi 3 e 5, che prevedono fra l'altro l'adeguamento del regolamento interno del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la propria deliberazione del 13 luglio 1993 recante disposizioni organizzative relative alle attività dei Comitati interministeriali;

Vista la successiva deliberazione del 26 giugno 1996 concernente il regolamento interno del CIPE;

Tenuto conto delle nuove attribuzioni di questo Comitato previste dall'art. 1, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

Ritenuto di dover adeguare il proprio regolamento interno alle disposizioni contenute nel predetto art. 1, commi 3 e 5, lettere *a), b)* e *c)*, prevedendo fra l'altro, che le questioni di particolare complessità ed a valenza intersettoriale, siano esaminate da apposite commissioni istituite in seno al CIPE e composte dai Sottosegretari competenti per materia, assicurando così, fin dalla fase predeliberativa, il necessario coordinamento tra le varie Amministrazioni interessate;

Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome il 25 giugno 1998, sul relativo schema di deliberazione, il cui esame preliminare era già stato avviato nelle due precedenti riunioni di questo Comitato del 17 marzo e del 6 maggio 1998;

Su proposta del Ministro del tesoro, bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

È approvato, ai sensi della normativa indicata in oggetto, il seguente regolamento interno di questo Comitato che sostituisce le precedenti disposizioni di cui alle proprie delibere del 13 luglio 1993 e del 26 giugno 1996.

Capo I

DISCIPLINA DELLE RIUNIONI DEL CIPE

Art. 1.

Partecipazione alle riunioni del Comitato

1. Il Comitato, competente per l'individuazione delle linee generali di politica economico-finanziaria, si riunisce, almeno due volte l'anno, in occasione della presentazione del Documento di programmazione economico-finanziaria e della Relazione previsionale e programmatica.

2. Alle riunioni del Comitato partecipano i Ministri previsti dalla normativa vigente e i Ministri invitati in ragione delle materie oggetto di trattazione; partecipa inoltre il Ministro per gli affari regionali in qualità di presidente della Conferenza Stato-regioni.

3. La partecipazione alle riunioni del Comitato è riservata ai Ministri, ai Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Sottosegretari di Stato delegati dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Ove un Ministro si trovi nella impossibilità di partecipare alla riunione, comunica la circostanza al segretario del Comitato, delegando eventualmente un Sottosegretario di Stato. In caso di assenza del Ministro, il Presidente del Comitato può disporre comunque il rinvio della trattazione della materia o, in

relazione alla particolare rilevanza della materia o alla imminente scadenza di termini normativi, la sua discussione anche in assenza del rappresentante del Ministero il cui Ministro è impossibilitato a intervenire.

4. Quando la riunione del CIPE è presieduta dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla riunione partecipa un Sottosegretario di Stato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in rappresentanza dello stesso Ministero.

5. In occasione dell'esame di documenti programmatici di interesse regionale partecipa alla riunione il presidente della Conferenza dei presidenti delle giunte regionali e province autonome. Qualora siano all'ordine del giorno argomenti di specifico interesse di una regione o provincia autonoma su invito del Presidente, partecipano alla discussione i presidenti regionali o provinciali interessati. Partecipano alle riunioni su invito del Presidente, il Governatore o il Direttore generale della Banca d'Italia, il Presidente dell'ISTAT e il presidente della cabina di regia. Possono altresì essere invitati dal Presidente i presidenti di altri enti o istituti pubblici quando vengono trattati problemi che interessino i rispettivi enti o in ragione di specifiche competenze settoriali. Gli invitati ai sensi del presente comma non possono delegare la partecipazione alla riunione.

6. Un Sottosegretario di Stato al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nominato dal Presidente, svolge le funzioni di Segretario; dette funzioni, in sua assenza, sono svolte dal componente più giovane di età presente alla seduta.

7. Può assistere alle riunioni, per ognuna delle Amministrazioni presenti nel Comitato, un funzionario, di norma quello delegato per la riunione preparatoria del CIPE, con compiti di supporto tecnico ai partecipanti e limitatamente ai punti dell'ordine del giorno di competenza.

8. Il Comitato si riunisce presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, salvo che il Presidente disponga altrimenti.

9. Il Servizio centrale di segreteria del CIPE di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, assicura il necessario supporto alle sedute del Comitato, nonché a quelle delle commissioni di cui al successivo art. 2.

Art. 2.

Attività istruttoria per le deliberazioni del Comitato

1. Per l'esercizio delle attribuzioni individuate dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, riferite a questioni di particolare rilevanza generale e intersettoriale, il CIPE costituisce con propria delibera le seguenti commissioni, specificandone l'ambito di attività:

1) commissione per il coordinamento delle politiche economiche nazionali con le politiche comunitarie;

2) commissione per l'occupazione e il sostegno e lo sviluppo delle attività produttive;

3) commissione per le infrastrutture;

4) commissione per la ricerca e la formazione;

5) commissione per il commercio estero;

6) commissione per lo sviluppo sostenibile.

L'attività della commissione per il commercio estero è disciplinata secondo quanto previsto dall'art. 24 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 143, in materia di commercio con l'estero.

2. Per promuovere l'applicazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità, favorire l'omogeneità dei contratti di programma con i soggetti esercenti tali servizi, nonché eseguire il monitoraggio degli effetti dei contratti medesimi sono confermate le attribuzioni del Nucleo istituito con deliberazione CIPE dell'8 maggio 1996. Sono confermate altresì le attribuzioni del Comitato per la montagna di cui alla delibera CIPE 13 aprile 1994.

3. Il CIPE può costituire altre commissioni, comitati o gruppi di lavoro per lo studio, la valutazione e la formulazione di proposte su specifici problemi.

4. Il segretario del CIPE assegna alla commissione competente, con l'accordo del Ministro proponente, l'istruttoria delle questioni o provvedimenti di particolare rilevanza generale e intersettoriale. In difetto di accordo, il Presidente del CIPE determina l'affidamento dell'istruzione alle commissioni o al servizio centrale di segreteria del CIPE.

5. Le commissioni hanno sede presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sono composte da sottosegretari delle amministrazioni interessate e per ciascuna commissione da un sottosegretario designato dal Presidente della conferenza Stato-Regioni. Esse di norma sono presiedute dal sottosegretario dell'Amministrazione con competenza prevalente nell'affare assegnato alla commissione congiuntamente al segretario del CIPE. La delibera istitutiva prevede la composizione e le modalità di funzionamento della commissione, in modo da garantire la presenza, oltre ai componenti permanenti, di rappresentanti dei ministeri interessati in ragione della materia oggetto della discussione. La delibera prevede le modalità di costituzione della struttura interministeriale permanente di supporto all'attività della commissione medesima. Per quanto concerne la commissione per la ricerca e la formazione la delibera di costituzione tiene conto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 204 del 5 giugno 1998. All'atto dell'assegnazione dell'affare alla commissione, la struttura di supporto può essere integrata da altri rappresentanti dei Ministeri interessati nonché da esperti anche estranei alla pubblica amministrazione. Un funzionario dell'ufficio di segreteria del CIPE è componente della struttura di supporto interministeriale. Tenuto conto delle funzioni di cui all'art. 1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1997, n. 430, il collegamento

fra le attività delle commissioni e il relativo coordinamento tecnico è affidato al direttore del servizio centrale di segreteria del CIPE.

6. Ove siano in esame questioni di interesse generale per le regioni partecipa ai lavori delle commissioni il Presidente della conferenza dei presidenti delle giunte regionali e delle province autonome o un suo delegato. Per le questioni che riguardano singole regioni o provincie autonome è chiamato a partecipare il Presidente della Giunta regionale o della provincia autonoma o l'assessore delegato.

7. La relazione istruttoria della commissione è trasmessa alla segreteria del CIPE che predispone, su tale base, lo schema di deliberazione e cura l'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno della successiva seduta.

8. Qualora i Ministri intendano proporre l'iscrizione di un provvedimento o questione non affidata all'istruttoria delle commissioni di cui ai commi precedenti all'ordine del giorno del CIPE, acquisiti i concerti, intese e pareri necessari, inoltrano la proposta con la necessaria documentazione istruttoria alla segreteria del CIPE, allegando altresì una scheda di valutazione tecnica, economica e finanziaria e sul rispetto dei vincoli comunitari.

Art. 3.

Riunione preparatoria del Comitato

1. Gli schemi dei provvedimenti e degli altri atti di competenza del Comitato sono esaminati in una riunione preparatoria da convocarsi a cura della segreteria di norma almeno cinque giorni prima della riunione del Comitato stesso, al fine di assicurare, ove possibile, la completa definizione degli argomenti da sottoporre all'esame del CIPE, approfondendone anche le eventuali implicazioni di carattere politico. Ove non vi sia consenso su atti o provvedimenti istruiti dalle commissioni di cui all'art. 2, il segretario del CIPE può disporre la restituzione alla commissione per ulteriori approfondimenti o la discussione dell'affare in sede CIPE. In relazione alla complessità e rilevanza della questione, il segretario può assegnare alla commissione l'istruzione di affari, in precedenza non istruiti da quest'ultimo.

2. La riunione preparatoria è coordinata dal Sottosegretario di Stato al tesoro, al bilancio e alla programmazione economica con funzioni di segretario del CIPE. Ad essa partecipano, per le amministrazioni interessate, i sottosegretari di Stato, eventualmente coadiuvati da un funzionario delegato dall'amministrazione. Partecipa alla riunione un sottosegretario delegato dal presidente della Conferenza Stato-Regioni. Ove siano in esame questione di interesse generale per le regioni partecipa il presidente della Conferenza dei presidenti delle giunte regionali e delle province autonome. Partecipa altresì, ai fini di cui all'art. 11-*ter*, comma 2, della legge n. 468/1978 e successive modificazioni, il ragioniere generale dello Stato. Segretario della riunione è il dirigente della segreteria del CIPE. Di tale riunione viene redatto un processo verbale sintetico che riporta:

a) luogo, data, ora di apertura e di chiusura della riunione;

b) ordine del giorno;

c) l'elenco dei presenti;

d) le risultanze della discussione distinte per argomento.

3. Gli argomenti da trattare in sede CIPE possono essere inseriti all'o.d.g. delle riunioni del Comitato stesso soltanto se esaminate nella riunione preparatoria di cui al comma 1, salvo i casi di cui all'art 4, comma 3.

Art. 4.

Cadenza delle riunioni - Provvedimenti e questioni da sottoporre al Comitato. Ordine del giorno

1. Le sedute del Comitato si tengono di regola nell'ultima decade di ciascun mese.

2. L'ordine del giorno di ciascuna seduta è predisposto — su indicazione del presidente — dagli uffici di segreteria del Comitato sulla base delle proposte inoltrate al Comitato stesso ed esaminate nel corso della riunione preparatoria di cui all'art. 5. L'ordine del giorno può essere articolato in due parti: nella prima vengono inseriti gli argomenti compiutamente istruiti ed esaminati favorevolmente nel corso della riunione preliminare; nella seconda sono invece inseriti gli argomenti di maggiore complessità e rilevanza.

3. Nei casi di particolare urgenza il Comitato, ove vi sia l'unanimità dei membri effettivi presenti e ove il presidente ne ravvisi l'indifferibilità, può decidere la trattazione di altro argomento non inserito all'ordine del giorno. Dell'avvenuto inserimento deve essere dato atto nel verbale della seduta.

Art. 5.

Convocazioni

1. Il Comitato è convocato dal presidente di norma almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione.

2. L'ufficio di segreteria del Comitato, ove non abbia già provveduto, inoltra alle amministrazioni interessate, contestualmente alla convocazione della seduta, anche la documentazione acquisita, indirizzandola unicamente all'ufficio abilitato formalmente dall'amministrazione competente a riceverla. A tal fine le amministrazioni designano, anche per la documentazione riservata, un responsabile del procedimento, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

3. In casi eccezionali, il Comitato può essere convocato dal presidente con un preavviso inferiore ai cinque giorni di cui al comma 1; la documentazione relativa all'ordine del giorno deve comunque pervenire in tempo utile ed in forma completa agli uffici di segreteria del CIPE. Di norma i singoli argomenti saranno trattati in seduta solo se siano consenzienti tutti i componenti presenti.

Art. 6.

Riunioni del Comitato

1. Le riunioni del Comitato sono aperte e chiuse dal presidente.

2. Il presidente verifica la presenza e, ove specificamente richiesto, la permanenza del *quorum* costitutivo (la metà più uno dei componenti); dirige i lavori; pone ai voti le deliberazioni dichiarandone l'esito; può modificare eventualmente la successione degli argomenti da esaminare e riunire la discussione dei punti all'ordine del giorno; cura che gli interventi siano svolti in modo sintetico, eventualmente limitando il tempo per l'esposizione ed il numero degli interventi di ciascun componente.

3. Il componente del Comitato, che si trovi in situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi, è tenuto a segnalare tale situazione al presidente e deve allontanarsi dalla seduta quando si discute o si voti sulla questione in ordine alla quale sussiste la incompatibilità o il conflitto.

4. All'atto della votazione chi dissente deve chiedere che ne sia dato atto nel processo verbale, dandone succinta motivazione. Non è consentita la comunicazione o la divulgazione dell'opinione dissenziente.

5. Spetta, in ogni caso, al presidente decidere il rinvio della discussione o della adozione di deliberazioni su singoli punti all'ordine del giorno.

6. Al servizio centrale di segreteria del CIPE spetta il compito di redigere il testo definitivo dei provvedimenti adottati in seduta, in conformità a quanto deliberato.

Art. 7.

Informazioni sui lavori del Comitato

1. Al termine di ogni riunione l'ufficio stampa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, eventualmente coadiuvato dal servizio di segreteria del CIPE, redige il comunicato relativo ai lavori della seduta, disponendo per la diffusione dello stesso agli organi di informazione. Il comunicato è sottoposto per l'approvazione al presidente. Fino al momento della divulgazione del comunicato stampa l'esito dei provvedimenti adottati resta riservato. Restano comunque riservate le notizie inerenti l'andamento della discussione.

2. I componenti del Comitato sono tenuti alla riservatezza sull'esito della discussione fino alla divulgazione ufficiale del comunicato.

Capo II

DISCIPLINA DEGLI ATTI DEL COMITATO

Art. 8.

Atti ufficiali del Comitato

Gli atti ufficiali del Comitato sono:

a) il processo verbale;

b) la raccolta delle deliberazioni.

Art. 9

Contenuto del processo verbale

Il processo verbale riporta, per ciascuna riunione:

a) luogo, data, ora di apertura e di chiusura della riunione;

b) ordine del giorno, con specifica indicazione delle questioni di particolare urgenza, di cui al precedente art. 2, comma 4, per le quali viene proposta la trattazione direttamente in seduta;

c) l'elenco dei presenti, con l'indicazione di chi ha presieduto la riunione e di chi ha svolto le funzioni di segretario;

d) la constatazione espressa della verifica del numero legale;

e) il succinto resoconto della discussione distinto per argomento, con il risultato delle eventuali votazioni senza indicazione nominativa dei voti espressi, salvo l'esplicita richiesta dei componenti di cui all'art. 6, comma 4;

f) il testo integrale degli atti approvati anche mediante rinvio ad allegati.

Art. 10.

Formazione, approvazione, conservazione e pubblicità del processo verbale

1. La predisposizione del processo verbale è curata da chi ha svolto le funzioni di segretario della riunione, il quale lo sottoscrive e lo sottopone alla firma del presidente. La redazione del processo verbale viene effettuata con l'ausilio dell'ufficio di segreteria del CIPE.

2. Il processo verbale si intende approvato con la sottoscrizione del presidente il quale, ove lo reputi necessario, può rimettere all'approvazione del Comitato l'intero testo o singoli punti del medesimo.

3. I testi originali sia dei verbali di seduta, sottoscritti dal presidente e dal segretario del CIPE, che delle allegate deliberazioni, sottoscritte dal Presidente, sono muniti dei contrassegni e dei sigilli di Stato e sono custoditi presso gli archivi del servizio centrale di segreteria del CIPE.

4. Il verbale del Comitato è atto riservato. Possono prenderne visione in ogni momento i Ministri nonché gli altri soggetti che hanno partecipato alla seduta, limitatamente ai propri interventi. Il presidente del Comitato può autorizzare altri soggetti a prendere visione del processo verbale, salvo che il Comitato abbia deliberato in senso contrario.

Art. 11.

Formazione e conservazione della raccolta delle deliberazioni - Efficacia e pubblicità

1. Le deliberazioni adottate dal Comitato, dopo la sottoscrizione del presidente, sono numerate in ordine progressivo ed inoltrate, ricorrendone i presupposti, alla Corte dei conti per il controllo preventivo o successivo, di cui all'art. 3 della legge n. 20/1994 e successivamente inviate per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la vigente normativa.

Nelle more della registrazione e della conseguente pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, copia delle delibere adottate può essere rilasciata, su espressa richiesta scritta dei soggetti interessati, ove sussistano precise condizioni di pubblico interesse. Nelle copie deve essere data puntuale indicazione che il provvedimento è in corso di registrazione.

2. Copia integrale delle deliberazioni adottate è raccolta in ordine cronologico.

Roma, 9 luglio 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 7 agosto 1998
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 185

98A7627

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 3 agosto 1998.

Collegamento impianto reflui Is Arenas a serbatoio Simbirizzi - 3° lotto. Ente attuatore: Ente autonomo del Flumendosa. Deroga per ridurre la documentazione da presentare in sede di gara d'appalto. (Ordinanza n. 105).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 2409 in data 28 giugno 1995, e n. 2424 in data 24 febbraio 1996;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1997, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 1998;

Vista la nota inoltrata dall'Ente autonomo del Flumendosa prot. n. 5424 del 1° luglio 1996, con la quale vengono formulate, con riferimento all'attuazione dell'intervento «Collegamento impianto reflui Is Arenas a serbatoio Simbirizzi - 3° lotto» le seguenti richieste:

A) autorizzazione a richiedere, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge regionale 27 aprile 1984, n. 13, e all'art. 3 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, la presentazione dei certificati del casellario giudiziario e della cancelleria del tribunale al solo aggiudicatario prima della stipulazione del contratto;

B) autorizzazione a richiedere, nel caso di indicazione di un solo subappaltatore, al solo aggiudicatario prima della stipulazione del contratto, il deposito della certificazione attestante il possesso dei requisiti da parte del medesimo subappaltatore, in deroga alla disposizione di cui all'art. 34, legge 11 febbraio 1994, n. 109, nella parte in cui prevede che tale certificazione venga presentata all'atto dell'offerta;

Atteso che l'intervento è ricompreso nel «Programma di opere ed interventi per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna - Primo stralcio operativo» reso esecutivo dal Commissario governativo con ordinanza 30 dicembre 1995, n. 25;

Considerato, con riferimento ai punti *A)* e *B)*, che le deroghe richieste si rendono necessarie per limitare il numero di documenti da presentare in sede di offerta a quelli ritenuti essenziali, al fine di accelerare al massimo la procedura di gara;

Ritenuto per i motivi predetti, di dover accogliere le richieste come sopra specificate alle lettere *A)* e *B)*;

Ordina, con decorrenza immediata:

L'Ente autonomo del Flumendosa è autorizzato a procedere, con le indicazioni specificate in premessa, lettere *A)* e *B)*, in deroga alle disposizioni di legge ivi citate, alla attuazione dell'intervento «Collegamento impianto reflui Is Arenas a serbatoio Simbirizzi - 3° lotto».

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 3 agosto 1998

Il Commissario governativo: PALOMBA

98A7678

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Ratifica da parte della Repubblica italiana dell'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Armenia, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 22 aprile 1996.

In data 4 giugno 1998 si è perfezionata la procedura per il deposito dello strumento di ratifica dell'accordo anzidetto, la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 98 del 23 marzo 1998, pubblicata nel supplemento ordinario n. 71/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998.

Conformemente all'art. 101, l'accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle rispettive procedure delle Parti contraenti. Il relativo comunicato verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

98A7521

Ratifica da parte della Repubblica italiana dell'accordo di partenariato e cooperazione che definisce un partenariato tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Uzbekistan, dall'altro, con cinque allegati, un protocollo e atto finale, firmato a Firenze il 21 giugno 1996.

In data 14 luglio 1998 si è perfezionata la procedura per il deposito dello strumento di ratifica dell'accordo anzidetto, la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 149 del 23 aprile 1998, pubblicata nel supplemento ordinario n. 94/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1998.

Conformemente all'art. 101, l'accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle rispettive procedure delle Parti contraenti. Il relativo comunicato verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

98A7522

Ratifica da parte della Repubblica italiana dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 10 giugno 1996.

In data 4 giugno 1998 si è perfezionata la procedura per il deposito dello strumento di ratifica dell'accordo anzidetto, la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 108 del 23 marzo 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1998.

Conformemente all'art. 131, l'accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle rispettive procedure delle Parti contraenti. Il relativo comunicato verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

98A7523

Ratifica da parte della Repubblica italiana dell'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Azerbaijan, dall'altro, firmato a Lussemburgo il 22 aprile 1996.

In data 4 giugno 1998 si è perfezionata la procedura per il deposito dello strumento di ratifica dell'accordo anzidetto, la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 97 del 23 marzo 1998, pubblicata nel supplemento ordinario n. 71/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998.

Conformemente all'art. 104, l'accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle rispettive procedure delle Parti contraenti. Il relativo comunicato verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

98A7524

Entrata in vigore dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, con allegati, protocollo, dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 14 giugno 1994, ed uno scambio di lettere effettuato a Lisbona il 17 dicembre 1994.

A seguito dell'approvazione di tutte le Parti (Comunità europee, Stati membri e Ucraina) conformemente alle loro rispettive procedure, l'accordo anzidetto è entrato in vigore in data 1° marzo 1998, così come previsto dall'art. 108.

La ratifica da parte italiana di tale accordo è stata autorizzata con legge n. 65 del 4 marzo 1997, pubblicata nel supplemento ordinario n. 61/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 1997.

98A7525

Entrata in vigore dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione di Russia, dall'altra, con dieci allegati e due protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di lettere riguardante l'Uruguay Round, fatto a Corfù il 24 giugno 1994.

A seguito dell'approvazione di tutte le Parti (Comunità europee, Stati membri e Federazione di Russia) conformemente alle loro rispettive procedure, l'accordo anzidetto è entrato in vigore in data 1° dicembre 1997, così come previsto dall'art. 112.

La ratifica da parte italiana di tale accordo è stata autorizzata con legge n. 164 del 12 marzo 1996, pubblicata nel supplemento ordinario n. 55 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996.

98A7526

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 26 agosto 1998

Dollaro USA	1782,15
ECU	1948,25
Marco tedesco	986,41
Franco francese	294,24
Lira sterlina	2917,91
Fiorino olandese	874,72
Franco belga	47,830
Peseta spagnola	11,621
Corona danese	258,99
Lira irlandese	2475,05
Dracma greca	5,718
Escudo portoghese	9,635
Dollaro canadese	1145,12
Yen giapponese	12,331
Franco svizzero	1184,94
Scellino austriaco	140,19
Corona norvegese	222,49
Corona svedese	212,82
Marco finlandese	324,32
Dollaro australiano	1022,78

98A7742

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa costruttori Salerno - C.C.S. Società cooperativa a r.l.», in Salerno.

Con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 29 luglio 1998 il dott. Fabio Meloro è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa costruttori Salerno - C.C.S. Società cooperativa a r.l.», con sede in Salerno, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 18 gennaio 1989, in sostituzione del dott. Lorenzo Di Pietro, revocato.

98A7668

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola a r.l. «Rinascita nocerina», in Nocera Inferiore.

Con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 29 luglio 1998 la dott.ssa Elisabetta Gentile è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa agricola a r.l. «Rinascita nocerina», con sede in Nocera Inferiore (Salerno), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 4 giugno 1998, in sostituzione della dott.ssa Maria Aufiero, che ha rinunciato all'incarico.

98A7669

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Commissionaria acquisti esercenti spezzini - C.A.E.S. a r.l.», in La Spezia.

Con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 29 luglio 1998 il rag. Aldo Vissalli è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Commissionaria acquisti esercenti spezzini - C.A.E.S. - a r.l.», con sede in La Spezia, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 27 aprile 1982, in sostituzione del dott. PierPaolo Cattaneo, revocato dall'incarico.

98A7670

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Su istanza del sig. Marco Sidari di Giuseppe, nato a Torino, il 23 maggio 1964, residente a Torino, via delle Rosine n. 4, nipote del sig. Antonio Zidarich, nato a Dignano d'Istria, il 15 marzo 1887, intesa ad ottenere il ripristino nella forma originaria di «Zidarich» del suo cognome, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n. 114/1991, con provvedimento n. 1.13/2-476/98 di data 13 luglio 1998 è stato revocato, limitatamente agli effetti prodotti nei confronti dell'istante, il decreto della prefettura di Pola, con il quale il cognome del sig. Antonio Zidarich, nato a Dignano d'Istria, il 15 marzo 1887, venne ridotto nella forma italiana di «Sidari», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898.

Il cognome del sig. Marco Sidari è pertanto ripristinato nella forma originaria di «Zidarich» ai sensi dell'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 114.

Il sindaco del comune di Torino è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n. 114/1991 ed alla notificazione del presente decreto all'interessato.

98A7679

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima e seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questo Ateneo sono vacanti i posti di professore universitario di ruolo di prima e seconda fascia sottoindicati, alla cui copertura la facoltà di lettere e filosofia intende provvedere mediante trasferimento:

prima fascia:

settore scientifico-disciplinare: M06A - Geografia, per la disciplina: geografia (corso di laurea in lettere);

settore scientifico-disciplinare: L03A - Etruscologia, per la disciplina: etruscologia (Corso di laurea in lettere);

settore scientifico-disciplinare: L07A - Lingua e letteratura latina, per la disciplina: letteratura latina (corso di laurea in lettere);

settore scientifico-disciplinare: L12A - Letteratura italiana, per la disciplina: letteratura italiana (corso di laurea in lettere).

seconda fascia:

settore scientifico-disciplinare: Q01C - Storia delle istituzioni politiche, per la disciplina: storia delle istituzioni politiche e sociali (corso di laurea in storia);

settore scientifico-disciplinare: M01X - Storia medievale, per la disciplina: storia medievale (corso di laurea in storia).

L'indicazione della disciplina è valida unicamente ai fini di cui all'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate — per i soli docenti di altro ateneo — di un certificato di servizio attestante:

a) la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

b) l'indicazione del settore scientifico-disciplinare cui il docente risulta assegnato in applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

98A7693

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. **484.000**
- semestrale ..... L. **275.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ..... L. **396.000**
- semestrale ..... L. **220.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ..... L. **110.000**
- semestrale ..... L. **66.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... L. **102.000**
- semestrale ..... L. **66.500**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... L. **260.000**
- semestrale ..... L. **143.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. **101.000**
- semestrale ..... L. **65.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. **254.000**
- semestrale ..... L. **138.000**

Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ..... L. **1.045.000**
- semestrale ..... L. **565.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ..... L. **935.000**
- semestrale ..... L. **495.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**154.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**100.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**451.000**
Abbonamento semestrale	L.	**270.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

L. 1.500